## REPUBBLICA ITALIANA



# **DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV BARI, 19 GIUGNO 2013 N. **83** 



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

#### Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

#### Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

#### Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- 1) avvisi;
- m) rettifiche:
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

#### INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

#### **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

#### Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

## SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

#### PARTE SECONDA

#### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 986

Accordo Stato - Regioni 20 marzo 2008 - Regolamentazione rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue -Approvazione schema di convenzione.

Pag. 20076

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 987

Recepimento Accordo Stato - Regioni "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"(Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12/2012).

Pag. 20088

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 988

Assegnazione statale di quota corrente del F. S. N. per le spese per la profilassi obbligatoria ed il risanamento zootecnico veterinario mediante impiego della quota corrente vincolata del fondo sanitario. Dichiarazione di accertamento per maggiori entrate. Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 42 della L. R. n. 28/2001.

Pag. 20155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 989

DGR n. 2803 del 14/12/2012 "Protocollo per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di disabilità, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tra Ministero Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia" - Variazione al bilancio di previsione 2013, ai sensi dell'art. 42 della l. r. n. 28/2001, per l'iscrizione del relativo finanziamento.

Pag. 20157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 990

PO FESR 2007-2013 - Asse II "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo" - Revisione del Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 a seguito dell'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC). Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/2001.

Pag. 20163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 991

Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013. Modifiche procedure DGR 2787/2012.

Pag. 20213

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 992

Piano di Azione e Coesione nazionale "Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di Innovazione all'interno del Settore Pubblico". Manifestazione d'interesse e indicazioni operative.

Pag. 20218

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 993

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Progetto "INFO-CITY - Infomobilità al servizio degli utilizzatori delle città". Modifica della DGR 1472 del 17/07/2012.

Pag. 20221

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 994

Accordo di Programma per il rilancio e lo sviluppo industriale delle aree interessate dalla crisi del Distretto del mobile imbottito della Murgia sottoscritto l'8 febbraio 2013 - Approvazione Piano Attuativo elaborato dal Comitato di Coordinamento dell'Accordo.

Pag. 20224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 995

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE (LE) -Variante P.R.G. vigente per la riclassificazione delle zone "E4" e approvazione strumento esecutivo per le zone "B12" comparti nn. 15, 18, 19, 20, 21. Del. di C.C. n. 3 del 01-02-07; Del. di C.C. n. 66 del 27-11-07; Del. di C.C. n. 15 del 15-04-11. Approvazione definitiva.

Pag. 20246

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 996

Rinnovo della convenzione per la gestione dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive e dell'Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Pag. 20251

#### PARTE SECONDA

#### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 986

Accordo Stato - Regioni 20 marzo 2008 - Regolamentazione rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue - Approvazione schema di convenzione.

L'Assessore al Welfare relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Ufficio 3, confermate dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce.

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008, ha sancito l'Accordo recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (repertorio atti n. 115/CSR).

Detto accordo riveniente dal rispetto dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la loro partecipazione alle attività trasfusionali.

La Giunta regionale ha recepito il predetto accordo con deliberazione n. 1499 del 1° agosto 2008 e con deliberazione n. 2599 del 23/12/2008 ha approvato lo schema di convenzione con valenza triennale. In data 16 febbraio 2009 è stata sottoscritta la suddetta convenzione.

Alla scadenza della citata convenzione, nel febbraio 2012, non è stato possibile procedere all'approvazione del nuovo schema di convenzione, poichè la stesura dello stesso ha richiesto disamine e revisioni da parte del Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT) e la conseguente approvazione del testo definitivo da parte del suddetto Coordinamento è avvenuta solo in data 15 novembre 2012, come da verbale della relativa riunione in atti.

Pertanto, considerata la necessità di garantire la continuità delle attività svolte da parte delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e, quindi, le conseguenti donazioni, a garanzia dell'autosufficienza regionale di emazie ed emocomponenti, è stato proposto alla Giunta regionale, mediante apposito provvedimento, di riconoscere alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue i rimborsi associativi previsti dall'Accordo Stato - Regioni con il relativo adeguamento ISTAT, così come previsto dall'art. 9 ed art. 11, comma 3, del suddetto modello di convenzione, a sanatoria di tutto l'anno 2012.

Atteso che l'art. 11 "durata della convenzione" del predetto schema di convenzione ha stabilito in tre anni la validità della stessa, si propone di procedere alla stipula di nuova convenzione, che avrà efficacia dal giorno della sottoscrizione della stessa, il cui schema è allegato al presente atto (allegato A) che composto di 9 (nove) fogli è parte integrante e sostanziale del presente atto e di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato al Welfare di avviare le relative azioni d'attuazione.

La spesa presunta riveniente dal presente provvedimento, calcolata sulla base dei contributi di cui al citato Accordo Stato - Regioni (rep. atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008), ammonta ad €10.500.000,00 (anno 2012 = € 3.348.863,44 x 3 anni = €10.046.590,32 arrotondato a €10.500.000,00 per eventuali variazioni indici ISTAT e donazioni di sangue, plasma e piastrine).

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICA-ZIONI ED INTEGRAZIONI

Gli oneri rivenienti dal presente schema di convenzione, con validità triennale, pari ad €10.500.000,00 saranno a carico delle risorse delle Aziende Sanitarie Locali trasferite nell'ambito del F.S.R. sul cap. 741090 quali assegnazioni indistinte.

Il Dirigente dell'Ufficio Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata

- di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue mediante la stipula di apposita convenzione;
- di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Regione Puglia, dell'Associazione AVIS Regione Puglia, della Federazione FIDAS Regione Puglia, della Consociazione FRATRES Regione Puglia, dell'Associazione Jonica Dona-

tori Sangue per il Bambino Microcitemico e dell'Associazione Salentina Donatori Sangue di cui all'allegato A che, composto di n. 9 (nove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di stabilire che il citato schema di convenzione abbia efficacia dal giorno della sottoscrizione dello stesso;
- di dare il mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della salute di avviare le relative azioni a seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interessati;
- di notificare il presente atto dopo la stipula della Convenzione, a cura del Servizio PAOS, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS pubblici e privati ed Enti Ecclesiastici;
- 6. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola



# **REGIONE PUGLIA**Assessorato al Welfare

## SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALERA E SPECIALISTICA

## **ALLEGATO A**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Silvia PAPINI)

## CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E LE

## LE ASSOCIAZIONI E LE FEDERAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE

(Ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 ottobre 2005 n. 219)

La Regione Puglia nella persona del Presidente della Giunta Regionale, quale legale rappresentante;

е

l'Associazione AVIS Regione Puglia, nella persona del suo presidente dott. Ruggiero Fiore, quale legale rappresentante;

la Federazione FIDAS Regione Puglia, nella persona del suo presidente sig. Italo Gatto, in nome e per conto delle Associazioni: Federazione Pugliese Donatori Sangue \_FIDAS, FIDAS Leccese, FIDAS Taranto, Associazione Messapica Donatori Sangue \_FIDAS;

la Consociazione Nazionale FRATRES Regione Puglia, nella persona del suo presidente prof. Vincenzo Manzo. su delega del presidente nazionale FRATRES, sig. Luigi Cardini;

l'Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico nella persona del suo presidente sig. Nicola Scarnera

l'Associazione Salentina Donatori Sangue nella persona del suo presidente dott. Angelo Sodo

#### **VISTO**

- lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue", approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e recepito dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1499 del 1° agosto 2008;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e/o modificazioni, 'Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge regionale del 18 dicembre 1991 n. 14, art. 3, comma 3;
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge quadro sul volontariato, in particolare gli articoli 8 e 11;
- il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, in particolare l'articolo 4, comma 2, circa la direttiva 2000/35/1CE relativa alla corresponsione degli interessi moratori";
- la Legge 21 ottobre 2005 n. 219; "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c); l'articolo 7, comma 2 e comma 4; l'articolo 9; l'articolo 23;
- la Legge Regionale n° 24 del 3 agosto 2008 "Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale";
- il Decreto Legislativo del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni

sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";

- il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano;
- L' Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica" (Recepito con DGR n. 132/2011);
- Il Regolamento regionale 25 giugno 2012, n. 14 "Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)":
- Visto l'Accordo Stato Regioni "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali (Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011)"
  - la deliberazione n. /2013 con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi riportate, ha approvato lo schema della seguente convenzione,

convengono e stipulano quanto segue

#### **ARTICOLO 1**

#### TERMINI GENERALI DELL'ACCORDO

1.1 I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue sono definiti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219.

Alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue è garantita la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali.

- 1.2 Le tariffe di rimborso delle attività associative devono essere uniformi su tutto il territorio regionale.
- 1.3 La Regione Puglia garantisce, attraverso la Struttura Regionale di Coordinamento (CRAT) e in tutte le articolazioni organizzative del sistema trasfusionale regionale la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue ai fini della definizione, aggiornamento e monitoraggio dello stato di attuazione della presente convenzione.
- 1.4 Possono accedere alla presente convenzione esclusivamente le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/05 e dal Decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91.

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

- 2.1 La Regione Puglia, le Associazioni e le Federazioni di Donatori Volontari del sangue:
- a) promuovono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- b) promuovono l'informazione dei cittadini e la formazione dei donatori;
- c) promuovono lo sviluppo del Volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa:
- d) sostengono lo sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue;
- e) definiscono le modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale;
- f) promuovono lo sviluppo della gestione informatizzata delle attività delle Associazioni
- e Federazioni di Donatori di Sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g) promuovono la tutela del donatore intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- h) promuovono il miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue;
- i)sostengono l'inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
- j)incentivano lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai Donatori di Sangue e la valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k) definiscono durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.

#### **ARTICOLO 3**

## PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

- 3.1 La Regione Puglia garantisce la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue agli organismi preposti alla programmazione, organizzazione e funzionamento regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso rappresentanti da esse designati.
- 3.2 In particolare, tali organismi provvedono a:
- a) proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2;
- b) esprimere pareri consultivi obbligatori e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione, la regolamentazione ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale;
- c) monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali.
- 3.3 La Regione Puglia definisce altresì le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e delle Federazioni di Donatori di Sangue da esse designati nei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, degli emocomponenti, degli emoderivati e delle cellule staminali emopoietiche da sangue cordonale.

#### PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI

- 4.1 La Regione Puglia, le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, gratuita e associata del sangue e dei suoi componenti e si impegnano a mettere in atto iniziative volte all'incremento della raccolta di plasma mediante aferesi nel proprio territorio.
- 4.2 Tali attività vengono attuate attraverso:
- a) il reclutamento di nuovi donatori e la loro fidelizzazione;
- b) l'incentivazione di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria e di formazione;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni ed appropriato utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) il supporto alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, gratuita e associata del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai Donatori di Sangue ed alla popolazione in generale.

#### **ARTICOLO 5**

## ORGANIZZAZIONE DELLA CHIAMATA E DELLA RACCOLTA DI SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI GESTITE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE

- 5.1 La chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori Volontari di Sangue in base alla normativa vigente.
- 5.2 Le strutture trasfusionali regionali comunicano i risultati delle indagini cliniche e laboratoristiche ai donatori e provvedono, altresì, a comunicare all'Associazione di appartenenza, con cadenza almeno mensile, gli elenchi dei donatori sottoposti alla donazione unitamente alle informazioni di carattere generale concernente la loro idoneità.
- 5.3 In occasione della donazione i presidi ospedalieri che ospitano Strutture Trasfusionali sono tenute a mettere a disposizione dei donatori adeguati spazi gratuiti per il parcheggio delle auto.
- 5.4 La Regione Puglia concorda con le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, attraverso, in particolare:
- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze del servizio di chiamata delle Associazioni e delle Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;
- b) l'organizzazione dell'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;

- c) la gestione dell'archivio donatori, favorendo, in base alla normativa vigente e nel rispetto della normativa sulla privacy, un flusso informativo bi-direzionale volto alla costruzione di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue e le Strutture Trasfusionali di riferimento.
- 5.5 Le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento, previa autorizzazione della Regione Puglia ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale. In tal caso sarà approvato uno schema tipo di convenzione che i rappresentanti regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue sottoscriveranno con le Aziende sanitarie.
- 5.6 La Regione Puglia, sulla base dei criteri di accreditamento delle Unità di Raccolta previsti dalla normativa vigente fissa in particolare:
- a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività;
- b) le modalità di integrazione tecnica e funzionale con il Servizio Trasfusionale territorialmente competente ed i relativi standard operativi.

#### **FORMAZIONE**

6.1 La Regione Puglia e le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue perseguono, nei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto della normativa vigente, il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.
6.2 La Regione Puglia promuove il supporto, anche con eventuali risorse delle attività di cui al presente articolo.

#### **ARTICOLO 7**

#### TUTELA DEL DONATORE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

- 7.1 La Legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
- 7.2 A tale fine la Regione Puglia, nell'ambito dei rapporti convenzionali, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue per favorire:
- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il

monitoraggio del funzionamento degli appositi Comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante designato dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori di Sangue;

- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

### **ARTICOLO 8**

#### **COPERTURA ASSICURATIVA**

8.1 La Regione Puglia attraverso le Aziende Sanitarie Locali stipula, entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, al fine di garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.
8.2 Copia delle polizze assicurative dovranno essere obbligatoriamente trasmesse alla Struttura Regionale di Coordinamento e alle Associazioni e alle Federazioni firmatarie.

#### **ARTICOLO 9**

#### RAPPORTI ECONOMICI

9.1 Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori, in virtù della presente convenzione, le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere e gli Enti convenzionati garantiscono, previa rendicontazione e senza alcuna formalità burocratica regionale, il rimborso dei costi delle attività associative e della eventuale attività di raccolta (considerando l'eventualità di materiale fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento), come da seguente tabella:

ATTIVITA'		rimborsi aggiornati al 01/01/2013	
Rimborsi per le attività			
associative			
donazione di sangue	€	19,55	
donazione di plasma in aferesi	€	23,78	
donazione di piastrine in aferesi e			
multicomponent	€	28,04	
Rimborsi per attività di raccolta con materiale fornito dal Servizio trasfusionale			
raccolta sangue	€	37,81	
raccolta plasma in aferesi	€	44,31	

raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	€	44,31
multicomponent	€	44,31
Rimborsi per attività associative più raccolta con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale	rimborsi aggiornati	
sangue	€	57,35
plasma in aferesi	€	68,09
piastrine in aferesi (citoaferesi)	€	72,32

- 9.2 Le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori non si considerano prestazioni di servizio ai fini della imposta sul valore aggiunto. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di Donatori devono essere considerati debiti privilegiati e devono essere pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002.
- 9.3 Le Associazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi quando siano scaduti i termini di pagamento, entro i limiti stabiliti dal suddetto Decreto. Resta fermo che eventuale riconoscimento di tali interessi è a carico delle Aziende Sanitarie Locali senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia.
- 9.4 Gli oneri presunti rivenienti dal presente schema di convenzione, con validità triennale, pari ad €10.500.000,00 saranno a carico delle risorse delle Aziende Sanitarie Locali trasferite nell'ambito del F.S.R. sul cap. 741090, quali assegnazioni indistinte.
- 9.5 Possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti per lo sviluppo del Sistema Trasfusionale regionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. Tali accordi dovranno essere oggetto di approvazione giuntale, previa individuazione delle risorse finanziarie.

#### ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

10.1 Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge del 11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ARTICOLO 11**

#### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

- 11.1 La presente convenzione, che ha efficacia dal giorno della sottoscrizione della stessa, ha validità triennale e sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per la definizione del rinnovo.
- 11.2 I termini economici della presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula.

11.3 I rimborsi delle attività associative saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

#### **ARTICOLO 12**

#### **ESENZIONI**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n°266.

#### **ARTICOLO 13**

#### **CONTROVERSIE LEGALI**

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Bari.

#### **ARTICOLO 14**

#### **NORMA FINALE**

La Regione Puglia trasmette il presente atto convenzionale alle Aziende Sanitarie, alle Aziende ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici nonché agli IRCCS pubblici e privati del territorio regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia
(on. dott Nicola Vendola)
Il Presidente dell'Associazione AVIS Regione Puglia
(dott. Ruggiero Fiore)
II Presidente della Federazione FIDAS Regione Puglia, in nome e per conto delle Associazioni: Federazione Pugliese Donatori Sangue — FIDAS, FIDAS Leccese, FIDAS Taranto, Associazione Messapica Donatori Sangue — FIDAS
(sig. Italo Gatto)
Il Presidente della Consociazione FRATRES Regione Puglia  (prof. Vincenzo Manzo)
Il Presidente dell'Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico
(sig. Nicola Scarnera)
Il Presidente dell'Associazione Salentina Donatori Sangue
(dott. Angelo Sodo)
<del></del>
Bari, li

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 987

Recepimento Accordo Stato - Regioni "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" (Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12/2012).

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n°3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue.

Gli articoli 2,comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i) dell'Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato - Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.

Nella seduta del 20/12/2012 la Conferenza Stato - Regioni ha approvato l'Accordo "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" (Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12/2012), al fine di garantire alla citata popolazione le iniziative più efficaci da realizzare per una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui livelli essenziali di assistenza.

Si propone, pertanto, il recepimento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosti 1997, n 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ""Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" (Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12/2012), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 65 (sessantacinque) fogli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente Deliberazione deve essere notificata a cura dell'Ufficio n.3 -PAOS ai Direttori generali delle ASL, delle Aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici e privati, nonché ai legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici, al fine di garantirne una puntuale applicazione.

I Direttori Generali delle Asl dovranno provvedere alla diffusione del presente provvedimento a tutti i Distretti socio - sanitari, insistenti nel territorio di propria competenza.

## COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- 1. di recepire l'Accordo Stato Regioni "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" (Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12/2012) di cui all'Allegato A, composto da n.65 (sessantacinque) pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di notificare il presente atto, a cura dell'Ufficio n.3 Servizio PAOS, ai Direttori generali delle ASL, Aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici e privati, nonché ai legali rappresentanti degli Enti Ecclesiastici, al fine di garantirne una puntuale applicazione.

- 3. di stabilire che i Direttori Generali delle Asl provvedano alla diffusione del presente provvedimento a tutti i Distretti socio sanitari, insistenti nel territorio di propria competenza.
- 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L. R. n. 13/'94;
- di riservarsi la comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'intesa Stato -Regioni del 23 marzo 2005.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola



Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome".

Rep. Atti n. 255/CSA DEL 20/12/2012

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012:

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la lettera pervenuta in data 17 dicembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di un Accordo in questa Conferenza, il documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" che, in data 18 dicembre u.s. è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in pari data con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

#### SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

#### Considerati:

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

- il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 di "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- il Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistema di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati;
- il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modificazioni;
- la circolare del Ministero della Sanità 24 marzo 2000 n. 5, con la quale sono state fornite indicazioni applicative del menzionato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- le risultanze dei lavori del Tavolo interregionale "Immigrati e servizi sanitari", istituito nell'ambito del progetto "Promozione della salute della popolazione immigrata", promosso dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della salute, la cui realizzazione è stata affidata alla regione Marche nell'anno 2007;
- l'indagine nazionale sulla salute della popolazione immigrata, realizzata dal suddetto Tavolo e pubblicata nel marzo 2008, con la quale è stato valutato il grado di adesione delle regioni alla normativa nazionale e, in particolare, a quanto previsto dal citato D.P.R. n. 394 del 1999, che demanda alle regioni stesse l'implementazione delle modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative alla popolazione immigrata;

- il documento elaborato dal suddetto l'avolo, recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", trasmesso dal Ministro della salute al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota del 12 ottobre 2012;
- la nota del 13 dicembre 2012, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha comunicato al Ministro della salute di condividerne i contenuti, affinché lo stesso fosse oggetto di Accordo in questa Conferenza;
- che sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata;
- che è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui livelli essenziali di assistenza;
- che è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari;

#### SI CONVIENE

sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome", Allegato sub A), parte integrante del presente atto.

Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO (§ Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE

. Giampaolo Viftorio D'Andre

## **Allegato**

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome italiane

#### Indice

#### Introduzione

#### Note

- 1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea
- 1.1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti
  - 1.1.1. iscrizione obbligatoria
  - 1.1.2. iscrizione volontaria
  - 1.1.3. non iscrivibili (soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi, soggiornanti per cure mediche)
- 1.2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di soggiorno (Stranieri Temporaneamente Presenti STP)
  - 1.2.1. codice STP

### 2. Cittadini appartenenti all'Unione Europea

- 2.1. iscrizione obbligatoria
- 2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria
- 2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari comunitari)
  - 2.3.1. TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia)
  - 2.3.2. Attestazione di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari Comunitari)
- soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR (codice ENI)
- 3. Sintesi procedure (Tavole sinottiche)
- 4. Allegati
  - 4.1. Modulistica
  - 4. 2 Elenco normative di riferimento

#### Introduzione

Scopo del presente documento è di fornire, a legislazione vigente, indirizzi operativi per l'applicazione omogenea della normativa relativa all'assistenza sanitaria della popolazione straniera

L'obiettivo è quello di sistematizzare le indicazioni emanate negli anni, al fine di favorire la più corretta applicazione della normativa vigente per l'assistenza sanitaria alla popolazione immigrata e straniera in Italia, rendere omogenee nei vari territori regionali le modalità di erogazione della stessa, ridurre le difficoltà all'accesso alle prestazioni e la discrezionalità interpretativa delle regole per l'accesso alle cure che minano la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e di equità, migliorare la circolazione delle corrette informazioni tra gli operatori sanitari e semplificare il lavoro degli operatori sanitari.

Il Documento è frutto di un accurato lavoro di ricognizione delle disposizioni normative vigenti in materia del Tavolo interregionale "Immigrati e servizi sanitari", istituito nell'ambito del progetto "Promozione della salute della popolazione immigrata", promosso dal Ministero della salute, Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, la cui realizzazione è stata affidata alla regione Marche nell'anno 2007.

Il Documento raccoglie non solo le numerose indicazioni normative italiane e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati in quanto tali, ma coglie anche i principi ispiratori di tali normative e delle direttive europee.

#### Note

#### A) La condizione amministrativa degli "stranieri"

#### Gli stranieri:

- 1) se provenienti da Paesi extra-europei possono essere regolarmente presenti in quanto in possesso di permesso di soggiorno o essere presenti ma non avere un permesso di soggiorno (irregolari: in precedenza avevano un permesso di soggiorno che non hanno potuto rinnovare; clandestini: non hanno e non hanno mai avuto un permesso di soggiorno);
- 2) se provenienti da Paesi appartenenti alla Unione Europea<sup>1</sup> non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure.

Il cittadino comunitario in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o nei casi in cui viene mantenuta la residenza all'estero, allo schedario della popolazione temporanea.

#### B) Per ogni capitolo vengono:

- descritte le caratteristiche dell'assistenza (a parità o meno degli italiani)
- messe in nota le normative di riferimento
- elencati i documenti necessari per l'iscrizione (Capitolo 3, Sintesi delle procedure -Tavole sinottiche)
- · descritte le caratteristiche della partecipazione alla spesa

#### C) Acronimi

CE: Comunità Europea

D.Lgs.: Decreto Legislativo

DG RUERI: Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e per i Rapporti

Internazionali

D.M.: Decreto Ministeriale

DPCM: Decreto Presidente Consiglio Ministri DPR: Decreto Presidente della Repubblica

ENI: Europei non Iscritti

LEA: Livelli Essenziali di Assistenza

MMG: Medico di Medicina Generale

P.A.: Provincia Autonoma

Pds: Permesso di soggiorno

PSE: Permesso di Soggiorno Elettronico

SSN: Servizio Sanitario Nazionale

SSR: Servizio Sanitario Regionale

STP: Stranieri Temporaneamente Presenti

TEAM: Tessere Europea Assicurazione Malattia

T.U.: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

UE: Unione Europea

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dal 2007 i Paesi dell'UE, sono 27: Belgio, Germania ovest, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (dal 1951), Regno Unito, Irlanda e Danimarca (dal 1973), Grecia (dal 1981), Spagna e Portogallo (dal 1986), Germania est (dal 1990), Austria, Svezia e Finlandia (dal 1995), Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Ungheria (dal 2004), Bulgaria, Romania (dal 2007). Vengono inoltre applicati i regolamenti CEE a Svizzera, Islanda. Lichtenstein, Norvegia

## 1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea

### 1.1. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti

#### 1.1.1. iscrizione obbligatoria al SSR

Di seguito si specificano i **motivi del soggiorno** che determinano l'iscrizione obbligatoria al SSR ai sensi nell'art. 34, comma 1 del Testo Unico (T.U.) e successiva normativa in materia<sup>2,3</sup>:

- lavoro subordinato (anche stagionale)
- lavoro autonomo
- motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008<sup>4</sup>)
- asilo politico/rifugiato
- asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria<sup>5,6</sup>
- richiesta di protezione internazionale
- richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")<sup>7</sup>
- attesa adozione8

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verrà di seguito indicato come Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (T.U.) il D.Lgs. n. 286/1998 e le successive modifiche ed integrazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del T.U.

<sup>&</sup>quot;Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Circ. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, DGRUERI/VI/1.3.ba/9682/P del 4 maggio 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. 27 del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007,: "I titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: "Asilo umanitario: il riferimento è agli articoli del T.U. 18, comma 1 (soggiorno per motivi di protezione sociale), 19, comma 2, lettere a) e d) (divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20, comma 1 (misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40, comma 1, (stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all'assicurazione obbligatoria od all'erogazione di prestazioni sanitarie)"; DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell' art 20, comma 1del T.U.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La Convenzione di Dublino, cui aderiscono tutti gli stati membri dell'Unione Europea, la Norvegia e l'Islanda, istituisce un sistema per identificare - tramite una serie di criteri specifici - lo Stato competente per l'esame delle domande d'asilo. Tra i vari criteri vi è anche quello per cui è competente ad esaminare la domanda il primo Stato in cui giunge il richiedente. <u>Lo status giuridico del cittadino straniero a cui è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi della Convenzione di Dublino è quello di richiedente asilo (o di richiedente la protezione internazionale).</u>

Occorre rilevare che al minore straniero <u>adottato</u> o in <u>affidamento pre-adottivo</u> <u>non</u> è rilasciato aicun permesso di soggiorno (Vedi Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007). Il minore gode, tuttavia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare sin para momento dell'ingresso sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento pre-adottivo (art. 34, comma 1, L. n. 184/1983). In particolare, l'iscrizione al SSN deve avvenire con le stesse modalità previste per la prima iscrizione del minore italiano (sono cioè richiesti: documento d'identita del

- affidamento ivi compresi i minori non accompagnati<sup>9,10</sup>
- richiesta di cittadinanza
- possessori di carta di soggiorno<sup>11</sup> e soggiornanti di lungo periodo<sup>12</sup>
- familiari 13 non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR 14,15
- attesa di occupazione 16
- attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea, in attesa della definizione della pratica, per coloro cha hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)<sup>17</sup>
- minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno<sup>18,19.</sup>

genitore, stato di famiglia o autocertificazione e codice fiscale del minore (Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007).

- 12 "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del T.U. e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.
- <sup>13</sup> Art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, comma 3, e Circ. Ministero della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto.2007, dove per "familiare" si intende;
- 1) il coniuge;
- 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante
- 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).
- Per i <u>familiari a carico</u> fare riferimento al paragrafo " Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti".
- <sup>14</sup> Art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007: "i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".
- <sup>15</sup> Art. 17 del D.Lgs. n. 30/2007: "ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino europeo"
- 16 Compresi:
- gli studenti che hanno conseguito in Italia dottorato o master universitario di secondo livello, in quanto possono avere il permesso di soggiorno per 12 mesi per "attesa occupazione". Circ. Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto 2009;
- gli ultrasessantacinquenni con permesso "in attesa di occupazione" che non sono iscrivibili al Centro per l'Impiego.
- <sup>17</sup> Telex Min. S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000; nota DG Rapporti con l'Unione Europea e Internazionali, uff.VI, del 23 novembre 2009: "l'iscrizione al SSN per colf e badanti potrebbe essere effettuata in via provvisoria, con proroga fino al rilascio del permesso di soggiorno e salvo cessazione nelle ipotesi in cui si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione ...o vi sia interruzione del rapporto di lavoro".
- Si vedano anche indicazioni in tal senso delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto.
- <sup>18</sup> L. n. 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" e art. 35, comma 3, lettera b) del T.U.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art. 19, comma 2 del T.U.

<sup>10</sup> Le spese per l'accertamento dell'età sono a carico della Prefettura.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Art. 9, comma 1 del T.U. e art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999.

- genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore<sup>20,21,22</sup>
- donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede
- motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio<sup>23</sup>
- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno<sup>24</sup>
- permessi per motivi di giustizia<sup>25</sup>
- motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)<sup>26</sup>
- status di apolide<sup>27</sup>
- motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attività lavorativa
- residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- motivi di salute/umanitari (ad esclusione dei soggiornanti ai sensi dell'art. 36 del T.U.: ingresso per cure mediche). Si fa riferimento a permessi di soggiorno per motivi di salute o

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Risoluzione A7-0032/2011 dell'8 febbraio 2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22).

Art. 29, comma 6 del T.U.: "al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro".

<sup>21</sup> Art. 11 del DPR n. 394/1999.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Circ. Ministero della Salute, DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a./P del 19 luglio 2007. Il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato al compimento della maggiore età (a stranieri già regolarmente residenti) non comporta il pagamento del contributo al SSR in presenza di una precedente iscrizione a titolo obbligatorio. "La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio consente, infatti, la conservazione dell'iscrizione al SSN allo stesso titolo, cioè senza il pagamento del contributo al SSN".

Art. 1 del D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999, "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419", commi 5 e 6: "Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale". Per le prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla nazionalità, si applica il codice di esenzione F01.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Art. 11, comma 1, lettera c bis) del DPR 394/1999

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ai fini dell'iscrizione obbligatoria devono produrre un'attestazione del datore di lavoro o dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Circ. Ministero della Salute DGRUERI VI/AG4/2591 del 4 giugno 2004 e Circ. Ministero della Salute DG RUERI/VI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Lo <u>status di apolide</u> si riconosce a quelle persone che non possono dimostrare di possedere la cittadinanza di uno Stato o che non sono più trattate come cittadini dalle autorità competenti del Paese d'origine e che, conseguentemente, non fruiscono più di alcuna assistenza amministrativa, come il rilascio di documenti essenziali quali quelli d'identità o di stato civile.

motivi umanitari rilasciati in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale<sup>28</sup>,

Si sottolinea che la donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR per sé e per il bambino<sup>29</sup>. Il padre del bambino è equiparato alla madre e pertanto deve essere iscritto al SSR<sup>30</sup>.

Ai minori stranieri soggiornanti per recupero psico-fisico in alcune regioni e ospitati presso famiglie, enti o associazioni, nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea autorizzati dal Ministero della Solidarietà - Comitato per i Minori Stranieri e/o dalle Regioni, deve essere garantita l'assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno dietro esibizione da parte dell'adulto affidatario, di documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito dei suddetti Programmi.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Art. 19, comma 2, lettera d) del T.U., art. 28, comma 1, lettera c) del DPR 394/1999.

<sup>30</sup> Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000.

#### Note generali per gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti

#### Iscrizione al SSR nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno

In tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di <u>primo rilascio</u> di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno, ivi compresi coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero<sup>31</sup>.

Iscrizione al SSR e svolgimento di attività lavorativa o iscrizione ai Centri per l'impiego Le norme attualmente in vigore<sup>32</sup> affermano il principio secondo cui lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento (attuali Centri per l'Impiego), nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria (esempio: studenti con un contratto di lavoro a tempo determinato, genitore che assiste il minore...)

#### Verifica requisiti per l'iscrizione al SSR

In tutti i casi in cui il cittadino straniero è in possesso di un titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, la ASL deve procedere all'iscrizione al SSR, senza la verifica di ulteriori requisiti.

L'esibizione della certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa si rende necessaria soltanto nei casi in cui il cittadino straniero svolga attività lavorativa pur non essendo in possesso di titolo di soggiorno per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSR.

#### Residenza/Effettiva dimora

Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno)<sup>33</sup>.

La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio<sup>34</sup>. Per i richiedenti protezione internazionale, si prescinde dall'indicazione di domicilio riportato sul permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità<sup>35</sup>.

Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo.

#### Familiari a carico

"L'assistenza sanitaria spetta ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000, Telex Ministero della Salute DPS-X-40-286/98-240 del 1 aprile 2000. Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/I.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007, Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Art. 34 T.U., Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Art. 42, commi 1 e 2 del DPR n. 394/1999.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Art. 2, L. n. 1228 del 24 dicembre 1954, art. 3, commi 38 e 39 della L. 94/2009.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> La Regione Lazio ha emanato specifica nota: n. 42013/AV/09 del 5 aprile 2006.

Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al SSR è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti." (T.U., art. 34, comma 2).

Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia<sup>36</sup>:

"Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)"

#### Durata dell'iscrizione sanitaria

L'iscrizione al SSR è valida dalla data di ingresso fino alla scadenza del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno stesso in base alla norma del salvo buon fine e nell'ottica della continuità assistenziale<sup>37</sup>.

Agli stranieri regolarmente soggiornanti ed iscritti al SSR viene rilasciata, al pari dei cittadini italiani, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e trovano applicazione nei loro confronti. le norme relative alla sicurezza sociale di cui ai regolamenti Comunitari<sup>38</sup>, a parità di condizione con i cittadini italiani iscritti al SSR.

#### Iscrizione d'ufficio

Nel caso in cui, al momento della richiesta d'assistenza, lo straniero extracomunitario regolarmente presente sul territorio nazionale non abbia ancora provveduto all'iscrizione formale al SSR, le strutture sanitarie devono comunque provvedere all'erogazione dell'assistenza ed alla contestuale iscrizione d'ufficio al SSR.

"Il possesso del permesso di soggiorno fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia<sup>\*39</sup>.

#### Dichiarazioni sostitutive

I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione<sup>40</sup> e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà<sup>41</sup>,

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010. Lo stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafe o autocertificato, non definisce i familiari a carico, ma attesta unicamente le persone iscritte nella "scheda di famiglia", cioè l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di parentela, o anche semplicemente da vincoli affettivi.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Art. 42 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 modificato dall'Art. 39 del DPR n. 334 del 18 ottobre 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Regolamenti CE n. 1408 del 1971, numero 574 del 1972, nelle more del recepimento del Regolamento CE numero 883 del 2004.

<sup>39</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000

<sup>40</sup> Art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani<sup>42</sup>.

Permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.)

Il Decreto del 3 agosto 2004 del Ministero dell'Interno prevede l'adozione del titolo di soggiorno in formato elettronico (P.S.E.). Tale formato di permesso di soggiorno non sempre riporta il motivo di soggiorno e la residenza (o effettiva dimora). Pertanto gli Uffici Anagrafici delle ASL rileveranno i dati necessari all'iscrizione al SSR mediante le dichiarazioni sostitutive dell'utente.

#### **Codice Fiscale**

Il Codice Fiscale viene normalmente rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Questo può essere rilasciato anche da altri soggetti quali, ad esempio, lo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.).

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Art. 3, commi 2 e 3 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

#### 1.1.2. Iscrizione volontaria

I cittadini extra UE in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (tranne studenti e collocati alla pari che possono chiedere iscrizione volontaria anche per periodi inferiori) e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986<sup>43</sup>.

Di seguito si specificano i motivi del soggiorno che consentono l'iscrizione volontaria al SSR:

- soggiornanti per motivi di studio
- collocati alla pari44
- residenza elettiva
- personale religioso45
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato<sup>46</sup>
- familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008<sup>47 48</sup>
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR
- altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria.

Gli importi sotto riportati devono essere versati tramite conto corrente postale o F24 individuati dalla Regione o Provincia Autonoma.

Si precisa che l'iscrizione volontaria al SSR fa riferimento all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) a prescindere dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno<sup>49</sup>, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Art. 34, comma 3 del T.U. e art. 42, comma 6 DPR 394/99.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 304 del 18 maggio 1973.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Per l'iscrizione obbligatoria fare riferimento a pag. 13

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Art. 27 bis del T U., Circ. Ministero della Salute DGRUERI/ VI/1 3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Art 1, comma d), D.Lgs n. 160, 3 ottobre 2008, Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/.3.b.a/4537/P del 24 febbraio 2009, Circ. Ministero della Salute DGRUERI/VI/.3.b.a/9682 del 4 maggio 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Si vedano: Circ. Regione Lazio prot. 84775 del 17 luglio 2009, Circ. Regione Marche prot. 456561/S04/CR del 12 agosto 2009, Circ. P.A. Trentino Alto Adige prot. 23.2/5507/49465 del 27 gennaio 2010, Circ. Regione Veneto prot. 593050/50.00.04/E.900.02.15 del 27 ottobre 2009, Circ. Regione Emilia Romagna prot. PG 2010/188856 del 23 luglio 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Circ. Ministero della Salute, DGRUERI/VI/11494/I.3b.a./P del 19 luglio 2007. "...In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, il previo pagamento del contributo annuale può consentire la conservazione dell'iscrizione al SSR, nelle more della presentazione del permesso di soggiorno alla ASL da parte dell'interessato".

L'iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa corresponsione dell'importo minimo di € 387,34 ed è valida anche per i familiari a carico.

Per gli studenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo è di €149,77.

Per coloro collocati alla pari<sup>50</sup> l'importo è di € 219,49 .

Tale iscrizione (per studenti e collocati alla pari) non include eventuali familiari a carico.

Per estendere l'assistenza sanitaria ai familiari a carico, l'importo del versamento dovrà essere calcolato in base al reddito e non potrà essere inferiore a € 387,3458 <sup>51,52.</sup>

Il soggetto in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio che documenti, esibendo contratto di lavoro, lo svolgimento di attività lavorativa, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della L. n. 304. del 18 maggio 1973.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986: "L'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello d'iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 E. annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura del 4%.

L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di 387,34 E."

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

#### Note generali per gli stranieri con iscrizione volontaria

#### Residenza/Effettiva dimora

Lo straniero assicurato al SSR è iscritto, eventualmente, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per effettiva dimora si intende il luogo indicato nel permesso di soggiorno<sup>53</sup>). Il cittadino straniero è tenuto a comunicare alla ASL il cambio di residenza. La documentazione di richiesta di cambio di residenza costituisce documento valido per l'iscrizione.

#### Dichiarazioni sostitutive

I cittadini di stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione<sup>54</sup> e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà<sup>55</sup>, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani<sup>58</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Art. 42, commi 1 e 2 del DPR 394/99.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Art. 3, commi 2 e 3 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

#### 1.1.3. Stranjeri non appartenenti all'Unione Europea non iscrivibili

#### Soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi.

Agli stranieri non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc.), non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscrivibili volontariamente al SSR, vengono assicurate nelle strutture sanitarie tutte le prestazioni, urgenti e di elezione.

Le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day hospital) vengono prestate immediatamente; il pagamento avviene al momento delle dimissioni del paziente.

Le prestazioni sanitarie di elezione vengono prestate previo pagamento delle relative tariffe. Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome<sup>57</sup>

Per le eventuali prestazioni d'urgenza rimaste insolute gli oneri sono a carico del Ministero dell'Interno; pertanto l'ASL, l'Azienda Ospedaliera o le strutture accreditate devono rivolgersi per il relativo rimborso delle prestazioni erogate, all'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente<sup>58</sup>.

Rimangono salvi gli accordi internazionali che disciplinano in regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria<sup>59</sup>. Coloro che rientrano nei predetti accordi e sono portatori di specifici formulari rilasciati dallo Stato d'appartenenza, possono fruire dell'assistenza in forma diretta o nelle modalità previste in base al tipo di modello specifico per accordo o attraverso l'iscrizione al SSR e comunque previo pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con i cittadini italiani.

I paesi con cui sussistono accordi internazionali sono i seguenti:

- Argentina

Australia

Brasile

Bosnia-Erzegovina

Principato di Monaco

Macedonia Montenegro

Serbia

Repubblica di S. Marino

Capo Verde (momentaneamente sospesa) - Tunisia

- Città del Vaticano e Santa Sede

## Soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art. 36 del T.U.60

I soggiorni ai sensi dell'art. 36 del T.U. sono autorizzati in tre differenti casi:

a) Ingresso per cure in Italia dietro pagamento dei relativi oneri.

Lo straniero non appartenente all'UE che intende sottoporsi a cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli Affari Esteri, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992 e successive modifiche.

<sup>58</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Art. 35, comma 2 del T.U.

<sup>60</sup> II permesso di soggiorno per "cure mediche" rilasciato ai sensi ai sensi dell'art. 36 del T.U∴ Ingresso è soggiorno per cure mediche non da diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR. La spesa per le cure erogate è sostenuta dallo stesso paziente o ricade sul Fondo Sanitario Nazionale o Regionale nell'ambito di interventi umanitari del Ministero della Salute o delle Regioni.

- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, nel rispetto delle disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;
- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana;

Il soggiorno per cure mediche non permette l'iscrizione al SSR e le prestazioni sanitarie sono a totale carico dell'utente<sup>61</sup>.

b) Trasferimento per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Affari Esteri<sup>62</sup>.

"Tale intervento si concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due ministri. Il Ministero della Sanità, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste e a rimborsare direttamente, alle stesse strutture, l'onere delle relative prestazioni sanitarie

c) Trasferimento in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni.

Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. 27 dicembre, 1997 n. 449 le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Sanità, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

- cittadini provenienti da Paesi extra UE nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

N.B. Si sottolinea che la donna in stato di gravidanza ed il padre del bambino sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, hanno diritto al permesso di soggiorno per motivi di salute/umanitari con iscrizione obbligatoria al SSR e non per cure mediche. Analogamente dicasi per individui non espulsi dallo Stato per gravi motivi sanitari

<sup>62</sup> Art. 12, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 502/92 così come modificato da D.Lgs. 517/93.

<sup>63</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

# 1.2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea senza permesso di soggiorno (Stranieri temporaneamente Presenti - STP)

Gli Stranieri Temporaneamente Presenti, STP, sono coloro che, non essendo in regola con il permesso di soggiorno, non sono di norma iscrivibili al SSR. Per costoro la legge<sup>84</sup> prevede:

"Agli stranleri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque ESSENZIALI, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".

Sono in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989<sup>85</sup>;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale:
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focciai:
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza<sup>66</sup>.

Cure Urgenti: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

Cure Essenziali: Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)<sup>67,68,69</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Art. 35, comma 3 del T.U.

<sup>65</sup> ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. n. 176 del 27 maggio 1991.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanate con DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 1990) e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: l'individuazione delle cure essenziali è di esclusiva competenza del Ministero della Salute e l'accertamento dell'essenzialità della prestazione, come per l'urgenza, rientra nell'ambito della responsabilità del medico\*.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Per l'assistenza protesica che rientra nei LEA, le Regioni sono tenute ad individuare i percorsi più idonei per fornire le prestazioni necessarie

Si segnala che le Regioni Lazio, Piemonte hanno ricompreso le suddette prestazioni di assistenza protesica tra le cure essenziali con apposite deliberazioni, così come previsto dal DPCM 29 novembre 2001 – Conferenza Stato-Regioni 8 agosto 2001.

E' stato, altresi, affermato dalla legge il <u>principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali</u>, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso<sup>70</sup>.

Ai fini dei trapianti, compreso il trapianto di midollo osseo, considerati terapie essenziali, lo straniero STP è trattato al pari del cittadino italiano.

Le modalità di ricovero nelle strutture ospedaliere italiane sono analoghe a quelle per gli italiani (urgenti se necessario, programmate, ordinarie e in day hospital).

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria di base, il DPR n. 394/99, delega alle regioni italiane l'organizzazione dei servizi sanitari, ovvero la definizione di chi deve fornire l'assistenza sanitaria di base<sup>71</sup>:

"le regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutture in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l'accesso diretto senza prenotazione né impegnativa". Tali ipotesi organizativa di retto senza prenotazione ne impegnativa".

Ne deriva che per garantire l'assistenza essenziale le Regioni e le P.A. possono prevedere l'assegnazione al MMG e al PLS.

Per gli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno occorre far riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2011<sup>73</sup>.

### 1.2.1 Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

L'assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e di rendicontazione.

Il codice STP può essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli IRCCS.

Il codice STP è un codice identificativo composto da 16 caratteri:

- tre caratteri costituiti dalla sigla STP
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione

<sup>70</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

<sup>71</sup> Art. 43. comma 8 del DPR 394/99.

Ad oggi sono 13 le Regioni e P.A. che hanno emanato indicazioni alle proprie ASL per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria agli STP secondo quanto previsto dal DPR 394/1999 ("Indagine nazionale immigrati e servizi sanitari in Italia: le risposte dei sistemi sanitari regionali" a cura dell'Osservatorio Diseguaglianze Marche, anno 2008, (http://ods.ars.marche.it) e sono 5 le regioni e 1 P.A. ad assicurare, seppur in modo diversificato, il medico di medicina generale e/o il pediatra di libera scelta (ricerca: "La tutela della salute degli immigrati nelle politiche locali, 2010 a cura dell'Area Sanitaria della Caritas di Roma.(http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2010/09/DIRITTO\_ALLA\_SALUTE\_pdf)

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Risoluzione A7-0032/2011. Il Parlamento europeo invita gli Stati membri "ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario" (punto 5), "a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano" (punto 22).

- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

Esso viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso o può altresì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l'accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione.

Il codice STP viene rilasciato allo straniero privo di permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza (vedi allegato) e viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda le quote di partecipazione alla spesa (ticket).

# Validità e durata del codice STP

Il codice STP ha validità su tutto il territorio nazionale e durata di 6 mesi<sup>74</sup>. E' rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

# Documenti richiesti per il rilascio del codice STP

Le informazioni richieste dalla ASL/struttura sanitaria per il rilascio del codice STP sono:

- nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità.

Qualora non fosse possibile esibire un documento di identità è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'assistito<sup>75</sup>.

I dati registrati dalla ASL/struttura sanitaria sono riservati<sup>76</sup> e possono essere comunicati solo su richiesta ufficiale scritta da parte dell'autorità giudiziaria.

# Utilizzo del codice STP

Il codice STP deve essere utilizzato per:

- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche),
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate,
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate del SSR

# Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri<sup>77</sup> a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Si auspica un periodo più lungo come ha disposto la Regione Veneto che ha indicato, da tempo, come periodo di validità del Codice STP 12 mesi rinnovabili.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000: "la struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere anche in assenza di documenti d'identità alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito, non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può, in linea di principio, rimanere anonimo, ma anche ai fini degli adempimenti dell'art. 4 del DPR 394/99 e della rilevazione di casi di malattie infettive e diffusive, soggette a notifica obbligatoria".

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni.

<sup>77</sup> Cioè il costo complessivo della prestazione o del ricovero.

Lo straniero STP è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa (ticket), in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne 78.79

- le prestazioni sanitarie di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa; (quali ad esempio quelle di medicina generale, SERT, DSM, Consultori Familiari);
- le prestazione di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso secondo i criteri di esenzione già definiti per i cittadini italiani;
- le prestazioni erogate a tutela della gravidanza e della maternità;
- le prestazioni di prevenzione erogabili attraverso le articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione (piano nazionale e regionale dei vaccini, screening, prevenzione HIV<sup>80</sup>);
- le prestazioni erogabili in esenzione, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa in atto per i cittadini italiani, in presenza di patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (con consequente rilascio di Attestato di esenzione);
- età/condizione anagrafica (inferiore ai 6 o superiore ai 65 anni), alle stesse condizioni con i cittadini italiani.

Per tutte le altre situazioni (prestazioni di Il livello, di diagnosi e cura, medicina riabilitativa e preventiva, alimenti speciali, presidi specifici...) si applicano le condizioni previste per il cittadino italiano.

Qualora il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ed in possesso del codice STP, non avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione (allegato), il codice di esenzione X01 che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata<sup>81</sup>.

# Oneri delle cure erogate e rendicontazione

Gli oneri per le prestazioni sanitarie essenziali erogate<sup>82</sup>, ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa **eventualmente non versate**, sono a carico della ASL territorialmente competente per il luogo in cui le prestazioni vengono erogate<sup>83</sup> che avrà cura, pertanto di richiedere:

1) al Ministero dell'Interno il rimborso relativo all'onere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioè quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o in via ambulatoriale<sup>84</sup>;

<sup>78</sup> Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Nella Regione Puglia gli STP, avendo sottoscritto la Dichiarazione di indigenza sono equiparati ai cittadini italiani che dichiarano condizioni economiche minime per cui è prevista l'esenzione per i cittadini residenti. (DGR n. 1501, 1 agosto 2008: "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica alla delibera di DGR n. 1198 del 6 agosto 2005 e s.m.e i." – pubblicata sul BURP n. 127 del 14 agosto 2008)

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> D.M n.1 febbraio, 1991.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Allegato "Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN", D.M. del 17 marzo 2008.

<sup>82</sup> Art. 35, comma 3 del T.U., punti a - f pag. 28

<sup>83</sup> Art. 43, comma 4 del DPR 394/99

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Ai sensi del DPCM del 29 novembre 2011 e succ. le prestazioni essenziali sono comprese in tre grandi aree:

assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, tra cui profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale;

2) alla Regione il rimborso relativo all'onere delle prestazioni di cui al comma 3 dell'art 35 del T.U, punti a - f (pag. 28).

Le procedure di rimborso da inoltrare al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura vanno effettuate in forma **anonima**, mediante il codice STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso<sup>85</sup>.

# Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorità<sup>86,87,</sup>

Si segnala anche che Ministero dell'Interno ha chiarito che "per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti interenti il soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto<sup>n88</sup>.

<u>assistenza distrettuale</u> tra cui attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi sul territorio (medicina di base, assistenza farmaceutica, specialistica e diagnostica ambulatoriale, servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi, consultori, case famiglia e comunità terapeutiche); <u>assistenza ospedaliera</u>: pronto soccorso, ricovero ordinario, day hospital, assistenza in strutture per la lungo-degenza, riabilitazione.

<sup>85</sup> Art. 43, comma 5 del DPR n. 394/1999.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del T. U. <u>l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di <u>pubblica sicurezza</u>, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.</u>

La Legge 94/2009 non solo non ha modificato tale norma, ma con la modifica l'articolo 6, comma 2 del T.U. sottolinea la specificità ed eccezionalità dell'articolo 35 del T.U. stesso: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Circ. Min. dell'Interno n. 12, prot. 780/A7 del 27 novembre 2009.

<sup>88</sup> Circ. Min. dell'Interno n.19 del 7 agosto 2009.

# 2. Cittadini comunitari

- 2.1. iscrizione obbligatoria
- 2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria
- 2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie
- 2.4. soggiormanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR, - Codice ENI -

```
Gli Stati membri dell' Unione Europea (UE) sono 27 (dal 1° gennaio 2007):
Austria (AT)
Belgio (BE)
Bulgaria (BU)
Cipro (CY)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Finlandia (FI)
Francia (FR)
Germania (DE)
Grecia (EL)
Irlanda (IE)
Italia (IT)
Lettonia (LV)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Malta (MT)
Paesi Bassi - Olanda (NL)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Regno Unito (UK)
Repubblica Ceca (CZ)
Repubblica Slovacca (SK)
Romania (RO)
Slovenia (SI)
Spagna (ES)
Svezia (SE)
Ungheria (HU)
Stati che appartengono allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.) ed hanno aderito ai
Regolamenti Comunitari
Norvegia (NO)
Liechtenstein (LI)
Islanda (IS)
```

I cittadini della Svizzera (CH) sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea.

## Principali riferimenti normativi:

- Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
- Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
- Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 29 aprile 2004
- D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 6 febbraio 2007
- Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri. Commissione Europea n. 313 del 2 luglio 2009
- Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre 2009
- Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n. 883/2004
- Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di Regno Unito e Danimarca<sup>89</sup>)

### Circolari e note ministeriali

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/15645-P del 24 luglio 2009
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/005846-P/I.3.b/1 del 30 marzo 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7656- P del 28 aprile 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7672- P del 29 aprile 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/ 9004- P del 18 maggio 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/10437-P del 11 giugno 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/12647-P/I.3.b/1 del 20 luglio 2010
- Circolare Ministero della Salute DG RUERI/VI/I.3.b-b/12881 del 22 luglio 2010
- Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/13254-P del 28 luglio 2010
- Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/18839-P del 12 ottobre 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/VI/I3ba/1192 del 13 gennaio 2011
- Nota del Ministero della Salute DG PROG S/ 3020 /I.3.b/1 del 7 febbraio 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 7257 /l.3.b/1 del 19 marzo 2012.
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 7366 /l.3.b/1 del 20 marzo 2012

<sup>89</sup> Regolamento CE 1231/2010, consideranda (18) e (19)

- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 8525/I.3.b/1 del 30 marzo 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 11841 /l.3.b/1 del 10 maggio 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 17416 /l.3.b/1 del 11 luglio 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/26053/I.3.b/1 del 19 ottobre 2012

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto del cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini dell'Unione Europea non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure.

Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (o in casi specifici allo schedario della popolazione temporanea)<sup>90</sup>.

Si applica la L. n. 1228 del 24 dicembre 1954 ed il DPR n. 223 del 30 maggio 1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente).

# 2.1. Iscrizione obbligatoria

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il cittadino comunitario sarà iscritto, unitamente ai familiari (anche non cittadini dell'Unione), al SSR, a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia, nei sequenti casi<sup>91</sup>:

- 1) lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato:
  - iscrizione al SSR a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo (forma di verifica annuale della persistenza dei requisiti per l'iscrizione)<sup>92</sup>
  - iscrizione al SSR per la durata del rapporto di lavoro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato inferiore all'anno o rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del contratto, ivi compreso quello stagionale; in particolare, per i soli lavoratori stagionali, l'iscrizione può essere effettuata anche per periodi inferiori a 3 mesi.
- familiari<sup>93</sup>, anche non cittadini dell'Unione<sup>94</sup>, di lavoratori subordinati o autonomi nello Stato:
  - iscrizione al SSR di pari durata dell'iscrizione del familiare lavoratore
- 3) familiari a carico di cittadino italiano iscritto:
  - iscrizione al SSR a tempo indeterminato
- 4) residenti in possesso di "attestazione di soggiorno permanente" maturato dopo cinque anni di residenza in Italia e loro familiari che abbiano maturato individualmente il diritto di soggiorno permanente (l'unica eccezione riguarda i figli minori che vengono inseriti nello stesso attestato in quanto tale diritto discende dal genitore):

<sup>91</sup> Circ. Min. della Salute Prot. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Alcune Regioni hanno dato indicazione di iscrizione con durata annuale per i primi cinque anni o attuano forme di verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione.

<sup>93</sup> Art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007: per "familiare" si intende:

<sup>1)</sup> il coniuge;

<sup>2)</sup> il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante

<sup>3)</sup> i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;

<sup>4)</sup> gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Art. 10 del D.Lgs n. 30/2007: i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la Carta di Soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione (che diventa permanente dopo 5 anni).

Si ricorda che gli extra-comunitari possono avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del TU e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) che è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e da diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Art. 14 del D.Lgs. n.30/2007: "Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13."

Art. 17 del D. Lgs. n.30/2007: "Al familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei."

Vedere anche art. 15 del D. Lgs. n. 30/2007: le deroghe alle disposizioni relative al diritto di soggiorno permanente che può essere acquisito/maturato prima del periodo continuativo di cinque affini di soggiorno, alle condizioni ivi descritte.

- iscrizione al SSR a tempo indeterminato e senza la verifica di ulteriori requisiti
- disoccupati (già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazionale<sup>96</sup> e loro familiari) se:
  - a) stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l'Impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa<sup>97</sup>:
    - iscrizione al SSR sino a che permane lo stato di disoccupazione (forma di verifica annuale della persistenza dei requisiti per l'iscrizione);
  - b) in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l'impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa 98:
    - iscrizione al SSR per un anno dalla data di disoccupazione;
- 6) seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito:
  - iscrizione al SSR per la durata del corso di formazione;
- titolari dei formulari comunitari E106/S1, E109/S1 (ex E37), E120/S1, E121/S1 (ex E 33), SED 072<sup>99</sup>
- iscrizione al SSR per la durata della validità indicata nel formulario. La descrizione più dettagliata è riportata nella parte dei formulari;
- vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale <sup>100</sup>;
  - l'iscrizione al SSR viene formalizzata a seguito di presentazione della documentazione ed è valida per tutta la durata del programma di assistenza;
- già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio
  - mantiene l'iscrizione finché perdura lo stato di malattia o infortunio, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro (dipendente o autonomo);
- 10) iscritto alle liste di mobilità
  - mantiene l'iscrizione finché perdura il periodo di mobilità 101;

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Con l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 30/2007 vengono definite le condizioni per le quali il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il proprio status di "lavoratore subordinato o autonomo nello stato" e conseguentemente il diritto all'iscrizione al SSR.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, così come sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs n. 297 del 19 dicembre 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, così come sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs 19 n. 297 del 19 dicembre 2002.

<sup>99</sup> Per la descrizione dei formulari si rimanda al punto 2.3.2

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Art. 6, comma 4 della L. n. 17 del 26 febbraio 2007: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'UE che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo".

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Art. 15, comma 3 del D. Lgs. n. 30/2007

- detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena - iscrizione finché perdura le pena<sup>102</sup>;
- 12) genitori dell'UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989":
  - con iscrizione rinnovata ogni anno.
- 13) minori affidati a istituti o a famiglie

In presenza dei requisiti suddetti che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, i cittadini dell'Unione possono formalizzare detta iscrizione indipendentemente dalla residenza in Italia o in altro stato membro.

Art. 1 del D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999, "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419", commi 5 e 6: "Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale".

Per le prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla nazionalità, si applica il codice di esenzione F01.

### 2.2. Contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria

L'assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini dell'Unione che hanno la residenza o il soggiorno in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, cioè che non esibiscano attestati di diritto (Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, SED 072, TEAM), oppure che non abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria.

Il cittadino dell'UE, infatti, ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi, anche qualora<sup>103</sup>:

- disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti<sup>104</sup>, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un contratto di assicurazione sanitaria, (in attuazione alla normativa vigente<sup>105</sup> e con le caratteristiche riportate di seguito), privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività
  principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per
  i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
  dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare
  attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione e di un contratto di
  assicurazione sanitaria privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

Questi cittadini devono essere iscritti nelle anagrafi comunali (iscrizione anagrafica come residenti oppure, nei casi in cui mantengono la residenza in altro Stato UE, nello schedario della popolazione temporanea).

Il contratto di assicurazione sanitaria non dà diritto all'iscrizione al SSR.

Il contratto di assicurazione privata, deve avere i sequenti requisiti 106.

- essere valida in Italia,
- coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante<sup>107</sup>:
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza,
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela,
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso.

Inoltre, viene richiamata la necessità che l'interessato presenti una traduzione in italiano della polizza assicurativa.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Art. 7, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 30/2007.

La disponibilità di risorse economiche sufficienti può essere autocertificata dall'interessato (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) e per la loro quantificazione viene utilizzato il parametro dell'importo del sussidio sociale minimo (consistente in Euro 5.317,65 annui - quota per l'anno 2009) ritenuto sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare, raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari, triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro, tenendo conto anche di eventuali entrate da parte dei familiari conviventi.

Le risorse "sufficienti" possono essere periodiche, accumulate, elargite da terzi (Circolare Ministero dell'Interno, n. 18 del 21 luglio 2009).

<sup>105</sup> D.M. dell'8 ottobre 1986.

<sup>106</sup> Circolare Min. della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

<sup>107</sup> Direttiva CE n. 38/2004, art. 7, comma 1, lett. b) e c).

In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini dell'Unione che hanno la residenza anagrafica, possono provvedere alla copertura sanitaria mediante assicurazione sanitaria pubblica (in Italia iscrizione volontaria)<sup>108</sup>.

Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio. L'iscrizione volontaria può essere effettuata con il versamento degli importi previsti nel D.M. dell'8 ottobre 1986.

Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno degli Stati membri. Commissione Europea n. 13 del 2 luglio 2009 e Circ. Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009.

# 2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari comunitari)

Il Regolamento UE n. 631/2004 ha modificato notevolmente la normativa comunitaria preesistente prevedendo l'introduzione progressiva dal 1° giugno 2004 della **TEAM** (**Tessera Europea di Assicurazione Malattia**) che sostituisce i corrispondenti modelli comunitari a suo tempo rilasciati per fruire di prestazioni sanitarie in caso di temporaneo soggiorno in Stato membro diverso da quello di residenza.

Ai cittadini dell'Unione Europea assistiti da altro Stato membro<sup>109</sup>, in "temporaneo soggiorno" in Italia è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie che si rendano necessarie attraverso la **TEAM.** 

Si precisa che:

"I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza"<sup>110</sup>.

La Commissione europea ha inoltre stabilito<sup>111</sup> che lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione di non spostare la propria residenza anche per soggiorni superiori a tre mesi, "come ad esempio studenti o lavoratori distaccati o cittadini che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia in quanto mantengono il proprio centro di interessi presso lo Stato di provenienza".

In entrambi i suddetti casi di soggiorno temporaneo<sup>112</sup> (inferiore o superiore a tre mesi), il cittadino comunitario potrà utilizzare la **TEAM**<sup>113,114</sup> rilasciata dal suo paese per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo e allo stato di salute.

In questo caso non viene effettuata l'iscrizione al SSR.

La TEAM ha sostituito i modelli comunitari: E 111 (temporaneo soggiorno per turismo); E 128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati); E 110 (trasporto stradale internazionale); E 119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie).

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> E' tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino, ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, non dà diritti, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Art. 6 del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007.

<sup>111</sup> Comunicazione della commissione al parlamento Europeo e al Consiglio – COM 2009, 313 del 2 luglio 2009 "Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri".

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> In caso di soggiorno temporaneo superiore a tre mesi "deve procedersi all'iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione temporanea, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. n.1228/1954 (legge anagrafica) e art. 32 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico).

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Oppure Certificato sostitutivo provvisorio,

<sup>114</sup> Gli oneri delle prestazioni sanitarie saranno successivamente posti a carico delle competenti Istituzioni estere.

La TEAM consente al cittadino "assistito" da uno Stato membro<sup>115</sup>, che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro, di accedere <u>direttamente</u> ai servizi sanitari di quel paese, alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le <u>prestazioni necessarie sotto il profilo medico</u>, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno <sup>116,117</sup> (si tratta dei cosiddetti principi "dell'allineamento dei diritti", "dell'accesso diretto ai prestatori di cure" e del "principio di non discriminazione").

Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato (urgente, prematuro). Per l'evento parto programmato è da richiedere il modello E 112/S2. L'interruzione di gravidanza è garantita solamente se medicalmente necessaria<sup>118</sup>

Le prestazioni sanitarie (incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguenti disposizioni regionali) vengono erogate in Italia sulla base degli attestati di diritto rilasciati agli assistiti in relazione al motivo del soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure in Italia, trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o pensionati o loro familiari, infortunio sul lavoro o malattia professionale, ecc.).

Le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere<sup>119, 120</sup>.

Qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuità assistenziale e della medicina Turistica l'assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine.

La TEAM o eventuale Certificato sostitutivo provvisorio ed alcuni Formulari (E106/S1, E109/S1, E112/ S2, E120/S1 E121/S1, E123/DA1, SED S072) vengono di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, in modo da poter essere utilizzati già all'arrivo in Italia, o comunque, in caso di bisogno di assistenza sanitaria. Qualora il cittadino dell'Unione si trovi in Italia privo di attestato e, quindi, nell'impossibilità di dimostrare il diritto a fruire dell'assistenza sanitaria con oneri a

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> E' tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino non dà diritti ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.

H6 Regolamento UE n. 631/2004.

<sup>117</sup> Non dà diritto all'iscrizione al SSR né alla scelta del MMG.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> "In tal caso se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione è gratuita (salvo eventuale ticket)". Circ. Min. della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le prestazioni sanitarie sia pur necessarie ma che costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del Mod. E112/S2.

In linea di principio generale la valutazione sulla necessità delle prestazioni "sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" è effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure. Le prestazioni erogate devono essere incluse nei livelli essenziali di assistenza. Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Art. 56 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009 e Art. 57 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009.

carico della propria istituzione estera alla quale è iscritto, l'assistito è titolare della fattura di addebito per le prestazioni rese, fino alla presentazione di un certificato sostitutivo provvisorio della EHIC che garantisca sulla copertura economica delle prestazioni rese nei periodi in cui l'evento si è verificato. Tale fattura potrà essere riconsiderata solo dopo che la copertura assicurativa per i periodi necessari sia pervenuta dall'istituzione estera competente. Gli attestati possono essere richiesti alla istituzione estera competente dichiarata dal cittadino comunitario anche dalla ASL (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente)<sup>121</sup>.

Le istituzioni estere competenti attestano il diritto a fruire in Italia delle prestazioni sanitarie specificatamente previste dalla TEAM e da ciascun Formulario e si assumono l'onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate in Italia.

I Formulari hanno scopi diversi come sintetizzato di seguito.

I titolari dei Formulari E106/S2, E109/S2, E120/S1, E121/S1, SED S072 hanno diritto all'iscrizione al SSR e al MMG/PLS.

Sulla TEAM e su ogni Formulario è indicato, nell'apposito riquadro, il codice ISO dello Stato di emissione e la data di scadenza entro cui possono essere erogate le prestazioni. La prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini dell'Unione in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici e al codice fiscale, viene riportata la sigla UE, sia sul retro, predisposto per rilevare i dati dell'istituzione estera competente.

Per la richiesta dei formulari all'Istituzione estera la ASL userà il mod. E107 o S071 per richiedere E106, E109, E120, E121/S1 o S009 per richiedere E112/S2 o S044 per richiedere la TEAM o il certificato sostitutivo. Qualora la durata del soggiorno non consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate direttamente dall'assistito che potrà richiedere il rimborso al rientro nel suo paese. Qualora previsto, il ticket deve essere pagato anche in presenza di attestato e resta a carico del paziente.

# 2.3.2. Attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari Comunitari)

I Formulari, di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, vengono utilizzati per l'iscrizione al SSR di determinate categorie di cittadini dell'Unione residenti in paese (Italia o altro paese europeo) diverso da quello competente.

E 106/S1 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in paese diverso da quello competente, lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri, studenti, familiari di disoccupati.

Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E106/S1.

L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.

Va rilasciato il "documento informativo" 122; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

E109/S1 o SED S072: attestato per l'iscrizione dei familiari (dei lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno Stato diverso da quello competente.

Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E109/S1.

L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.

Va rilasciato il "documento informativo" 123; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

E 112/S2 o SED S010: attestato riguardante le cure programmate in uno Stato membro diverso da quello competente.

Le prestazioni sono erogate sulla base delle indicazioni mediche.

Non c'è l'iscrizione al SSR né la scelta del medico di medicina generale. Va rilasciato il "documento informativo" 124; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

Il mod. E112/S2 copre solo le cure per le quali è stato effettuato il trasferimento. Altre cure che si rendessero necessarie durante il temporaneo soggiorno non riferite alla patologia in questione vanno erogate attraverso la TEAM.

E 120/S1 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita, e per i loro familiari residenti in uno Stato membro diverso da quello competente.

Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E120/S1.

L'iscrizione avviene <u>con scelta del medico di medicina generale</u>. Va rilasciato il "documento informativo" <sup>125</sup>; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

E 121/S1 o SED S072: attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari residenti in uno Stato diverso da quello competente.

Durata dell'iscrizione: illimitata.

L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.

Va rilasciato il "documento informativo" 126; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

<sup>122</sup> Nota Min. della Salute DGPROGS/26053/I.3.b/1

<sup>123</sup> Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

<sup>124</sup> Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

<sup>125</sup> Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

Il medico prescelto dai titolari dei predetti modelli non deve compilare la ricetta per prestazione visita ambulatoriale" o "visita domiciliare.

E 123/DA1: attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di lavoratori subordinati o autonomi dell'Unione residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o per ricevere cure relative alla malattia professionale. Non è prevista l'iscrizione al SSR e va rilasciato il "documento informativo" e non è estendibile ai familiari a carico.

### Note generali per i comunitari

### Residenza/Effettiva dimora

Il cittadino comunitario è iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio.

### Autocertificazione

In materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i cittadini dell'Unione Europea ai cittadini italiani. Pertanto requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivenza a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, ecc., possono essere autocertificati 127.

Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).

<sup>126</sup> Nota Min della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

<sup>127</sup> Art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

### Codice Fiscale

In tutti i casi di iscrizione al SSR sia di "cittadini comunitari" che di "cittadini convenzionati" o di "cittadini stranieri" si rende necessario acquisire il numero di Codice Fiscale italiano. Gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate rilasciano, a domanda, il Codice Fiscale a tutti i cittadini italiani ed a tutti i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera su presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile.

# Familiari a carico

Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia (Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010):

"Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)"

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni; Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010

# 2.4. Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR

I cittadini dell'Unione Europea, non residenti sul territorio nazionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non possiedano attestati di diritto Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1 e SED 072, TEAM), sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata.

Se impossibilitati a pagare la prestazione perché indigenti allora dovranno autocertificare alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali e autodichiarare la propria condizione di indigenza (come da allegato)

In tal caso a tali cittadini verrà rilasciato un tesserino<sup>129</sup> attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni<sup>130</sup>, <sup>131</sup>:

- le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative 132, per malattia ed infortunio,
- sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani 133;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosì e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolali:
- f) cura prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale che, secondo quanto già avviene

Le prestazioni vengono erogate e registrate tramite il Codice Regionale nelle seguenti Regioni e P.A.: Bolzano (codice CTA), Lombardia (codice CSCS), Toscana (Codice STP), Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegria (Codice ENI).

Umbria e P.A. Trento hanno dato indicazioni per l'erogazione delle cure indifferibili ma senza codice ENI.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Con riferimento ai diritti inviolabili della Costituzione italiana che sancisce "la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti" e al "principio di non discriminazione" ai sensi dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'UE

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Circ. Min. della salute DGRUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008: "si è del parere che il D.Lgs 30/2007 debba essere armonizzato con le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 della Costituzione italiana), dai cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio sanitario Nazionale"

L'assistenza per le prestazioni essenziali e continuative viene erogata secondo le modalità individuate dalle Regioni e P.A.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Circ. Min. Salute DGRUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008 "prestazioni sanitarie relative alla tutela della maternità, all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998".

in 13 Regioni e P.A. può essere denominato ENI (Europeo Non Iscritto)<sup>134</sup>, anche ai fini della tracciabilità delle prescrizioni.

Il tesserino può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni

- o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:
- esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea,
- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesì),
- dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti.
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza,
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Il tesserino ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile.

Il tesserino può essere utilizzato per:

- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche).
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate,
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR<sup>135</sup>.

### Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Il codice ENI è un codice identificativo composto da 16 caratteri:

<sup>-</sup> tre caratteri costituiti dalla sigla ENI

<sup>-</sup> tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione

<sup>-</sup> tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice

<sup>-</sup> sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

<sup>135</sup> Circ. Min. della Salute Prot. DG RUERI/II/12712/I 3 b del 3 agosto 2007; Circ. Min. della Salute DG RUERI/II/3152-P/I.3 b/1 del 19 febbraio 2008: "di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL, contabilità separata, da cui risulti l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l'azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competente in sede comunitaria o diplomatica"

3. Sintesi delle procedure (Tavole sinottiche)

# Stranieri non appartenenti all'Unione Europea

# Iscrizione obbligatoria

# Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'Iscrizione - Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (anche ricevuta postale) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora

- Lavoro subordinato (anche stagionale)
- Lavoro autonomo
- Attesa occupazione con iscrizione al Centro per l'Impiego
- Motivi familiari/coesione familiare (con esclusione dei familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia in data successiva al 5 novembre 2008)
- Asilo politico/rifugiato
- Asilo umanitario/motivi umanitari/ protezione sussidiaria
- Richiesta di protezione internazionale
- Richiesta di asilo (anche Convenzione di Dublino)
- Status di apolide
- Richiesta di cittadinanza

# alla scadenza del Pds, estesa ai familiari a carico (per i familiari a carico si vedano la nota 13 e il nunto 1.1.1 del testo)

Iscrizione provvisoria dalla data di ingresso fino

# punto 1.1.1 del testo)

# Per coloro in possesso di Pds in corso di validità

- Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE)
- Documento di identità
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora
- Iscrizione al Centro per l'impiego (se disoccupato)

Iscrizione dalla data di ingresso fino alla scadenza del Pds, estesa ai familiari a carico (per i familiari a carico si vedano la nota 13 e il punto 1.1.1 del testo)

# Nelle more del rinnovo del Pds

- Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del soggiorno (anche ricevuta postale)
- Documento di identità
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora

Mantenimento del diritto all'iscrizione fino alla presentazione del Pds rinnovato, diritto esteso ai familiari a carico (per i familiari a carico si vedano la nota 13 e il punto 1.1.1 del

•	Familiari non comunitari a carico di	testo)
-	cittadino comunitario iscritto al SSR	
•	Minori di anni 18 non accompagnati	
•	Studio (per maggiorenni precedentemente	
•	iscritti nel permesso del genitori)	
		- Documento di identità del genitore
_	Attesa Adozione	Codice Fiscale del minore     Stato di famiglia (Autocertificazione)
•	Attesa Adozione	- Documento attestante affido o adozione /
•	Affidamento	Stato di famiglia
		Iscrizione a tempo indeterminato per l'adozione o per la durata dell'affido, dalla data di ingresso in Italia
was necessary		- Documento di identità
		- Copia documentazione comprovante
•	Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare	l'avvenuta richiesta di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Iscrizione temporanea fino alla
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		presentazione del Pds
_	Aggintanya minana ann ayalaimanta di	Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE)
•	Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa	- Documento di identità
		- Codice Fiscale (Autocertificazione)
•	Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa	- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora
		- Documentazione comprovante lo
•	Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa	svolgimento di regolare attività lavorativa
	legolale attività lavolativa	Iscrizione per la durata del contratto di
•	Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana	lavoro (o della pensione)
		- Carta di soggiorno o Ricevuta di richiesta di
•	Carta di soggiorno e soggiornanti di lungo	rilascio
	periodo	Codice Fiscale (Autocertificazione)     Residenza (Autocertificazione)
•	Carta di soggiorno permanente per "familiare di cittadino dell'Unione"	Iscrizione a tempo indeterminato, estesa ai
		turningii a variou

# Documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea Minori soggiornanti per recupero Documento di identità psicofisico Residenza (Autocertificazione del tutore) o dichiarazione di effettiva dimora Iscrizione per la durata dell'affido Attestazione dell'Istituto penitenziario o Provvedimento dell'autorità giudiziaria Codice fiscale Detenuti, detenuti in semilibertà o con Iscrizione per la durata dello stato di detenzione o delle forme alternative alla forme alternative di pena con o senza permesso di soggiorno N.B. - In base all'art. 1 del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria", tutti i detenuti e gli internati sono esentati dal pagamento del ticket (codice esenzione F01) Copia del Pds o Ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds Codice Fiscale (Autocertificazione) Giustizia / Motivi Giudiziari con Pds Residenza (Autocertificazione) o superiore a tre mesi dichiarazione di effettiva dimora Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno Copia del Pds o ricevuta di richiesta in Salute/Motivi umanitari prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del Fatta eccezione per i soggiornanti autorizzati ai soggiorno in caso di PSE) sensi dell'art. 36 del T.U. che non hanno diritto Documento di identità all'iscrizione al SSR, se il Pds è stato richiesto: Codice Fiscale (Autocertificazione) Residenza (Autocertificazione) o 1. in caso di scadenza di precedente Pds e dichiarazione di effettiva dimora sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno, estesa ai familiari a carico 2. da donne in stato di gravidanza e padre del minore, fino a sei mesi successivi

# N.B.

alla nascita del figlio cui provvedono

<sup>-</sup> Nel caso di lavoro autonomo l'ASL non è tenuta a chiedere la relativa documentazione in quanto il rilascio del Pds per lavoro autonomo avviene dopo verifica dei requisiti da parte della Questura.

Le norme attualmente in vigore (art 34 del D.Lgs 286/98 e Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000) affermano il principio secondo cui lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste dei Centri per l'Impiego, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria (esempio: studenti con un contratto di lavoro a tempo determinato, etc.). In tali casi il cittadino straniero potrà richiedere l'iscrizione obbligatoria al SSR presentando alla ASL la seguente documentazione:

- Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE)
- Documento di identità
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora
- Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa

L'iscrizione al SSR avrà la durata del contratto di lavoro.

# Iscrizione volontaria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
Motivi di Studio (con esclusione di coloro che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul Pds dei genitori)	<ul> <li>Copia del Pds o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE)</li> <li>Documento di identità</li> <li>Codice Fiscale (Autocertificazione)</li> <li>Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li> <li>Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* di €149,77 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di € 387,34 per estendere l'iscrizione ai familiari a carico</li> <li>Iscrizione di durata pari all'anno solare (gennaiodicembre), non frazionabile</li> </ul>
• Collocati alia pari	<ul> <li>Copia del Pds o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE)</li> <li>Documento di identità</li> <li>Codice Fiscale (Autocertificazione)</li> <li>Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora</li> <li>Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* di € 219,49 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di € 387,34 per estendere l'iscrizione ai familiari a carico</li> </ul>
	Iscrizione di durata pari all'anno solare (gennaio- dicembre), non frazionabile

- Residenza elettiva
- Motivi religiosi
- Stranieri che partecipano a programmi di volontariato
- Familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008
- Dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari (con esclusione del personale assunto in Italia per il quale è prevista l'iscrizione obbligatoria)
- Eventuali altre categorie individuate per esclusione con riferimento a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria

- Copia del Pds o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE)
- Documento di identità
  Codice Fiscale (Autocertificazione)
  Residenza (Autocertificazione) o
  dichiarazione di effettiva dimora
  Ricevuta versamento quota iscrizione al

Iscrizione della durata dell'anno solare (gennalo- dicembre), non frazionabile, estesa al familiari a carico

SSR\* come indicato dal D.M, 8.10.1986

# N.B.

# - \*Quota di iscrizione al SSR:

Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10,1986:

"L'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello d'iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a € 20.658,27 annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di € 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura del 4%.

L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di € 387,34. Il contributo versato è valido anche per i familiari a carico."

Per gli <u>studenti senza familiari a carico</u> e privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo è di €149,77.

Per coloro collocati alla pari senza familiari a carico l'importo è di € 219,49.

- L'iscrizione volontaria è prevista solamente per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari all'iscrizione anche per periodi inferiori e non può essere effettuata da coloro che sono in possesso di Pds per turismo, visita, affari e cure mediche.

# Ingresso e soggiorno per cure mediche

	(«««««» по технология» (««» ««««««««»»» «»» ««» ««» «»» ««» «»» ««» «»» ««» ««» «»» ««» «»» «»» «» «	тору и при у при в при в при в при
	Motivo del soggiorno	Documentazione da richiedere all'Ambasciata o Consolato italiano del Paese di provenienza
And the second s	Cure mediche	<ul> <li>dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la sua durata;</li> <li>attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30% del costo presumibile della cura;</li> <li>documentazione comprovante la possibilità di sostenere le spese di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria, nonché di rimpatrio, per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.</li> </ul>
The state of the s		Non è consentita l'iscrizione al SSR.
		Il permesso di soggiorno ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché persistono le necessità terapeutiche documentate
		The state of the s

# Senza permesso di soggiorno STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

# Tesserino STP valldo 6 mesi, rinnovabili

Codice costituito da 16 caratteri :

Tre caratteri sigla STP

Tre caratteri codice Istat della Regione

Tre caratteri codice Istat dalla Struttura emittente

Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al rilascio

# Chi rilascia il tesserino STP

- Aziende Sanitarie Locali
- Aziende Ospedaliere
- Policlinici Universitari
- IRCCS

# Utilizzo del tesserino STP

 Prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie, esami clinicostrumentali, visite specialistiche, farmaci

# Documenti richiesti dalla struttura sanitaria per il rilascio del tesserino STP

- Acquisizione delle generalità dello straniero: nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità
- Dichiarazione di indigenza mediante compilazione dell'apposito modello (allegato)

# Partecipazione alla spesa sanitaria

Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket), a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Lo straniero STP è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti prestazioni:

- Prestazioni di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa
- 2. Gravidanza e maternità
- 3. Interventi di prevenzione collettiva
- 4. Patologia
- Età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni, superiore ai 65, alle stesse condizioni degli italiani

N.B. - Qualora lo straniero STP non avesse risorse economiche sufficienti per II pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione, il codice di esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.

# N.B. Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani

# Cittadini appartenenti all'Unione Europea Iscrizione Obbligatoria

Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
<ul> <li>Documento di identità</li> <li>Copia del contratto di lavoro registrato Inps</li> <li>Codice fiscale (Autocertificazione)</li> <li>Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza</li> <li>Iscrizione a tempo indeterminato con verifica annuale, fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente</li> </ul>
- Documento di identità - Copia del contratto di lavoro registrato Inps - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza  Iscrizione per la durata del contratto di lavoro, con verifica annuale, fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente
- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di iscrizione alla Camera di commercio (o ad un albo o ordine professionale) - Dichiarazione di apertura di partita I.V.A. o apertura posizione INPS  Iscrizione annuale, rinnovabile (fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente)

Familiari cittadini dell'U.E, ivi compresi quelli a carico, di cittadino comunitario lavoratore subordinato o autonomo	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di matrimonio e/o certificato nascita per figli (autocertificazione) e/o certificazione di familiare a carico  Iscrizione pari alla durata dell'iscrizione del titolare
Familiari extra UE , ivi compresi quelli a carico, di cittadino dell'Unione lavoratore subordinato o autonomo	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - "Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE"  Iscrizione pari alla durata dell'iscrizione del Titolare - "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE"  Iscrizione a tempo indeterminato
Familiare cittadino dell'U.E. a carico di cittadino italiano, iscritto al SSR	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di familiare a carico (Autocertificazione)  Iscrizione annuale, rinnovabile fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente
Disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per oltre <u>un</u> <u>anno</u> nel territorio nazionale	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Iscrizione al Centro per l'Impiego - Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata  Iscrizione per la durata dello stato di disoccupazione involontaria, con verifica annuale della posizione
Disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per meno di	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione)

Minori non accompagnati	- Documento di identità - Decreto di affido o di pre-affido del Tribunale per i Minorenni o documentazione attestante l'affido/tutela - Codice Fiscale (Autocertificazione del tutore - Dichiarazione di ospitalità della Comunità/tutore ospitante oppure - Autocertificazione di residenza o dichiarazio di effettiva dimora
Vittime soggette alla tratta o riduzione in schiavitù ammesse a Programmi di protezione sociale	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazio di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Attestazione rilasciata dalla Questura o, nell more, dichiarazione dell'Ente che gestisce il Programma di assistenza  Iscrizione per la durata del programma di assistenza
Titolare di Attestazione di soggiorno permanente	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Attestato di soggiorno permanente - Autocertificazione di residenza
Ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione professionale	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazio di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Attestazione di iscrizione al Corso di formazione professionale (deve esserci un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito) - Copia del contratto di lavoro  Iscrizione per la durata del Corso di formazione  Iscrizione
<u>un anno</u> nel territorio nazionale	<ul> <li>Autocertificazione di residenza o dichiarazio di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza</li> <li>Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata</li> <li>Iscrizione al Centro per l'Impiego</li> <li>Iscrizione per un anno dalla data di disoccupazione involontaria</li> </ul>

# Iscrizione o mantenimento dell'iscrizione con onere a carico dell'Istituzione estera competente

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
	- Documento di identità
<ul> <li>Titolari dei formulari</li> </ul>	- Codice fiscale (Autocertificazione)
comunitari:	- Formulario comunitario
	- Autocertificazione di residenza o dichiarazione di domicilio
E106/S1/S072, E109/S1/S072 (o	E106/S1(lavoratore, studente, familiare): attestato di corso
E37), E120/S1/S072, E121/S1/S072	formazione o studio frequentato;
(o E \$3)	E109/S1 (familiare di lavoratore)
	E 120 (richiedente pensione o familiare)
	E121/S1 (pensionato o familiare di pensionato):
	Iscrizione per la durata indicata nel Formulario (a tempo indeterminato per E121/S1/S072)

# Iscrizione volontaria al SSR

# Cittadini che dispongono di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il Cittadini che dispongono - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) - Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSR, di cui al DM 8.10.86

 Studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale, privi di modello E/106/S1/S072 o di tessera TEAM

periodo di soggiorno nel

territorio nazionale

Per gli studenti si prescinde dal requisito della residenza ed è sufficiente la dichiarazione di domicilio

Motivo del soggiorno

Eccetto l'ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione professionale (vedi sezione "cittadini comunitari con diritto di iscrizione obbligatoria al SSN")

• Cittadini collocati alla pari

- Documento di identità

- Codice Fiscale (Autocertificazione)

l'iscrizione dei familiari a carico)

- Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di domicilio

Iscrizione della durata dell'anno solare dietro versamento

del contributo volontario (l'importo versato include

Documentazione richiesta dalla ASL e durata

- Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSR, pari a €149,77 ai sensi del DM 8.10.86

Iscrizione della durata dell'anno solare dietro versamento del contributo volontario (l'importo versato non include l'iscrizione dei familiari a carico)

- Documento di identità
- Codice Fiscale (Autocertificazione)
- Residenza (Autocertificazione)
- Ricevuta versamento quota di iscrizione al SSR

Iscrizione della durata dell'anno solare dietro versamento del contributo volontario (l'importo versato non include l'iscrizione dei familiari a carico)

### N.B.

- Quota di iscrizione al SSR: Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:
- Si fa presente che l'adempimento relativo alla copertura sanitaria (iscrizione volontaria al SSR o sottoscrizione di polizza assicurativa privata) costituisce un requisito necessario per la successiva iscrizione all'anagrafe dei residenti.

# Codice ENI\*

Soggiornanti comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione volontaria	
Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR	- Documento di identità - Dichiarazione di effettiva dimora - Dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti, di essere presente stabilmente da più di tre mesi sul territorio italiano, di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di istituzioni estere e di non avere polizze assicurative; - autodichiarazione di indigenza	

- \*Codice ENI: è un codice identificativo composto da 16 caratteri:
- tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla AŠL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

4.1 Modulistica

#### CITTADINI STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME RELATIVE ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO

#### CODICE S.T.P.

(L. 40/1998; D.Lgs s 286/1998; D.P.R. 394/1999; Circ. Min. Sanità n. 5/ del 24/03/2000)

Numero S T P	
COGNOME e NOME	(in stampatello)
DATA e LUOGO di NASCITA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Luogo di effettiva dimora	
VALIDO DAL	AL
Luogo	
Data	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cognome, nome, qualifica in stampatello

#### SOGGIORNANTI COMUNITARI INDIGENTI, SENZA TEAM, SENZA ATTESTAZIONE DI DIRITTO DI SOGGIORNO, SENZA REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL SSR

(Arl.	32 Costituzione Italiana, Circ. Min. Salute DO	ICE G RUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008	8)
		Numero	
COGN	IOME e NOME(in stamp	atello)	
DATA	e LUOGO di NASCITA	(	)
Luogo	di effettiva dimora	Stato	
VALID	O DAL	AL	
Luogo Data		IL FUNZIONARIO INCARICATO Cognome, nome, qualifica in stampatello	

### **DICHIARAZIONE DI INDIGENZA**

(L. 335/1995, art.3, comma 5; Circ. Min. Sanità n. 5 del 24/03/2000)

	Cognome		Nome	
Nato/a a		(		-
	Città		Stato	
Sotto la propria	responsabilità e ai	sensi di legge		
	DIG	CHIARA		
di essere priv	o di risorse econ	omiche suffici	enti.	
Luogo				
Data				
		Il Dichiarante		
;				
Identificato con				

20148	Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 19-06-2013
	4.2 Elenco normative di riferimento

#### Elenco normative di riferimento

Vengono di seguito riportati (<u>in ordine cronologico</u>) i riferimenti normativi nazionali ed europei citati nel testo

#### Riferimenti generali

Costituzione italiana, art. 32, 1948

L. n. 405, 29 luglio 1975: Istituzione dei consultori familiari

L. n. 194, 22 maggio1978, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

Convenzione di Dublino, 16 giugno 1990 Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità Europee

L. n. 176 del 27 maggio 1991;

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989

Legge costituzionale n. 3, 18 ottobre 2001: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

DPCM del 29 novembre 2001: Definizione dei livelli essenziali di assistenza

#### Stranieri non comunitari

L. n. 1228 del 24 dicembre 1954:

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

L. n. 304 del 18 maggio 1973

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969

L. n. 184, del 4 maggio 1983:

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

D.M. Sanità dell'8 ottobre 1986:

Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33

DPR n. 309 del 9 ottobre 1990;

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

D.Lgs. n. 502 del 30 del dicembre 1992:

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

D.Lgs. 517/93

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

D.Las. n. 286, del 25 luglio 1998:

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

DPR n. 394, del 31 agosto 1999:

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999:

Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419

Circolare Ministero della Salute n. 5, del 24 marzo 2000:

Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria

Telex Min. S DPS-X-40-286/98 del 3 aprile 2000

Sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000:

"Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figli"

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000:

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

D.Lgs.n. 196 del 30 giugno 2003:

Codice in materia di protezione dei dati personali

Regolamenti CE n. 1408 del 1971, numero 574 del 1972, nelle more del recepimento del Regolamento CE numero 883 del 29 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento del sistemi di sicurezza sociale

Circolare Ministero della Salute DGRUERI VI/AG4/2591 del 4 giugno 2004 DPR 31 luglio 1980, n. 681:

Assistenza sanitaria in Italia ai religiosi e alle religiose del clero che svolgono attività lavorativa all'estero e che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente ai sensi della legge 222/85 e del DPR 17 2.87, n. 33

D.Lgs. n. 3, dell'8 gennaio 2007:

Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

D.Lgs. n. 30, del 6 febbraio 2007:

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto del cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"

Direttiva Ministero dell'Interno e Ministero della Famiglia del 21 febbraio 2007:

Abolizione della richiesta del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/i.3.b.a/5719/P del 17 aprile 2007:

Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle recenti. Direttive emanate dal Ministero dell'Interno

Circolare Ministero della Salute, DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a./P del 19 luglio 2007: scrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non appartenenti all'Unione europea

Vota Ministerd della Salute DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007;

Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari, Direttiva 3872004 e D.Lgs del 3 febbraio 2007, n. 30-

Accordo intergovernativo tra il Governo Italiano e il Governo di Bielorussia sulle condizioni di risanamento dei minori bielorussi in Italia (artt. 2 e 4), anno 2007

D.Lgs. n. 251, del 19 novembre 2007:

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/1.3.b.a/20114/P del 19 novembre 2007: Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di cittadini non appartenenti all'UE in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D. Lgs 10 agosto 2007, n. 154

D.M. del 17 marzo 2008:

Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale (Allegato: Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN)

Ministero della Salute DGRUERI/VI/ 3 b a/4537/P del 24 febbraio 2009:

Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n.l60 del 3 ottobre 2008. Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/Bba/8489/P del 16 aprile 2009: Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/.3.b.a/9682 del 4 maggio 2009: Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell' articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008

L. n. 94 del 15 luglio 2009: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Circolare Ministero dell'Interno n.19 del 7 agosto 2009:

Legge n.94 del 15 luglio 2009, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile

Circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 0004820 del 27 agosto 2009: Legge 15 luglio 2009, n.94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

Circolare Ministero dell'Interno n. 12, prot. 780/A7 del 27 novembre 2009: Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme del soggiorno. Sussistenza

Risoluzione del Parlamento Europeo A7-0032/2011 dell'8 febbraio 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE

DPCM del 5 aprile 2011 emanato ai sensi dell' art 20, comma 1del T.U.. Misure umanitarie di protezione temporanea

#### Stranieri comunitari

#### Regolamenti Comunità Europea

Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)

Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)

Regolamento CE n. 631/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure

Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiomare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 29 aprile 2004

D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 6 febbraio 2007

Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri. Commissione Europea n. 313 del 2 luglio 2009

Regolamento CE n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre 2009

Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n. 883/2004

Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di Regno Unito e Danimarca

#### Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali

L. n. 1228 del 24 dicembre 1954:

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

#### D.M. dell'8 ottobre 1986:

Determinazione per l'anno 1986 del contributo per l'assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33

#### DPR n. 223 del 30 maggio 1989:

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

#### D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999:

Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419

#### D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000:

Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144

#### D.Lgs n. 297 del 19 dicembre 2002:

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

DPR n. 334 del 18 ottobre 2004:

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004:

Nuova ricetta del SSN e modalità di compilazione per l'addebito alle Istituzioni estere delle prestazioni erogate in Italia nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale

D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007:

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

L. n. 17 del 26 febbraio 2007:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa

Circolare Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007:

Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

Circolare Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007:

Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari

Nota Ministero della Salute prot. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007: Diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e D.lgs 3/02/2007 n. 30

Circolare Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007:

Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/3152-P/I.3 b/1 del 19 febbraio 2008: Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia

Circolare Ministero dell'Interno, n. 18 del 21 luglio 2009:

Direttiva d 2004/38 CE, sul diritto del cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Statì membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea. Chianmenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno"

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/15645-P del 24 luglio 2009:

Linee guida della Commissione Europea riguardo l'applicazione della Direttiva 2004/38 - Nota informativa relativa alla copertura sanitaria degli assistiti stranieri muniti di tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)

Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009: Disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni

Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293 del 1 febbraio 2010: Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2010-PF" con le relative istruzioni

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/005846-P/I.3.b/1 del 30 marzo 2010:

Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale – Emissione Tessera Europea di Assicurazione Malattia per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 7656- P del 28 aprile 2010; Nota informativa sui nuovi formulari e sulla decorrenza del loro utilizzo Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 7672- P del 29 aprile 2010:

Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, Reg. CE 883/04 (Regolamento di base), Reg. CE 987/09 (Regolamento di attuazione), Principi generali e principali innovazioni

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/ 9004- P del 18 maggio 2010:

Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale – Compilazione certificato sostitutivo provvisorio per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia.

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/10437-P del 11 giugno 2010:

Nuove decisioni e raccomandazioni della Commissione Amministrativa da applicare dal 1º maggio 2010

Nota Ministero della Salute DGRUERI/II/12647-P/I.3.b/1 del 20 luglio 2010: Documenti portabili e SEDs

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/VI/I.3.b-b/12881 del 22 luglio 2010:

Nuovi Regolamenti comunitari di sicurezza sociale 883/2004 e 987/2009 – Assistenza sanitaria ai pensionati titolari di due o più pensioni residenti in un altro Stato membro

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/II/13254/ I.3.b/1 del 28 luglio 2010:

Assistenza indiretta – Tariffazione: novità introdotte dall'art. 35 lett. B del Reg. 987/09 (ex art. 34 del Reg. CEE 574/72)

Circolare Ministero della Salute DGRUERI/II/18839/I.3.b/1 del 12 ottobre 2010: Nuova procedura per l'emissione del modello E106 (S1) per lavoratori

Nota Ministero della Salute DGRUERI/VI/I3ba/1192 del 13 gennaio 2011:

Regolamento (UE) N. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

Nota Ministero della Salute DGPROG S/ 3020 /l.3.b/1 del 7 febbraio 2012: Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: documenti portabili e SEDS

Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7257 /l.3.b/1 del 19 marzo 2012: Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione alla Svizzera

Nota Ministero della Salute DGPROGS/ 7366 /I.3.b/1 del 20 marzo 2012:

Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 8525/I.3.b/1 del 30 marzo 2012: Emissione documento portabile S1 (E106) per i lavoratori pubblici

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 11841 /l.3.b/1 del 10 maggio 2012: Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: applicazione agli Stati SEE

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/ 17416 /l.3.b/1 del 11 luglio 2012: A1 ed S1 per lavoratori - chiarimenti. 11.07.2012

Nota del Ministero della Salute DGPROGS/26053/I.3.b/1 del 19 ottobre 2012

Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009: passaggio dell'Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo. Precisazione compilazione ricetta SSN

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 988

Assegnazione statale di quota corrente del F. S. N. per le spese per la profilassi obbligatoria ed il risanamento zootecnico veterinario mediante impiego della quota corrente vincolata del fondo sanitario. Dichiarazione di accertamento per maggiori entrate. Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 42 della L. R. n. 28/2001.

L'Assessore alle Politiche del Welfare, Elena Gentile sulla base dell'istruttoria predisposta dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

L'elevato impatto economico dovuto all'applicazione sia delle misure previste dai piani nazionali, sia di quelle a carattere straordinario conseguenti le intercorrenti evoluzioni epidemiologiche verificatesi sul territorio nazionale relative alla Blu tongue (BT) e Malattia Vescicolare dei suini (MVS).

Tenendo conto del principio secondo cui è opportuno incentivare e premiare l'efficiente ed efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo delle malattie animali, espletate dalle aziende sanitarie locali, il Ministero delle Salute ripartisce annualmente alle Regioni il fondo di rotazione.

Con nota prot. n° AOO\_116/2100/ETR del 13/02/2013 il Servizio Ragioneria ha comunicato l'accreditamento della somma di € 235.937,14 reversale n. 111 del 02/09/2009 e di € 3.722,10 reversale n. 14885 del 12/02/2009 di competenza del Servizio PATP UPB 5.7.1.

Pertanto, in conseguenza della maggiore entrata complessiva di € 239.659,24 ai sensi dell'art. n. 42 della L.R. 28/01 e dell'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2012 n. 46, si rende necessario effettuare, in termini di competenza e cassa, nell'U.P.B. 5.7.1 Es. Finanziario 2013 una variazione in aumento come indicato in copertura finanziaria per un importo di € 239.659,24.

#### "COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I."

Si richiede la seguente variazione al bilancio di previsione 2013, con l'istituzione in termini di competenza e cassa:

CAP. ENTRATA U. P. B. 2.1.15	CAP. SPESA U. P. B. 5.7.1	Importo in €
2035742	751012	+ 239.659,24.
"Assegnazioni statali di quota corrente del F. S. N. per le spese di profilassi obbligatoria e di risanamento veterinario."	"Spese per la profilassi obbligatoria ed il risanamento veterinario mediante impiego della quota corrente vincolata del fondo sanitario."	

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilito dall'art. 4, comma 4 della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore proponente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio PATP,

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- a) di approvare quanto indicato in narrativa che qui si intende interamente riportato;
- b) di apportare, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2012 n. 46, la seguente variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, ammontante a € 239.659,24 e precisamente:

CAP. ENTRATA U.P.B. 2.1.15	CAP. SPESA U.P.B. 5.7.1	Importo in €
"Assegnazioni statali di quota corrente del F.S.N. per le spese di profilassi obbligatoria e di risanamento veterinario."	751012  "Spese per la profilassi obbligatoria ed il risanamento veterinario mediante impiego della quota corrente vincolata del fondo sanitario."	+ 239.659,24.

- c) di autorizzare il Dirigente del Servizio PATP ad adottare gli atti di impegno ed erogazione della somma;
- d) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 989

DGR n. 2803 del 14/12/2012 "Protocollo per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di disabilità, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tra Ministero Lavoro e Politiche Sociali e Regione Puglia" - Variazione al bilancio di previsione 2013, ai sensi dell'art. 42 della l. r. n. 28/2001, per l'iscrizione del relativo finanziamento.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione sociale, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

#### PREMESSO CHE

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 167 del 6 luglio 2010, recante regolamento per l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nell'ambito dei componenti dell'organismo è costituito un Comitato tecnico- scientifico, i cui membri sono individuati dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2010 di costituzione del predetto Osservatorio, con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti del medesimo Osservatorio;
- che, in particolare, l'articolo 3, comma 5, lettera b) della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, prevede, fra i compiti del citato Osservatorio, quello di "predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale";
- che l'articolo 3, comma 6 della legge 3 marzo 2009, n. 18, stabilisce che "al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014";
- che il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio ha deliberato, nella riunione del 13 novembre 2012, l'opportunità che le risorse relative all'annualità 2012 a valere sul capitolo di bilancio per il funzionamento dell'Osservatorio fossero utilizzate per implementare sul territorio

regionale iniziative sperimentali che accompagnassero le principali azioni individuate nel corso della stesura del citato Programma d'Azione attraverso un protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e una regione capofila;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- che il Programma di Azione si articola in 5 linee tematiche proposte al sistema delle Regioni, ta le quali scegliere le priorità di intervento per il progetto di iniziative sperimentali, come di seguito specificate:
  - Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario.
  - 2. Occupazione
  - 3. Vita indipendente
  - 4. Accessibilità e mobilità
  - 5. Scuola
  - 6. Salute
  - 7. Cooperazione internazionale
- la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 12 dicembre 2012 ha affidato alla Regione Puglia il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione delle azioni sperimentali di cui al precedente punto, per riconoscere la disponibilità espressa dalla struttura dell'assessorato al Welfare della Regione Puglia e il sistema di interventi in favore dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità già attivato dalla Regione;
- nel corso della medesima riunione la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha convenuto con il dr. Raffaele Tangorra, direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di rinviare alla fase successiva alla sottoscrizione del Protocollo di intesa con la Regione Capofila, la richiesta di manifestazione di interesse a tutte le Regioni e la scelta delle due/tre aree tematiche su cui concentrare le azioni sperimentali tra quelle proposte dal Programma di Azione approvato dal Comitato tecnico-Scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con il conseguente riparto delle risorse finanziarie disponibili per azioni e per Regioni di riferimento;

- con Del. G.R. n. 2803 del 14 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha approvato lo shcema di protocollo di intesa successivamente stipulato in data 21 dicembre 2012 tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- con nota prot. N. 41/0001256/MA004.A001 il Direttore Generale della Direzione per l'Inclusione e le Politiche Sociali ha provveduto a trasmettere il Protocollo e il Decredo del Direttore di approvazione;
- l'art. 2 del Decreto del Direttore Generale della DG Inclusione e Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali assegna Euro 500.000,00 (i.i. se dovuta) alla Regione Puglia per la realizzazione di progetti sperimentali in matewria di disabilità;
- lo stesso Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti in data 28 febbraio 2013 (Reg. 2 foglio 370).

Si rende, pertanto, necessario provvedere alla iscrizione in Bilancio delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero alla Regione Puglia per la realizzazione del Progetto, in misura pari ad Euro 500.000,00.

Si rinvia ai successivi provvedimenti della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria per la individuazione delle altre Regioni aderenti, degli interventi specifici da realizzare in coerenza con gli indirizzi dell'Osservatorio nazionale per la Disabilità.

Si propone, pertanto, di apportare, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i., in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al Bilancio di previsione per l'Anno 2013, approvato con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46, per un importo complessivo di Euro 500.000,00 corrispondente al contributo finanziario del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, per la realizzazione del Progetto "Progetti sperimentali in materia di disabilità - Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", mediante l'istituzione di un Capitolo di nuova istituzione (C.N.I.) in parte entrata, con la seguente denominazione "Contributo finanziario per il Progetto di ricerca in materia di disabilità, di cui al Protocollo MLPS - Regione Puglia" e mediante l'istituzione di un C.N.I. in parte spesa, con la seguente denominazione "Spese per la realizzazione di Progetti sperimentali in materia di disabilità - Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui al Protocollo MLPS - Regione Puglia", come di seguito indicato:

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
UPB 2.1.24	UPB 5.2.1
Cap. C.N.I.	Cap. C.N.I.
+ € 500 000 00	+ € 500 000 00

Si rinvia a successivi atti della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria per i necessari provvedimenti di impegno e di spesa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2013.

Si rinvia a successivi atti della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria per i necessari provvedimenti di impegno e di spesa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2013.

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i

Viene apportata, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i., in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al Bilancio di previsione per l'Anno 2013, approvato con legge regionale 28 dicembre 2012, n. 46, per un importo complessivo di Euro 500.000.00:

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
UPB 2.1.24	UPB 5.2.1
Cap. C.N.I.	Cap. C.N.I.
+ € 500.000,00	+ € 500.000,00

Ai successivi provvedimenti di impegno delle somme da utilizzare per gli obiettivi specificati in narrativa, si provvederà con successivi atti del competente Servizio, nel rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### **DELIBERA**

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto dell'adesione della Regione Puglia - Assessorato al Welfare al programma di azione proposto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali su mandato del Comitato tecnico-

Scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

- di **prendere atto** della avvenuta sottoscrizione del Protocollo di intesa in data 21.12.2012;
- di **approvare** l'iscrizione della somma complessiva di Euro € 500.000,00 e la conseguente variazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2013, così come descritta nella sezione "Copertura finanziaria" del presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria i provvedimenti di impegno della spesa prevista e ogni altro adempimento attuativo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 28/2001.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#### Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza

pubblica";

VISTA la legge 12 dicembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012);

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il "Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1 dicembre 2011,

concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed, in particolare, la

Tabella 4;

CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione generale per

l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale

fa parte il cap. 31,12

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 18 gennaio 2012,

annotato nelle scritture contabili dell'U.C.B., con presa d'atto n. 56 del 26/01/2012, che assegna le risorse finanziarie, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa

parte il CDR 9. Direzione generale per l'inclusione, e le politiche sociali:

VISTO al D.P.C.M. del 14 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28/11/2011

reg. 14, foglio 39, con il quale al dott. Raffaele Tangorra è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'Inclusione e le

politiche sociali;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra

pubbliche amministrazioni;

VISTO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, tra gli altri, il compito di

assicurare il coordinamento delle amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi individuati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni nonche di promuovere politiche di sostegno per le persone con

disabilità e di verificare l'attuazione della legislazione vigente in materia;

VISTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 167 del 6 luglio 2010, recante regolamento per l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nell'ambito dei componenti dell'organismo è costituito un Comitato tecnico-scientifico, i cui membri sono individuati dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2010 di costituzione del predetto Osservatorio, con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compin del medesimo Osservatorio;

VISTO

che nel corso della sessione plenaria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in data 6 luglio 2011 sono stati esplicitati i principali indirizzi di attività dell'organismo per adempiere ai compiti previsti nella citata 1.egge 3 marzo 2009, n. 18, così come individuati dal Comitato tecnico-scientifico;

VISTO

che, in particolare, l'articolo 3, comma 5, lettera *b*) della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, prevede, fra i compiti del citato Osservatorio, quello di "predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale":

VISTO

che l'articolo 3, comma 6 della legge 3 marzo 2009, n. 18, stabilisce che "al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014";

VISTO

che il Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio ha deliberato, nella riunione del 13 novembre 2012, l'opportunità che le risorse relative all'annualità 2012 a valere sul capitolo di bilancio per il funzionamento dell'Osservatorio fossero utilizzate per implementare sul territorio regionale iniziative sperimentali che accompagnassero le principali azioni individuate nel corso della stesura del citato Programma d'Azione attraverso un protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e una regione capofila;

VISTO

che la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 12 dicembre 2012 ha affidato alla Regione Puglia il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione delle azioni sperimentali di cui al precedente punto;

VISTO

il protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di disabilità, in attuazione della Convenzione delle nazioni unite di diritti delle persone con disabilità tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali e la Regione Puglia stipulato in data 21 dicembre 2012;

VISTA

infine, l'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto), riferito al citato protocollo d'intesa, con numero identificativo : 139E12001180001;

#### **DECRETA**

#### Arricolo 1

1. El approvato e reso esecutivo il Protocollo d'intesa stipulato in data 21 dicembre 2012 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia finalizzato alla realizzazione di progetti

sperimentali in materia di disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

#### Articolo 2

2. La relativa spesa, di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) comprensivo di IVA, se dovuta gravera sul capitolo 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" Missione 4 (24) "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 4.5 (24.12)-Centro di responsabilità n. 9 – "Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali" macroaggregato "funzionamento" -- iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conn per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli adempimenti di competenza.

Roma, 21/12/12

Raffaele Tangorra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 990

PO FESR 2007-2013 - Asse II "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo" - Revisione del Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 a seguito dell'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC). Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/2001.

Il Presidente della Giunta Regionale Nichi Vendola, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente con delega Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale Lorenzo Nicastro, l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità con delega Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Lavori Pubblici Giovanni Giannini e l'Assessore allo Sviluppo Economico Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Autorità di Gestione del PO FESR Puglia 2007-2013 e dal Responsabile dell'Asse II, riferisce quanto segue.

Nell'ambito del PO FESR Puglia 2007-2013, l'Asse II "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo" è orientato a promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali quale condizione per una migliore qualità della vita ed al tempo stesso criterio per orientare lo sviluppo sociale ed economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e verso modelli di produzione, consumo e ricerca in grado di sfruttare l'indotto economico ed occupazionale.

Coerentemente con quanto previsto dalle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 20072013" (approvate con DGR n. 165 del 17 febbraio 2009), con Deliberazione di Giunta Regionale n. 850, in data 26 maggio 2009 è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) dell'Asse II che definisce le modalità di attuazione e le risorse finanziarie a disposizione per ciascuna delle linee di intervento e delle singole azioni previste, con la definizione dei relativi criteri selettivi delle operazioni da ammettere a finanziamento.

Successivamente, con DGR n. 1822 del 02/08/2011 la Giunta Regionale ha modificato il

PPA e rimodulato il piano finanziario dell'Asse II del P.O. FESR Puglia 20072013, al fine di rendere coerente il quadro finanziario delle linee di intervento alle tipologie di azione attivate per il perseguimento degli obiettivi dell'Asse.

Nel corso del 2011 è stata avviata, di intesa con la Commissione Europea, l'azione per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 20072013 sulla base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011 e puntualmente concordato nel Comitato Nazionale del Quadro Strategico Nazionale (riunione del 30 marzo 2011) da tutte le Regioni, dalle Amministrazioni centrali interessate e dal partenariato economico e sociale.

Nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa comunitaria è stato predisposto il Piano di Azione Coesione (PAC), inviato il 15 novembre 2011 dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale al Commissario Europeo per la Politica Regionale. Scopo del Piano di Azione Coesione è quello di rilanciare i programmi in grave ritardo, garantendo una forte concentrazione delle risorse su quattro priorità: istruzione, agenda digitale, occupazione e ferrovie.

Nella seduta del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FESR Puglia 2007-2013 svoltasi il 15 maggio 2012, sono stati illustrati i nuovi orientamenti nazionali in tema di Piano di Azione Coesione, nonché le misure di accelerazione della spesa comunitaria definite in sede di "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria del QSN 2007-2013" con particolare riferimento alla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale ed all'individuazione di nuovi target in termini di spesa certificata che le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Comunitari sono chiamate a conseguire durante il 2012 ed il 2013.

A seguito dell'adesione della Regione al Piano di Azione Coesione, l'Autorità di Gestione ha attivato la procedura di consultazione scritta (ai sensi dell'art 7 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza) per la revisione del PO FESR 2007-2013, con nota n. prot. AOO\_165\_3460 del 9 agosto 2012, poi conclusasi positivamente e senza osservazioni decorso il termine previsto per la presentazioni delle suddette osservazioni (nota dell'Autorità di Gestione di prot. AOO\_165\_3967 del 25/09/2012).

Con la Decisione C(2012) 9313 del 6 dicembre 2012 è stata adottata da parte della Commissione Europea la proposta di modifica del PO FESR 2007-2013 della Puglia.

Nell'ambito dell'Asse II "Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo" la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale riguarda parte della linea di intervento 2.4 "Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d'impiego" con particolare riferimento a quelle destinate all'efficientamento energetico delle scuole, coerentemente con gli ambiti di intervento e le decisioni assunte in relazione al PAC. L'azione interessata è la 2.4.1 "Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale" che contribuisce al PAC per € 114.293.000.

Al fine di accelerare l'attuazione dell'Asse si rende necessaria una rimodulazione finanziaria tra linee di intervento in riduzione della quota "UE+Stato" nelle linee di intervento 2.1 "Interventi per la tutela, l'uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche" e 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e in incremento della dotazione della linea di intervento 2.3 "Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione del rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste".

Pertanto, nell'ambito delle risorse finanziarie già a disposizione dell'Asse e iscritte in bilancio con la Legge Regionale n. 4 del 30/04/2008 e successivamente rimodulate con Deliberazione di Giunta n. 1822 del 02/08/2011, si propongono alcune modifiche alle dotazioni finanziarie delle linee di intervento che tengono conto delle rimodulazioni sopra richiamate:

Linea	Quota UE-STATO Attuale	Quota UE-STATO Proposta
2.1	190.252.111,00	189.291.275,50
2.2	160.145.089,00	160.145.089,00
2.3	117.313.600,00	121.313.600,00
2.4	134.293.200,00	134.293.200,00
2.5	169.796.000,00	166.756.835,50

Inoltre, in considerazione di approfondimenti e valutazioni strategiche si propongono alcune modifiche all'interno del PPA di seguito sintetizzate:

- eliminazione dell'azione 2.4.3 "Supporto alla *governance* energetica regionale" al fine di rafforzare gli interventi previsti nell'ambito del Piano di Azione Coesione di promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale;
- azzeramento dell'azione 2.2.3 "Realizzazione di nuove opere di captazione di acque sotterranee" e relativo trasferimento dell'intera dotazione sull'azione 2.2.2 "Interventi finalizzati al recupero di risorse idriche attraverso la riabilitazione delle reti idriche di distribuzione", non perché sia venuto meno l'interesse dell'amministrazione a procedere alla ricerca e al prelievo di acque sotterranee, bensì a causa della necessità di approfondimenti e della particolare complessità e rilevanza ambientale delle attività in questione. Si precisa che, tuttavia, in ragione degli impegni assunti congiuntamente da AIP e AQP, l'attuazione di tutto quanto previsto dall'Azione 2.2.3 sarà comunque garantita con altra fonte di finanziamento e, segnatamente, a tariffa (cfr. nota prot. n. 102409/2508 del 13 settembre 2011);
- altre modifiche della dotazione finanziaria intervenute all'interno delle linee. In particolare, tra le più consistenti:
  - incremento nell'azione 2.3.2 "Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile" per migliorare gli strumenti di prevenzione, anche al fine della mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico sul territorio regionale:
  - rimodulazioni interne alla linea 2.5: decremento dell'azione 2.5.3 "Potenziamento della rete impiantistica dedicata al trattamento e valorizzazione delle frazioni rivenienti dalla raccolta differenziata. Completamento della dotazione impiantistica di base per il trattamento della frazione residuale dei rifiuti urbani" e della 2.5.5 "Azioni di informazione" in favore della 2.5.4 "Bonifica di siti di interesse nazionale e regionale inquinati". Attesa la preminente rilevanza delle operazioni di bonifica, si evidenzia che le attività da realizzarsi con le risorse delle azioni che hanno subito riduzioni verranno svolte adottando ogni criterio possibile per massimiz-

zare l'efficacia ambientale della spesa in presenza di risorse economiche minori;

 infine, vengono proposte ulteriori modifiche al P.P.A., così come da ultimo approvato con D.G.R. n. 1822 del 02/08/2011, al fine di correggere errori materiali, fornire puntuali specificazioni e adeguare il testo alla luce di intervenute modificazioni legislative.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, si propone alla Giunta Regionale di recepire nel PPA vigente le modifiche come da PO FESR approvato da ultimo con Decisione C(2012) 9313 del 6 dicembre 2012 della Commissione Europea e di apportare le variazioni per competenza e cassa, ai sensi dell'art. 42, comma 6 bis L.R. 28/01/ e dell'art. 12 L.R. 46/2012, come di seguito riportata nella sezione degli adempimenti contabili.

La proposta di modifica del PPA è stata inviata al Referente per le Pari Opportunità e all'Autorità Ambientale, così come previsto dalle Direttive approvate con DGR n. n. 165/2009 e s.m.i. In particolare, quest'ultima si è espressa con parere (note prot. n. 2570 del 12 marzo 2013 e prot. n. 567 del 25 marzo 2013), le cui osservazioni si accolgono nel PPA.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Rimodulazione ai sensi del comma 6bis dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 con eliminazione dei residui attivi e passivi di seguito riportati:

#### RIDUZIONE DEI RESIDUI

#### Parte entrata

Cancellazione per insussistenza dei seguenti residui attivi:

- UPB 4.3.27 Capitolo 2052000 "Trasferimenti per il P.O. FESR 2007-2013 quota UE Obiettivo Convergenza ", residuo attivo 2008 per € 2.352.941,18;
- UPB 4.3.28 Capitolo 2052400 "Trasferimenti per il P.O. FESR 2007-2013 quota Stato Obiettivo Convergenza", residuo attivo 2008 per € 1.647.058,82;

#### Parte spesa

 Eliminazione per insussistenza dei residui di stanziamento anno 2008 sul capitolo di spesa

- 1152010 "PO FESR 2007-2013 Linea di intervento 2.1 Interventi per la tutela, l'uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche (quota UE-Stato), per un ammontare complessivo pari a € 960.835,50 U.P.B. 2.9.9;
- Eliminazione per insussistenza delle economie vincolate da residui passivi per un ammontare pari a € 3.039.164,50 sul capitolo di spesa 1152050 "PO FESR 2007-2013 Linea di intervento 2.5 Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti (quota UE-Stato) U.P.B. 2.9.9.

#### **VARIAZIONE IN AUMENTO**

Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2013, in termini di competenza e cassa;

#### Parte entrata

- UPB 4.3.27 Capitolo 2052000 "Trasferimenti per il P.O. FESR 2007-2013 quota UE Obiettivo Convergenza" per 2.352.941,18;
- UPB 4.3.28 Capitolo 2052400 "Trasferimenti per il P.O. FESR 2007-2013 quota Stato Obiettivo Convergenza" per € 1.647.058,82.

#### Parte spesa

- UPB 2.9.9 Cap. 1152030 "PO FESR 20072013 - Spese per attuazione Asse II, Linea di intervento 2.3 Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste" (quota UE-Stato), per un ammontare pari ad € 4.000.000,00.

Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub 1), in quanto prevede procedure disciplinate dalla L.R. n. 28/01.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta Presidente della Giunta Regionale Nichi Vendola, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente con delega Ecologia, Ciclo Rifiuti e Boni-

fica, Rischio Industriale Lorenzo Nicastro, l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità con delega Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Lavori Pubblici Giovanni Giannini e l'Assessore allo Sviluppo Economico Loredana Capone;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Autorità di Gestione del PO FESR 20072013 e del Responsabile dell'Asse II;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare la nuova versione del Programma Pluriennale dell'Asse II del PO FESR 20072013 Periodo 20072013, allegato al presente atto e di esso parte integrante (Allegato n. 2) che sostituisce la precedente approvata con DGR n. 850/2009 e s.m.i;
- di demandare al Servizio Ragioneria l'effettuazione delle operazioni contabili di cui al presente provvedimento;

- di operare le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa, sul versante dell'entrata e della spesa, al bilancio di previsione 2013, secondo quanto previsto all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione:
- di autorizzare i Responsabili delle Linee di intervento dell'Asse II ad effettuare impegni e pagamenti a valere sulla U.P.B. unica 2.9.9 "PROGRAMMA OPERATIVO FESR 20072013" di pertinenza del Servizio Attuazione del Programma, per gli importi riportati nel prospetto Allegato 1;
- di comunicare la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

#### $R \quad E \quad G \quad I \quad O \quad N \quad E \qquad \qquad P \quad U \quad G \quad L \quad I \quad A$

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 – 2013

#### ALLEGATO N. 1

Variazioni in c/ competenza di bilancio di previsione 2013

	Variazioni in termini di competenza e cassa					
		ENTRATE				
U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	In diminuzione	In aumento		
4.3.27	2052000	TRASFERIMENTI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 - 2013 QUOTA UE OBIETTIVO CONVERGENZA	0,00	2.352.941,18		
4.3.28	2052400	TRASFERIMENTI PER IL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 - 2013 QUOTA STATO OBIETTIVO CONVERGENZA	0,00	1.647.058,82		
	тот	ALE	0,00	4.000.000		

Variazioni in termini di competenza e cassa				
		USCITA		
U.P.B.	Capitolo	Denominazione	In diminuzione	In aumento
2.9.9	1152030	PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE II LINEA DI INTERVENTO 2.3 INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NATURALI E DI PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO, E DI EROSIONE DELLE COSTE (QUOTA UE - STATO)	0,00	4.000.000,00
	то	TALE	0,00	4.000.000,00

Allegato n. 2

## Regione Puglia

PO FESR Puglia 2007 – 2013

ASSE II Uso Sostenibile delle risorse ambientali

Programma Pluriennale di Attuazione Periodo 2007-2013

#### PROGRAMMA DI ATTUAZIONE FESR 2007-2013

#### Asse II – Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo.

#### - Obiettivi

L'Asse II del PO FESR 2007-2013 è orientato a promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali quale condizione per una migliore qualità della vita ed al tempo stesso criterio per orientare lo sviluppo sociale ed economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e verso modelli di produzione, consumo e ricerca in grado di sfruttare l'indotto economico ed occupazionale. A tal fine il PO FESR individua due obiettivi specifici:

- 1. Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo ed livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese
- 2. Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, promuovere il risparmio energetico e migliorare l'efficienza energetica.

Gli obiettivi specifici, in sintonia con le normative di settore ai diversi livelli, regionale, nazionale e comunitario, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore (Piano di tutela delle Acque, Piano ATO, Piano di Assetto Idrogeologico, Piano regionale di gestione dei rifiuti, Piano di bonifiche, Piano energetico regionale), sono articolati in obiettivi operativi per macrosettori, come di seguito riportati:

#### TUTELA DELLE ACQUE E AMBIENTE MARINO COSTIERO

- 1a) promuovere in via ordinaria usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, attraverso la tutela quali —quantitativa, il risanamento dei corpi idrici, anche ai fini della tutela dall'inquinamento dell'ambiente marino-costiero, e il completamento del processo di costruzione di efficienti sistemi di gestione della risorsa
- 1b) creare in via ordinaria sistemi di adduzione e distribuzione integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo e regolazione, tali da gestire ponderatamente il flusso delle portate di distribuzione alle singole utenze.

#### DIFESA DEL SUOLO - SICUREZZA DELL'AMBIENTE - CAVE E MINIERE

1c) realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali a rapido innesco, (frane, alluvioni, sismi) e garantendo la tutela e il risanamento del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della Regione, attraverso il finanziamento degli interventi nelle aree che presentano i livelli massimo di rischio – definiti con i codici 3 e 4 - previsti dal PAI e dagli altri strumenti di pianificazione che saranno periodicamente definiti dalle competenti strutture regionali e locali con il supporto dell'Autorità di Bacino.

1d) proteggere il suolo e le fasce costiere dal degrado (erosione, ecc.).

#### RIFIUTI E BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

1e) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'incentivazione del riutilizzo e del riciclaggio.

#### **ENERGIA**

2a) Sviluppare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, promuovere il risparmio energetico e migliorare l'efficienza energetica (es. cogenerazione) secondo gli indirizzi generali di politica energetica e gli obiettivi specifici contenuti nel PEAR.

#### Linee di intervento

Gli obiettivi suindicati vengono perseguiti attraverso le seguenti linee di intervento:

- <u>2.1 Interventi per la tutela, l'uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche</u> (Cod. Reg. Att. 45, 46, 49)
- <u>2.2 Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica</u> (Cod. Reg. Att. 45)
- 2.3 Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste (Cod. Reg. Att. 48, 53,)
- <u>2.4 Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego</u> (Cod. Reg. Att., 40, 41, 43,)
- 2.5 Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Cod. Reg. Att. 44, 48, 50).

#### Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità delle azioni comuni alle linee di intervento sono i seguenti:

- Coerenza con gli strumenti di programmazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore
- Conformità alle normative in materia di Valutazione di impatto ambientale di Valutazione di incidenza, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- Per tutti gli interventi di importo superiore a 5,16 Meuro, saranno verificate le analisi costibenefici che dovranno rispondere ai requisiti minimi richiesti per gli studi di fattibilità di cui alla Delibera CIPE n. 106/99 del 30/06/1999.

#### - Grandi Progetti

Al momento non è individuata l'attivazione di Grandi Progetti su alcuna delle linee di intervento

#### - Progetti generatori di entrata

Le linee di intervento nell'ambito delle quali potranno essere attivati progetti generatori di entrata sono le seguenti:

- Linea di intervento 2.1 Interventi per la tutela, l'uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche
- Linea di intervento 2.2 Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica
- Linea di intervento 2.3 Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste, per la parte concernente l'Azione 2.3.4 relativa al risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive dismesse di proprietà pubblica
- Linea di intervento 2.4 Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d'impiego. Per la parte concernente il risparmio energetico e l'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale
- Linea di intervento 2.5 Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, per la parte concernente gli impianti per la gestione dei rifiuti urbani.

La linea di intervento 2.1 Interventi per la tutela, l'uso sostenibile e il risparmio delle risorse idriche è dedicata in gran parte all'attuazione del Piano di tutela della acque e quindi soprattutto ad interventi di "ambientalizzazione" del ciclo delle acque, rispetto alle specifiche condizioni e caratteristiche ambientali del territorio regionale, che possono costituire un sovracosto rispetto al servizio idrico di base ordinariamente fornito a tariffa nell'ambito del territorio nazionale e comunitario. Per detti interventi, come per alcuni specifici interventi di ambientalizzazione della linea di intervento 2.2, si dovrà procedere a valutare e inquadrare i singoli interventi in relazione alla eventuale specifica capacità di generare entrate.

Nelle more della definizione delle modalità di applicazione dell'art. 55 per i progetti "generatori di entrata", ai fini della ammissibilità delle spese al PO FESR 2007-2013 si farà riferimento al margine lordo di autofinanziamento già applicato nel periodo di programmazione precedente.

#### - <u>Completamento interventi attivati nel precedente periodo di programmazione</u>

Nell'ambito delle linee di intervento 2.1 e 2.2 potranno essere trasferiti, per il loro completamento, interventi già attivati con la misura 1.1 del POR Puglia 2000 – 2006 e non completamenti realizzati entro il 30.6.2009.

Ove detti interventi sono stati considerati "generatori di entrata", ai fini della ammissibilità delle spese al PO FESR 2007-2013 si farà riferimento al margine lordo di autofinanziamento già applicato nel periodo di programmazione precedente.

Nell'ambito della linea di intervento 2.3 potranno essere trasferiti, per il loro completamento, interventi già attivati con la misura 1.3 del POR Puglia 2000 – 2006 e non completamenti realizzati entro il 30.6.2009.

Nell'ambito della linea 2.4 potranno essere trasferiti, per il loro completamento, interventi già attivati con la misura 1.9 del POR Puglia 2000-2006, ove e soltanto se compatibili con i requisiti ed i criteri della nuova programmazione e non completamenti realizzati entro il 30.6.2009.

Nell'ambito della linea di intervento 2.5 potranno essere trasferiti, per il loro completamento, interventi già attivati con la misura 1.8 del POR Puglia 2000 – 2006 e non completamente realizzati entro il 30.6.2009.

#### - Modalità di attuazione dell'Asse

Le linee di intervento 2.1 e 2.2 sono dedicate essenzialmente all'attuazione del Piano di tutela delle acque e del Piano d'Ambito per il ciclo integrato delle acque, affidato alla programmazione dell' Autorità Idrica Pugliese ed alla realizzazione prevalente da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato. Pertanto dette specifiche linee di intervento saranno attuate in via assolutamente prevalente, attraverso procedure negoziali tra Regione, Autorità Idrica Pugliese e Soggetto Gestore del S.I.I, salvo specifiche mirate azioni rimesse all'attuazione di Comuni e Province, così come indicato nelle specifiche seguenti schede di azione

In particolare si fa riferimento ai sistemi di collettamento delle acque meteoriche la cui gestione è affidata alla competenza delle amministrazioni comunali.

La Regione applicherà l'art.55 del Regolamento CE 1083/2006 relativo ai progetti generatori di entrata al complesso degli investimenti concernenti il ciclo integrato delle risorse idriche finanziati a valere delle risorse del PO FESR Puglia 2007-2013, coerentemente con quanto concordato con i Servizi della Commissione Europea.

La linea di intervento 2.3 è dedicata in via assolutamente prioritaria alla difesa del territorio, attraverso il potenziamento delle strutture ed attività regionali e territoriali di protezione civile e soprattutto attraverso gli interventi di difesa del suolo dai rischi naturali, nonchè in parte al risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive dismesse. In tale ambito assume assoluta rilevanza la classificazione di rischio idraulico o geomorfologico dei territori definiti dall'Autorità di

Bacino con il Piano di Assetto Idrogeologico. Per la migliore efficacia dell'azione di difesa del suolo e delle coste, la linea di intervento potrà essere attuata attraverso procedure negoziali tra Regione e territori, con il necessario supporto tecnico dell'Autorità di Bacino, nell'ambito delle quali potranno essere confrontate le eventuali priorità individuate nell'ambito della programmazione strategica di area vasta.

La linea di intervento 2.4 risulta in parte già avviata attraverso un bando regionale, per quanto attiene gli aiuti alle imprese. Per la parte concernente il risparmio energetico e l'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale, la selezione degli interventi potrà intervenire prioritariamente attraverso procedure negoziali con il territorio, nell'ambito delle quali potranno essere valutate le priorità eventualmente individuate nell'ambito della proposizione dei piani stralcio della programmazione strategica di area vasta e, in subordine, mediante avviso pubblico rivolto agli enti locali. In tale ambito verrà accordata priorità agli interventi di efficientamento energetico delle scuole. Gli interventi volti alla promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale sono attuati con la riduzione del cofinanziamento nazionale in adesione al Piano di Azione e Coesione.

La linea di intervento 2.5, per la parte riferita alla strutturazione della gestione dei rifiuti urbani, trova negli ATO rifiuti (OGA) i principali interlocutori con i quali saranno sviluppate procedure negoziali per la selezione degli interventi. Nell'ambito di dette procedure potranno essere inquadrate le eventuali priorità individuate in sede di programmazione strategica di area vasta. Per la parte riferita alla bonifica dei siti inquinati di interesse regionale saranno attivate procedure negoziali con le Province e le aree vaste per la selezione degli interventi, tenuto conto delle previsioni del piano regionale delle bonifiche.

#### - Rispetto del principio "chi inquina paga"

Le azioni maggiormente interrelate all'esigenza di assicurare il rispetto del principio "chi inquina paga", sono essenzialmente riferite ai servizi relativi al ciclo delle acque, con particolare riferimento alla settore della depurazione, e al ciclo di gestione dei rifiuti. Per detti servizi ambientali, comunque soggetti a tariffazione a carico della popolazione servita, la contribuzione finanziaria è connessa al sovracosto dei servizi stessi connesso sia al miglior efficientamento degli stessi sia alle specifiche condizioni ambientali del territorio regionale.

#### - Rispetto del principio orizzontale della pari opportunità e di non discriminazione

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 e al punto 5.4.1 del Programma Operativo, il principio di pari opportunità e non discriminazione si intende rispettato qualora gli interventi siano mirati a perseguire la parità di genere e siano volti alla prevenzione di ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Nell'attuazione delle azioni previste dall'Asse si terrà conto, con riferimento alla fase di redazione di bandi e avvisi, di quanto previsto dalla Guida per l'applicazione dei principi di PO e ND, presentata dalla Referente Pari Opportunità del PO FESR durante il Comitato di Sorveglianza tenutosi l'11 maggio 2011. La guida fornisce un supporto operativo per l'applicazione del principio di pari opportunità e non discriminazione nella fase di redazione degli Avvisi pubblici, senza modificare la modalità procedurale di trasmissione preventiva e obbligatoria degli avvisi pubblici alla Referente PO del Programma, ai sensi dell'art. 10 del DPGR n°886 del 24/09/2009.

#### - Allocazione delle risorse nel periodo 2007-2013

Le risorse disponibili nel periodo 2007-2013 ammontano nel complesso a 908.000.000 € distinto nella componente PO FESR 2007-2013 e Piano di Azione e Coesione (PAC), come di seguito ripartite per ciascuna linea di intervento:

Ripartizione finanziaria P.O. FESR 2007 - 2013					
Linea	Spesa pubblica totale	UE	Stato	UE+Stato	Regione
Linea 2.1: Interventi per la tutela, l'uso sostenibile ed il risparmio delle risorse idriche	247.726.163,00	133.749.622,61	55.541.652,89	189.291.275,50	58.434.887,50
Linea 2.2: Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento , adduzione e distribuzione	179.505.037,00	113.155.480,41	46.989.608,59	160.145.089,00	19.359.948,00
Linea 2.3: Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste	144.370.600,00	85.717.887,29	35.595.712,71	121.313.600,00	23.057.000,00
Linea 2.4: Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego	20.000.200,00	12.280.975,69	5.099.870,01	17.380.845,70	2.619.354,30
Linea 2.5: Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	202.105.000,00	117.827.215,00	48.929.620,50	166.756.835,50	35.348.164,50
TOTALE	793.707.000,00	462.731.181,00	192.156.464,70	654.887.645,70	138.819.354,30

Ripartizione finanziaria Piano di Azione e Coesione						
Linea	Totale PAC	UE Stato		UE+Stato	Regione	
Linea 2.4: Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego	114.293.000,0 0	0	114.293.000,00	114.293.000,00	0	

TOTALE P.P.A.	UE	Stato	UE+Stato	Regione
908.000.000,00	462.731.181,00	306.449.464,70	769.180.645,70	138.819.354,30

#### Linea 2.1 Interventi per la tutela, l'uso sostenibile ed il risparmio delle risorse idriche.

La linea di intervento 2.1 del PO FESR riguarda interventi specifici per la tutela, l'uso sostenibile ed il risparmio delle risorse idriche. In particolare gli interventi sono quelli previsti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui all'art.121 della parte terza, sezione II del D.Lgs.152/2006 recante norme in materia di tutela ambientale.

Il suddetto Piano di Tutela, oltre ad individuare gli obiettivi di qualità ambientale da garantirsi per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, secondo le indicazioni di cui agli articoli 77 e 79 del suddetto decreto legislativo, contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento o mantenimento degli stessi, secondo specifiche cadenze temporali, nonché le misure necessarie alla tutela integrata quali-quantitativa del sistema idrico regionale.

A tal fine le azioni e gli interventi individuati prevedono la tutela qualitativa dei corpi idrici attraverso la riduzione dei carichi gravanti sui corpi idrici, la tutela quantitativa mediante la riduzione dei prelievi e l'individuazione di fonti di approvvigionamento non convenzionali, ed il controllo/monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

#### Azioni da attivare

Le azioni da attivare nel primo periodo di attuazione del PO FESR 2007-2013 sono le seguenti:

- Azione 2.1.1: Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del Servizio Idrico Integrato per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di tutela delle Acque (PTA), ai fini del raggiungimento dei target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori dell'obiettivo di servizio IV "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato".
- Azione 2.1.2: Attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi.
- Azione 2.1.3: Contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore ai 10.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.
- Azione 2.1.4: Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo.
- Azione 2.1.5: Sistemi di collettamento delle acque meteoriche

Nell'ambito della Linea di Intervento 2.1, per le Azioni 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 la Responsabilità della Linea è affidata al Servizio Tutela delle Acque.

Limitatamente all'Azione 2.1.5, in attuazione del DPGR n° 886 del 24/09/2008, in considerazione dell'attinenza dell'obiettivo operativo e delle azioni della Linea di intervento con l'incarico ordinario del dirigente, la Responsabilità della Linea è affidata al Servizio Lavori Pubblici.

#### Ripartizione finanziaria

Di seguito si riporta l'assegnazione delle risorse finanziarie alle singole azioni.

Azioni	Spesa Pubblica Totale	UE	Stato	UE + Stato	Regione
Azione 2.1.1 Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del Servizio Idrico Integrato per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di tutela delle Acque (PTA), ai	59.952.353,00	35.329.051,02	14.670.948,98	50.000.000,00	9.952.353,00

Azioni	Spesa Pubblica Totale	UE	Stato	UE + Stato	Regione
fini del raggiungimento dei target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori dell'obiettivo di servizio IV "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato".					
Azione 2.1.2 Attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi	84.917.845,18	54.434.411.47	22.604.753,03	77.039.164,50	7.878.680,68
Azione 2.1.3 Contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore ai 10.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.	10.000.000,00	7.065.810,20	2.934.189,80	10.000.000,00	0
Azione 2.1.4 Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo	12.601.200,00	8.903.768,76	3.697.431,24	12.601.200,00	0
Azione 2.1.5 Sistemi di collettamento delle acque meteoriche	80.254.764,82	28.016.581,15	11.634.329,84	39.650.911,00	40.603.853,82
Totale	247.726.163,00	133.749.622,61	55.541.652,89	189.291.275,50	58.434.887,50

Azione 2.1.1: Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del Servizio Idrico Integrato per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di tutela delle Acque (PTA), ai fini del raggiungimento dei target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori dell'obiettivo di servizio IV "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al servizio idrico integrato". L'azione prevede l'estensione del servizio idrico integrato alle aree urbane da riunire agli agglomerati esistenti in conformità al PTA

1) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: 59.952.353 Euro

#### 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Estensione del servizio idrico attraverso la realizzazione di:

- a) Reti di distribuzione idrica
- b) Reti di fognatura
- c) Collettamento dei reflui agli impianti di depurazione
- d) Ampliamento dei depuratori per il trattamento di un maggior carico in ingresso

Per tali interventi trova applicazione l'Art. 55 del regolamento CE 1083/2006 relativo, ai progetti generatori di entrate e le conseguenti spese ammissibili sono determinate attraverso il calcolo del margine lordo di autofinanziamento del Piano d'Ambito 2010-2018.

#### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

#### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia –Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Tutela delle Acque

#### 5) Soggetti beneficiari

Gestore del SII e Amministrazioni Comunali

#### 6) Destinatari finali

Enti locali- cittadini

#### 7) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno finanziate attraverso procedure negoziali tra Regione, Autorità Idrica Pugliese e Soggetto Gestore del SII

#### 8) Requisiti di ammissibilità

- Precondizione all'attuazione delle azioni incluse nella linea di intervento è ricadere nel quadro di trattamento delle acque conforme ai requisiti della normativa europea (Dir 91/271/CE) ed essere in coerenza con la progressiva attuazione della Direttiva Quadro sulle acque (Dir 2000/60/CE), inclusa l'applicazione, ove possibile, del principio del "recupero del costo pieno";
- Coerenza con gli strumenti di programmazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore, in particolare: coerenza degli interventi con il Piano di Tutela delle Acque e con il Piano d'Ambito;
- Esistenza di progettazione definitiva degli interventi.

#### 9) Criteri di selezione degli interventi

Criteri per gli interventi di tutela:

- Grado di contribuzione al raggiungimento del target dell'Obiettivo di Servizio "Servizio Idrico Integrato" con specifico riferimento all'indicatore relativo ai servizi di depurazione
- Riduzione del carico inquinante
- Incremento della popolazione, anche turistica, servita da sistemi di collettamento e depurazione completa
- Priorità agli interventi di completamento, adeguamento ed ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative negli agglomerati urbani e costieri

#### Criteri di selezione VAS

- Sostenibilità ambientale delle operazioni con particolare riferimento alla tipologia dell'opera verificata sulla base della normativa vigente
- Interventi che prevedono azioni per prevenire processi di salinizzazione delle falde idriche;
- Interventi che prevedono azioni per migliorare lo stato qualitativo dei corpi idrici;
- Misure specifiche di mitigazione dell'impatto ambientale adottate per l'ampliamento degli impianti esistenti;
- Interventi che minimizzano l'uso del suolo;
- Interventi che minimizzano l'uso di aree soggette a vincolo di natura ambientale
- Interventi ricadenti in aree sensibili o nei relativi bacini drenanti
- Valorizzazione ecologica e paesaggistica dei corpi idrici
- Inserimento paesaggistico ed ecologico degli interventi.

#### 10) Spese ammissibili

- a) Spese per l'esecuzione dei lavori
- b) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento

- c) Spese di esproprio (Art 14 commi 3-4 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- d) Spese per rilievi, accertamenti ed indagini (Art 14 comma 5 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- e) Spese generali (Art 14 comma 2 direttive attuazione P.O. 2007-2013).Il costo del personale interno del Soggetto Gestore del SII impegnato per le attività previste nella linea di Intervento 2.1 è ammissibile a finanziamento a condizione che:
- 1. non si sia già tenuto conto delle medesime spese nella determinazione della tariffa;
- 2. gli oneri dei servizi di ingegneria, nel rispetto del principio di aggiuntività delle spese sostenute, risultino ulteriori e distinti rispetto a quelli che l'AQP sostiene nell'esercizio ordinario delle proprie attività istituzionali

## Azione 2.1.2: Attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi

L'azione sostiene l'attuazione di interventi sul sistema depurazione-recapiti finale previsti dalle misure del PTA finalizzate al miglioramento della qualità dei corpi idrici ricettori. Si tratta di interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dagli adempimenti normativi volti al raggiungimento degli obblighi di qualità dei corpi idrici.

Per tali interventi non trova applicazione l'Art. 55 del regolamento CE 1083/2006 relativo ai progetti generatori di entrate.

#### 1) **Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013:** 84.917.845,18 Euro

#### 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

- a) Interventi per l'adeguamento al PTA dei sistemi di depurazione per un livello di trattamento più spinto rispetto a quello minimo previsto dalla norma
- b) Realizzazione di condotte sottomarine
- c) Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e del suolo

#### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

#### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Tutela delle Acque

#### 5) Soggetti beneficiari

Soggetto gestore del SII e Amministrazioni Comunali per le azioni a) e b) Enti e amministrazioni pubbliche, Consorzi di bonifica per l'azione c)

#### 6) Destinatari finali

Enti locali – cittadini

#### 7) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno finanziate attraverso procedure negoziali tra Regione, Soggetto gestore del SII, Autorità Idrica Pugliese ed i Comuni interessati dagli interventi.

#### 8) Requisiti di ammissibilità

- Precondizione all'attuazione delle azioni incluse nella linea di intervento è ricadere nel quadro di trattamento delle acque conforme ai requisiti della normativa europea (Dir 91/271/CE) ed essere in coerenza con la progressiva attuazione della Direttiva Quadro sulle acque (Dir 2000/60/CE), inclusa l'applicazione, ove possibile, del principio del "recupero del costo pieno";
- Coerenza con gli strumenti di programmazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore, in particolare: coerenza degli interventi con il Piano di Tutela delle Acque e con il Piano d'Ambito
- Esistenza di progettazione definitiva degli interventi

#### 9) Criteri di selezione degli interventi

Criteri per gli interventi di tutela:

- Grado di contribuzione al raggiungimento del target dell'Obiettivo di Servizio "Servizio Idrico Integrato" con specifico riferimento all'indicatore relativo ai servizi di depurazione
- Ricadute sui livelli di risparmio idrico
- Riduzione del carico inquinante
- Incremento della popolazione, anche turistica, servita da sistemi di collettamento e depurazione completa
- Priorità agli interventi di completamento, adeguamento ed ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative negli agglomerati urbani e costieri

#### Criteri di selezione VAS

- Sostenibilità ambientale delle operazioni con particolare riferimento alla tipologia dell'opera verificata sulla base della normativa vigente
- Introduzione di sistemi innovativi finalizzati al risparmio idrico e/o al riuso della risorsa idrica con la presenza di sistemi di monitoraggio;
- Interventi che prevedono azioni per prevenire processi di salinizzazione delle falde idriche;
- Interventi che prevedono azioni per migliorare lo stato qualitativo dei corpi idrici;
- Misure specifiche di mitigazione dell'impatto ambientale adottate per la realizzazione e/o ampliamento degli impianti.
- Interventi che minimizzano l'uso del suolo;
- Interventi che riducono (modifica dell'esistente) o minimizzano (nuova realizzazione) il consumo energetico unitario
- Interventi che minimizzano l'uso di aree soggette a vincolo di natura ambientale
- Interventi ricadenti in aree sensibili o nei relativi bacini drenanti
- Valorizzazione ecologica e paesaggistica dei corpi idrici
- Inserimento paesaggistico ed ecologico degli interventi

#### 10) Spese ammissibili

- a) Spese per l'esecuzione dei lavori
- b) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento
- c) Spese di esproprio (Art 14 commi 3-4 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- d) Spese per rilievi, accertamenti ed indagini (Art 14 comma 5 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- e) Spese generali (Art 14 comma 2 direttive attuazione P.O. 2007-2013).

Il costo del personale interno del Soggetto Gestore del SII impegnato per le attività previste nella linea di Intervento 2.1 è ammissibile a finanziamento a condizione che:

- 1. non si sia già tenuto conto delle medesime spese nella determinazione della tariffa;
- 2. gli oneri dei servizi di ingegneria, nel rispetto del principio di aggiuntività delle spese sostenute, risultino ulteriori e distinti rispetto a quelli che l'AQP sostiene nell'esercizio ordinario delle proprie attività istituzionali.

# Azione 2.1.3: Contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriati per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore ai 10.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.

L'azione sostiene interventi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriati di reflui provenienti da attività residenziali, di servizi e di micro-imprese manufatturiere isolate, di consistenza inferiore a 10.000 A.E. non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA nonché di iniziative volte al recupero di acqua anche piovana.

#### **1) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013:** 10.000.000,00 Euro

#### 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriati di reflui provenienti da attività residenziali, di servizi e di micro e piccole-imprese manifatturiere (sino a 50 addetti) isolate non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA nonché di iniziative volte al recupero di acqua anche piovana.

Il contributo pubblico non potrà eccedere il 50% dell'investimento complessivo e, in ogni caso, l'importo di 80.000,00 euro. Detto contributo rientra nell'ambito degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/06 così come disciplinato dal regolamento regionale n. 2 del 31/01/2012, così come modificato dal R.R. n. 19 del 20/08/2012.

#### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

#### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Tutela – Servizio Tutela delle Acque

#### 5) Soggetti beneficiari

Soggetti privati e/o persone fisiche, imprese e/o persone giuridiche

#### 6) Destinatari finali

Cittadini ed imprese

#### 7) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative sono finanziate attraverso procedure negoziali tra Regione e Province da realizzare attraverso un'apposita convenzione concernente le modalità ed i criteri per la definizione degli avvisi pubblici, nonché le modalità di trasferimento delle risorse dalla Regione alle amministrazioni provinciali. A seguito di tale convenzione, le Province predispongono specifici avvisi pubblici per la candidatura e selezione dei progetti. La Regione assegna le risorse finanziarie a ciascuna Provincia sulla base degli abitanti equivalenti (rif. ISTAT 2009) relativi a:

- popolazione residente in case sparse;
- abitanti in seconda abitazione;
- servizi di ristorazione;
- attività manifatturiere esercitate da micro e piccole-imprese (sino a 50 addetti)

Le somme non utilizzate per carenza di domande di finanziamento in una Provincia saranno ripartite tra le restanti che abbiano assorbito le somme assegnate.

# 8) Requisiti di ammissibilità

- Precondizione all'attuazione delle azioni incluse nella linea di intervento è ricadere nel quadro di trattamento delle acque conforme ai requisiti della normativa europea (Dir 91/271/CE) ed essere in coerenza con la progressiva attuazione della Direttiva Quadro sulle acque (Dir 2000/60/CE), inclusa l'applicazione, ove possibile, del principio del "recupero del costo pieno";
- Coerenza con il Piano di Tutela delle Acque;
- Rispetto delle regolamentazioni regionali in materia di trattamento appropriato di reflui provenienti da utenze isolate;
- Regolarità urbanistica degli immobili

# 9) Criteri di selezione degli interventi

Criteri per gli interventi di tutela:

- Introduzione di sistemi innovativi finalizzati al risparmio idrico e/o al recupero della risorsa idrica con eventuale presenza di sistemi di monitoraggio
- Sostenibilità gestionale e finanziaria dell'intervento
- Riduzione del carico inquinante
- Misure specifiche di mitigazione dell'impatto ambientale adottate per la realizzazione e/o ampliamento di sistemi di trattamento
- Interventi che minimizzano l'uso del suolo
- Interventi ricadenti in aree sensibili o nei relativi bacini drenanti
- Inserimento paesaggistico degli interventi
- Riduzione dell'emungimento da acque sotterranee

### Criteri di selezione VAS

- Sostenibilità ambientale delle operazioni con particolare riferimento alla tipologia dell'opera verificata sulla base della normativa vigente
- Interventi che prevedono azioni per prevenire processi di salinizzazione delle falde idriche;
- Interventi che prevedono azioni per migliorare lo stato qualitativo dei corpi idrici;
- Interventi che minimizzano l'uso di aree soggette a vincolo di natura ambientale
- Valorizzazione ecologica e paesaggistica dei corpi idrici

# 10) Spese ammissibili

- a) Spese per l'esecuzione dei lavori
- b) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento
- c) Spese generali in misura non superiore al 4% di cui ai punti precedenti

# Azione 2.1.4: Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo

L'azione è finalizzata al miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo

### **1) Dotazione finanziaria dell'azione** 2007-2013: 12.601.200,00 Euro

### 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Nell'ambito dell'azione saranno sviluppati i seguenti servizi:

- Servizio di monitoraggio dei corpi idrici
- Servizio di monitoraggio dei sistemi fognari
- Servizi di monitoraggio dell'attuazione del PTA e relativo aggiornamento
- Piano di spandimento delle acque di vegetazione
- Piano di Azione Nitrati
- Catasto degli scarichi idrici
- Servizi di informazione legati al PTA e alle applicazione delle direttive in materia di tutela;
- Catasto delle utenze non ricompresse negli agglomerati previsti dal PTA

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

# 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche Servizio Tutela delle Acque

# 5) Soggetti beneficiari

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Tutela delle Acque, Enti locali, Gestore SII, Autorità Idrica Pugliese, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA, Enti/Istituti pubblici di Ricerca e/o Università

### 6) Destinatari finali

Regione, enti locali ed amministrazioni pubbliche, Soggetto Gestore del SII

# 7) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno finanziate prioritariamente attraverso procedure negoziali, ovvero attraverso specifici Bandi e avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

### 8) Requisiti di ammissibilità

- Precondizione all'attuazione delle azioni incluse nella linea di intervento è ricadere nel quadro di trattamento delle acque conforme ai requisiti della normativa europea (Dir 91/271/CE) ed essere in coerenza con la progressiva attuazione della Direttiva Quadro sulle acque (Dir 2000/60/CE), inclusa l'applicazione, ove possibile, del principio del "recupero del costo pieno";
- Coerenza con il Piano di Tutela delle Acque

# 9) Criteri di selezione degli interventi

Criteri per gli interventi di tutela:

- Contributo al raggiungimento dei target dell'Obiettivo di Servizio "Servizio Idrico Integrato" con specifico riferimento all'indicatore relativo ai servizi di depurazione ed all'indicatore relativo alla riduzione delle perdite
- Ricadute sui livelli di risparmio idrico
- Riduzione del carico inquinante

• Qualità della proposta

### 10) Spese ammissibili

a) Costi relativi al personale interno;

Il costo del personale interno del soggetto gestore del SII è ammissibile a finanziamento a condizione che:

- 1. non si sia già tenuto conto delle medesime spese nella determinazione della tariffa;
- 2.gli oneri dei servizi di ingegneria, nel rispetto del principio di aggiuntività delle spese sostenute, risultino ulteriori e distinti rispetto a quelli che l'AQP sostiene nell'esercizio ordinario delle proprie attività istituzionali.
- b) Costi relativi ai consulenti esterni integrati nella struttura operativa;
- c) Altre voci di costo.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi e consulenze specifiche per la realizzazione delle attività;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento degli obiettivi;
- azioni di comunicazione e promozione;
- viaggi e spese di missione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- costi sostenuti per la gestione delle commesse, debitamente rendicontati ed entro il limite massimo del 5% della voce complessiva "altri costi".

# Azione 2.1.5: Sistemi di collettamento delle acque meteoriche

Il Decreto legislativo n.152 del 11 maggio 1999 e il successivo Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, ora vigente, che dettano "Norme in materia di ambiente", entrambi, al Capo III del Titolo III ("Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi") dispongono, tra l'altro, che le Regioni procedono a disciplinare i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione in tutti i casi in cui vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostante pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Tali aspetti, in ambito regionale, sono stati disciplinati dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia con il Piano Direttore approvato con Decreto n. 191/CD/A del 13 giugno 2002 e dalla Regione Puglia con il Piano di tutela delle acque, ora vigente, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.833 del 19 giugno 2007 e definitivamente approvato con delibera del Consiglio regionale n.230 del 20 ottobre 2009.

La programmazione degli interventi sui sistemi di collettamento differenziato per le acque meteoriche è stata avviata con la precedente programmazione comunitaria 2000-2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" del 13 marzo 2003 e dei successivi primo e secondo Atto Integrativo, rispettivamente in data 31 ottobre 2006 e 29 novembre 2007.

Nel territorio regionale sussiste la necessità di garantire una adeguata protezione dagli allagamenti, di attuare la separazione di reti pluviali dalle reti fognarie per assicurarne la migliore funzionalità, e di garantire, nel contempo, la infiltrazione di acque meteoriche ai fini del mantenimento del bilancio idrico in presenza di estese impermeabilizzazioni del suolo legate all'antropizzazione del territorio. Gli scarichi di acque meteoriche non trattati presentano tuttavia un impatto potenziale non trascurabile su diverse componenti ambientali quali, ad esempio, suolo e sottosuolo, ecosistemi naturali ed, ovviamente, ambiente idrico. I corpi idrici maggiormente esposti ad eventuali veicolazioni di inquinanti sono le aree costiere e, soprattutto, i corpi idrici sotterranei.

Per quanto concerne il sottosuolo e la falda sotterranea, è da rilevare che la Puglia è caratterizzata dalla presenza di estesi bacini endoreici (bacini nei quali il sottosuolo e la falda sottostante rappresentano il naturale recapito delle acque meteoriche).

In questi casi, essendo comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee e attesa l'assenza di un reticolo idrico significativo che allontana gli scarichi dal bacino, la soluzione di norma accettabile sotto il profilo tecnico-economico consiste in trattamenti adeguati delle acque di dilavamento e di prima pioggia e nel recapito degli scarichi sul suolo.

# **1)Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013:** 80.254.764,82 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Nell'ambito dell'azione saranno sviluppati i seguenti interventi:

- Adeguamento dei recapiti finali delle reti di collettamento delle acque meteoriche che scaricano nel sottosuolo
- Completamento delle reti di collettamento delle acque meteoriche

# 3) Localizzazione geografica degli interventi:

- Intero territorio regionale

# 4)Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Lavori Pubblici

# 5) Soggetti beneficiari

Comuni

### 6) Destinatari finali

Comuni

### 7) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative da ammettere a finanziamento saranno selezionate in due distinte fasi:

- a) Prima selezione degli interventi, conformi alla disciplina degli scarichi di cui alla normativa richiamata in premessa e coerenti con i criteri di selezione di cui al successivo paragrafo 9, "prima fase", individuati con procedura ad evidenza pubblica
- b) Selezione degli interventi tra quelli ricompresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a) con valutazione di ulteriori criteri previsti per la sostenibilità ambientale di interventi finanziati nell'ambito del PO FESR 2007-2013, di cui al successivo paragrafo 9.

### 8) Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità che seguono saranno applicati alle iniziative inserite nell'elenco di cui alla precedente lettera a) del paragrafo 7):

- Precondizione all'attuazione delle azioni incluse nella linea di intervento è ricadere nel quadro di trattamento delle acque conforme ai requisiti della normativa europea (Dir 91/271/CE) ed essere in coerenza con la progressiva attuazione della Direttiva Quadro sulle acque (Dir 2000/60/CE), inclusa l'applicazione, ove possibile, del principio del "recupero del costo pieno";
- Conformità al Piano di Tutela delle Acque
- Esistenza di progettazione definitiva degli interventi.

### 9) Criteri di selezione degli interventi

Nella prima fase descritta nel precedente paragrafo 7 sono applicati i seguenti criteri:

- Rimozione dello scarico diretto in falda
- Separazione delle reti pluviali dalle reti fognarie miste esistenti o completamento delle reti pluviali, al fine di favorire il risparmio ed il riutilizzo delle acque
- Interventi ricadenti in aree sensibili
- Interventi ricadenti in aree caratterizzate dalla vulnerabilità della falda
- Priorità ad interventi ricadenti in aree naturali protette e in siti della Rete Natura 2000 Nella seconda fase agli per gli interventi che soddisfano i citati criteri di ammissibilità, sarà verificata la coerenza con i seguenti criteri VAS:
  - Sostenibilità ambientale delle operazioni con particolare riferimento alla tipologia dell'opera verificata sulla base della normativa vigente
  - Interventi che minimizzano l'uso del suolo;
  - Interventi che minimizzano l'uso di aree soggette a vincolo di natura ambientale
  - Valorizzazione ecologica e paesaggistica dei corpi idrici.

# 10) Spese ammissibili

- a) Spese per l'esecuzione dei lavori
- b) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento
- c) Spese generali (Art 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- d) Spese di esproprio (Art 14 commi 3-4 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- e) Spese per rilievi, accertamenti ed indagini (Art 14 comma 5 direttive attuazione P.O. 2007-2013)

# 2.2 Interventi per il potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica

La linea 2.2 del PO FESR riguarda diverse tipologie di interventi finalizzati a vario titolo a potenziare il sistema idrico regionale di approvvigionamento, adduzione e distribuzione; a tal fine la misura promuove interventi strategici di accumulo ed adduzione previsti dal Piano d'Ambito, interventi per la riduzione delle perdite fisiche nelle reti di distribuzione.

# Azioni da attivare

Le azioni da attivare nel primo periodo di attuazione del PO FESR 2007-2013 sono le seguenti:

- Azione 2.2.1: Interventi di accumulo e adduzione idropotabile previsti dal Piano d'Ambito
- Azione 2.2.2:Interventi finalizzati al recupero di risorse idriche attraverso la riabilitazione delle reti idriche di distribuzione

# Ripartizione finanziaria

La dotazione finanziaria assegnata alle azioni in cui si articola la presente linea d'intervento costituisce la quota pubblica di cofinanziamento di competenza del P.O. FESR.

Ciascuna di esse dovrà essere incrementata della quota a carico del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato da determinarsi sulla base del margine lordo di autofinanziamento del Piano d'Ambito 2010-2018.

Azioni	Spesa Pubblica Totale	UE	Stato	UE + Stato	Regione
Azione 2.2.1 Interventi di accumulo e adduzione idropotabile previsti dal Piano d'Ambito	98.617.647,00	58.858.199,01	24.441.800,99	83.300.000,00	15.317.647,00
Azione 2.2.2 Interventi finalizzati al recupero di risorse idriche attraverso la riabilitazione delle reti idriche di distribuzione	80.887.390,00	54.297.281,40	22.547.807,60	76.845.089,00	4.042.301,00
Totale	179.505.037,00	113.155.480,41	46.989.608,59	160.145.089,00	19.359.948,00

### Azione 2.2.1: Interventi di accumulo e adduzione idropotabile previsti dal Piano d'Ambito

L'azione prevede il finanziamento di interventi strategici previsti nel Piano d'Ambito approvato con Decreto del Commissario Ambientale n. 294 del 30/09/02 e finalizzati all'approvvigionamento e adduzione primaria e riconfermati nel nuovo Piano d'Ambito 2010-2018.

Tale opzione consente di valorizzare le attività di pianificazione, progettazione e amministrativa svolte nel precedente ciclo di programmazione, consentendo, quindi, una tempestiva cantierizzazione delle opere.

### 1) **Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013:** 98.617.647,00 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Con la presente azione si prevede di cofinanziare le seguenti tipologie d'intervento: potenziamento condotte di adduzione primaria; realizzazione di nuove condotte di adduzione primaria; serbatoi di accumulo.

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

# 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Lavori Pubblici .

# 5) Soggetti beneficiari

Gestore SII

### 6) **Destinatari finali**

Cittadini - imprese

### 7) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno finanziate attraverso procedure negoziali con l' Autorità Idrica Pugliese e con il Soggetto Gestore del SII.

### 8) Requisiti di ammissibilità

- Precondizione all'attuazione delle azioni incluse nella linea di intervento è ricadere nel quadro di trattamento delle acque conforme ai requisiti della normativa europea (Dir 91/271/CE) ed essere in coerenza con la progressiva attuazione della Direttiva Quadro sulle acque (Dir 2000/60/CE), inclusa l'applicazione, ove possibile, del principio del "recupero del costo pieno";
- Livello di progettazione definitiva e cantierabilità dell'intervento;
- Inserimento degli interventi nel piano d'ambito.

### 9) Criteri di selezione degli interventi

- Qualità tecnica della proposta
- Capacità dell'intervento di incidere sul rafforzamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica;
- Contenuto innovativo dei progetti e uso di tecnologie avanzate nella realizzazione / gestione delle opere

- Riduzione di emungimento di acque di falda
- Inserimento paesaggistico ed ecologico degli interventi

# 10) Spese ammissibili

- a) Spese per l'esecuzione dei lavori
- b) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento
- c) Spese di esproprio (Art 14 commi 3-4 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- d) Spese per rilievi, accertamenti ed indagini (Art 14 comma 5 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- e) Spese generali (Art 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013):

il costo del personale interno del Soggetto Gestore del SII impegnato per le attività previste nella linea di Intervento 2.2 è ammissibile a finanziamento a condizione che:

- non si sia già tenuto conto delle medesime spese nella determinazione della tariffa;
- gli oneri dei servizi di ingegneria, nel rispetto del principio di aggiuntività delle spese sostenute, risultino ulteriori e distinti rispetto a quelli che l'AQP sostiene nell'esercizio ordinario delle proprie attività istituzionali.

# Azione 2.2.2: Interventi finalizzati al recupero di risorse idriche attraverso la riabilitazione delle reti idriche di distribuzione

L'azione mira alla riduzione delle cosiddette perdite "strutturali", cioè vere e proprie rotture sulle tubazioni di varia natura e dimensioni, ovvero tra filamenti nelle reti di distribuzione idrica e nei serbatoi.

Con la presente azione si intende rafforzare le iniziative in corso finalizzate al raggiungimento del target dell'obiettivo di servizio, relativo al "servizio idrico integrato reso ai cittadini e alle imprese", previsto dal Q.S.N. per l'attribuzione di risorse premiali a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007-2013.

### 1) **Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013:** 80.887.390,00 Euro\_

### 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Con la presente azione si prevede di cofinanziare:

Attività di monitoraggio e controllo delle perdite nei sistemi "reti di distribuzione-serbatoi"; Interventi di riabilitazione delle reti di distribuzione e dei serbatoi; Interventi di sostituzione di reti obsolete.

### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Lavori Pubblici

### 5) Soggetti beneficiari

#### Gestore SII

# 6) Destinatari finali

Cittadini - imprese

# 7) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno finanziate attraverso procedure negoziali con il Soggetto Gestore del SII e l'Autorità d'Ambito

### 8) Requisiti di ammissibilità

- Precondizione all'attuazione delle azioni incluse nella linea di intervento è ricadere nel quadro di trattamento delle acque conforme ai requisiti della normativa europea (Dir 91/271/CE) ed essere in coerenza con la progressiva attuazione della Direttiva Quadro sulle acque (Dir 2000/60/CE), inclusa l'applicazione, ove possibile, del principio del "recupero del costo pieno";
- Livello di progettazione definitiva e cantierabilità dell'intervento (per gli interventi di tipo infrastrutturale).

### 9) Criteri di selezione degli interventi

- Grado di contribuzione al raggiungimento del target fissato per l'Obiettivo di Servizio "Servizio Idrico Integrato" con specifico riferimento all'indicatore relativo alla percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale.
- Qualità tecnica della proposta
- Capacità dell'intervento di incidere sul rafforzamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica ;
- Contenuto innovativo dei progetti e uso di tecnologie avanzate nella realizzazione/gestione delle opere

### Criteri di selezione VAS

Riduzione di emungimento di acque di falda

# 10) Spese ammissibili

- a) Spese relative all'acquisizione di servizi
- b) Spese per l'esecuzione dei lavori
- c) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento
- d) Spese di esproprio (Art 14 commi 3-4 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- e) Spese per rilievi, accertamenti ed indagini (Art 14 comma 5 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- f) Spese generali:
- per lavori (Art 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013)
- per forniture e servizi limite massimo del 4% dei costi di riferimento
- spese relative al personale interno al Soggetto beneficiario a condizione che:
- 1. non si sia già tenuto conto delle medesime spese nella determinazione della tariffa;
- 2. gli oneri dei servizi di ingegneria, nel rispetto del principio di aggiuntività delle spese sostenute, risultino ulteriori e distinti rispetto a quelli che l'AQP sostiene nell'esercizio ordinario delle proprie attività istituzionali.

# <u>Linea 2.3 Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste</u>

La linea di intervento 2.3 del PO FESR prevede interventi specifici di risanamento del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della regione, con particolare riferimento a quelli di prevenzione e di mitigazione dei rischi naturali che interessano una parte elevata della Puglia, dovuti sia a fattori antropici, sia alle caratteristiche peculiari del territorio caratterizzato da numerose cavità sotterranee e da aree sismiche.

Proprio in considerazione degli elevati livelli di rischio che contraddistinguono l'intero territorio regionale, la linea di intervento 2.3 è orientata nel primo triennio di attuazione ad adeguare e potenziare il governo del sistema regionale della protezione civile, incluse le attrezzature e le dotazioni tecnologiche provinciali e comunali, quale condizione indispensabile per consentire la predisposizione di efficaci piani di prevenzione e di emergenza da attuare in caso di calamità e disastri naturali.

Ulteriori priorità riguardano sia il risanamento ed il riutilizzo sostenibile delle aree estrattive dismesse di tipo pubblico che in Puglia risultano particolarmente presenti nelle aree ad elevata vocazione estrattiva, sia l'attuazione del Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico con particolare riferimento ai centri abitati ed ai territori connotati dai livelli più elevati di rischio.

#### Azioni da attivare

Le azioni da attivare nel primo periodo di attuazione del PO FESR 2007-2013 sono le seguenti:

- Azione 2.3.1: Rafforzamento delle strutture provinciali di protezione civile
- Azione 2.3.2: Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile
- Azione 2.3.3: Miglioramento del governo del sistema regionale di protezione civile
- Azione 2.3.4: Risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive dismesse di proprietà pubblica
- Azione 2.3.5: Attuazione del Programma di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
- Azione 2.3.6: Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo.

# Ripartizione finanziaria

Di seguito si riporta l'assegnazione di risorse finanziarie alle singole azioni.

Azioni	Spesa pubblica totale	UE	Stato	UE+Stato	Regione
Azione 2.3.1: Rafforzamento delle strutture provinciali di protezione civile	5.000.000,00	3.532.905,10	1.467.094,90	5.000.000,00	0
Azione 2.3.2: Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile	13.859.213,13	9.792.656,96	4.066.556,17	13.859.213,13	0
Azione 2.3.3: Miglioramento del governo del sistema regionale di protezione civile	1.000.000,00	706.581,02	293.418,98	1.000.000,00	0

Azioni	Spesa pubblica totale	UE	Stato	UE+Stato	Regione
Azione 2.3.4: Risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive dismesse di proprietà pubblica	9.140.786,87	6.458.706,51	2.682.080,36	9.140.786,87	0
Azione 2.3.5: Attuazione del Programma di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico	109.370.600,00	60.987.551,57	25.326.048,43	86.313.600,00	23.057.000,00
Azione 2.3.6: Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo	6.000.000,00	4.239.486,12	1.760.513,88	6.000.000,00	0
TOTALE	144.370.600,00	85.717.887,29	35.595.712,71	121.313.600,00	23.057.000,00

# Azione 2.3.1: Rafforzamento delle strutture provinciali di protezione civile

L'azione sostiene interventi di incentivazione per il rafforzamento dei servizi di protezione civile a livello provinciale.

### 1) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: 5.000.000 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività

Con la presente azione si prevede di concedere contributi alle amministrazioni provinciali finalizzati:

- alla redazione/aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e dei piani provinciali di emergenza;
- all'allestimento di sale operative multirischi e multiforze finalizzate alla gestione territoriale delle emergenze;
- alla acquisizione di macchinari e attrezzature ritenute prioritarie;
- al potenziamento della dotazione delle associazioni di volontariato, iscritte all'elenco di cui alla L.R. 39/95, con fornitura, da formalizzare tramite convenzione non onerosa di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale ai volontari, destinata ad una utilizzazione pluriennale (beni ammortizzabili).

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

# 4) Amministrazione responsabile

Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Risorse Naturali.

# 5) Soggetti beneficiari

Province pugliesi

# 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno finanziate per il 50% attraverso la suddivisione in parti uguali per le sei province pugliesi e, per il restante 50%, sulla base di un riparto finanziario che tenga conto della popolazione residente, della superficie territoriale, del numero dei comuni e del livello di rischio idrogeologico definito dal PAI.

### 7) Requisiti di ammissibilità

• coerenza con gli strumenti di programmazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore

# 8) Criteri di selezione degli interventi

• qualità tecnica della proposta progettuale

### Criteri di selezione VAS

• nella redazione del piano le misure di prevenzione e di emergenza dovranno essere individuate nel rispetto dell' ecosistema di riferimento e degli obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale dei territori.

### 9) Spese ammissibili

- a) servizi e consulenze specifiche per la redazione/aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza;
- b) acquisizione macchinari e attrezzature nonché di dispositivi di protezione individuale;
- c) spese generali non superiori al 4% delle spese di cui ai punti precedenti.

# Azione 2.3.2: Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile

L'azione sostiene interventi di incentivazione per il rafforzamento dei servizi di protezione civile dei Comuni, con particolare riferimento a quelli ricadenti in aree a rischio più elevato e per i quali, anche in relazione alle ridotte reti di collegamento viario a rischio di interruzione in caso di calamità, risulta necessario assicurare specifico presidio per i servizi di primo pronto intervento.

# 1) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: 13.859.213,13 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività

Con la presente azione si prevede di concedere contributi ai Comuni finalizzati:

- alla redazione/aggiornamento del piano comunale di emergenza, riferito a tutti i rischi incombenti sul territorio comunale;
- all'allestimento dei Centri Operativi Comunali (COC) per la gestione territoriale delle emergenze, con priorità alle comunicazioni in banda VHF con tecnologia digitale da pianificare secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Regione Puglia;
- alla acquisizione di automezzi e attrezzature prioritari e congruenti con i piani comunali di emergenza, per assicurare l'attività delle Strutture operative comunali e/o dei Gruppi Comunali, di cui alle LL.RR. n.10/2008 e n. 39/1995 e ss. mm. e ii.

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

### 4) Amministrazione responsabile

Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per

l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Risorse Naturali.

# 5) Soggetti beneficiari

Comuni singoli

# 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno finanziate prevalentemente attraverso specifici Bandi e Avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché, in parte, attraverso procedure negoziali in presenza di specifiche necessità dei territori.

La quota di finanziamento regionale non potrà superare € 70.000,00.

# 7) Requisiti di ammissibilità

Coerenza con gli strumenti di programmazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore (Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – ottobre 2007 ("Manuale"), "Linee guida regionali" per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile (D.G.R. Puglia n.255 del 7 marzo 2005).)

# 8) Criteri di selezione degli interventi

- presenza di zone a maggiore rischio idrogeologico/idraulico;
- qualità tecnica della proposta;
- eventuale partecipazione finanziaria dell'ente proponente;
- popolazione residente ed estensione territoriale.

### Criteri di selezione VAS

 nella redazione del piano le misure di prevenzione e di emergenza dovranno essere individuate nel rispetto dell'ecosistema di riferimento e degli obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale dei territori.

### 9) Spese ammissibili

- a) servizi e consulenze specifiche per la redazione/aggiornamento dei piani di emergenza;
- b) costruzione o acquisizione di software e strumenti di aggiornamento specialistici e acquisizione di hardware;
- c) acquisizione di automezzi, macchinari e attrezzature operative, nonché dispositivi di protezione individuale;
- d) spese generali non superiori al 2% delle spese di cui ai punti precedenti.

# Azione 2.3.3: Miglioramento del governo del sistema regionale di protezione civile

L'azione si propone di potenziare i sistemi a supporto delle attività del Centro Operativo Regionale per ottimizzare le conoscenze sulla pianificazione di protezione civile e per diffondere la cultura della protezione civile.

# l) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: 1.000.000,00 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività

Con la presente azione si prevede di realizzare le seguenti iniziative:

• campagne informative ed esercitazioni finalizzate a diffondere la cultura in materia di protezione civile;

- coordinamento e monitoraggio delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali;
- potenziamento della dotazione del Servizio di Protezione Civile regionale;
- potenziamento della dotazione dei Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato, di cui alla D.G.R. 1019/2010, con fornitura, da formalizzare tramite convenzione non onerosa, di macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, destinata ad una utilizzazione pluriennale (beni ammortizzabili).

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

# 4) Amministrazione responsabile

Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Risorse Naturali

# 5) Soggetti beneficiari

Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Protezione Civile

# 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno attuate mediante procedura negoziale.

# 7) Requisiti di ammissibilità

• coerenza con gli strumenti di programmazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore

# 8) Criteri di selezione degli interventi

qualità tecnica della proposta progettuale

### Criteri di selezione VAS

 nella redazione del piano le misure di prevenzione e di emergenza dovranno essere individuate nel rispetto dell'ecosistema di riferimento e degli obiettivi di tutela paesaggistica e ambientale dei territori.

### 9) Spese ammissibili

- a) costi relativi al personale interno, nel rispetto dei criteri generali dei regolamenti comunitari;
- b) costi relativi ai consulenti esterni integrati nella struttura operativa;
- c) altre voci di costo.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi e consulenze specifiche per la realizzazione delle attività;
- azioni di comunicazione e promozione;
- viaggi e spese di missione;
- costruzione o acquisizione di software e strumenti di aggiornamento specialistici e acquisizione di hardware;
- acquisto, noleggio, leasing di automezzi, macchinari, attrezzature e strumenti di protezione individuale;
- costi sostenuti per la gestione delle commesse, debitamente rendicontati ed entro il limite massimo del 5% della voce complessiva "altri costi".

# Azione 2.3.4: Risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive dismesse di proprietà pubblica

L'azione sostiene interventi di risanamento e riutilizzo ecosostenibile di aree estrattive dismesse esclusivamente di proprietà pubblica.

### l) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: 9.140.786,87 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività

Interventi di recupero ambientale di aree estrattive dismesse di proprietà pubblica

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

### 4) Amministrazione responsabile

Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Risorse Naturali.

# 5) Soggetti beneficiari

Enti locali

### 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno finanziate attraverso specifici Bandi e avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La quota di finanziamento regionale non potrà superare l Meuro.

### 7) Requisiti di ammissibilità

- coerenza con il PAI approvato dalla Autorità di Bacino;
- proprietà pubblica dell'area oggetto dell'intervento;
- progettazione preliminare;
- idonea certificazione attestante che trattasi di area estrattiva dismessa.

### 8) Criteri di selezione degli interventi

- recupero siti ricadenti in aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, aree SIC e ZPS);
- contenuto innovativo del progetto, con particolare riferimento all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o di tecnologie avanzate;
- qualità della proposta progettuale con riferimento alla sostenibilità finanziaria del piano di gestione e alla modalità di fruizione pubblica dei siti recuperati;
- cantierabilità dell'intervento;
- partecipazione finanziaria dell' ente proponente;
- proposta da attuare con il sistema "finanza di progetto".

# Criteri di selezione VAS

- ricorso, in tutti i casi possibili, alle tecniche di ingegneria naturalistica, individuate in relazione all'ecosistema di riferimento, per gli interventi di consolidamento, di ripristino e di prevenzione dei fenomeni di dissesto o di erosione costiera;
- ricorso, in tutti i casi possibili, alla riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree trattate (ripristino della naturalità, mantenimento della biodiversità, ecc.);
- inserimento paesaggistico ed ecologico degli interventi

# 9) Spese ammissibili

- a) spese per l'esecuzione dei lavori;
- b) acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all' esercizio dell' intervento;
- c) spese generali (art. 14, comma 2 direttive attuazione P.O. 2007-2013).

# Azione 2.3.5: Attuazione del Programma di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico

L'azione mira a garantire la tutela ed il risanamento del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico della regione, attraverso interventi infrastrutturali da realizzare nelle aree che presentano le maggiori condizioni di rischio.

### l) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: 109.370.600,00 Euro

### 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività

- azioni di messa in sicurezza in via prioritaria degli insediamenti abitati, delle reti
  infrastrutturali e delle aree produttive delle zone a più alto rischio idraulico e/o
  geomorfologico;
- azioni di mitigazione del rischio idraulico (per interventi rientranti in campo FESR) attraverso interventi sui corsi d'acqua e nelle zone di espansione idraulica o inghiottitoi;
- interventi per fronteggiare il fenomeno. di erosione delle coste e per la realizzazione di servizi per elevare e qualificare l'accessibilità.

### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

# 4) Amministrazione responsabile

Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Risorse Naturali

# 5) Soggetti beneficiari

Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Autorità di Bacino

### 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Per la definizione degli interventi da attuare nella presente linea di intervento relative al triennio 2007-2009 l'Assessore alle Opere Pubbliche, in data 8 Agosto 2007, ha inviato una nota circolare ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, ai Presidenti dei Consorzi di Bonifica, ai Presidenti delle Comunità Montane, ai Presidenti degli Enti Parco, ai Sindaci delle Amministrazioni Comunali, con la quale si comunicava l'avvio della predisposizione di una programmazione triennale di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, in un'ottica di valorizzazione e recupero delle caratteristiche naturali del territorio pugliese.

I fabbisogni primari da soddisfare con gli interventi strutturali attengono alla salvaguardia in primis della incolumità delle persone, alla riduzione della pericolosità da allagamento e da frana, con riferimento a:

- degli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
- delle aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge;
- delle infrastrutture a rete e delle vie di comunicazione di rilevanza strategica a livello locale;

- del patrimonio ambientale e dei beni culturali di rilevante interesse ;
- delle aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie.

Nella nota inoltre si richiamava l'attenzione dei destinatari ad un razionale impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione degli interventi strutturali, dove possibile, a scala di bacino o. eventualmente per sottobacini, nell'ottica di una organica azione di messa in sicurezza del territorio. Pertanto, nel rispetto dello spirito della Legge 183/89 e della normativa ad essa connessa e da essa derivante, si prefigurava, nel 1a citata comunicazione, di poter conseguire con la programmazione a farsi il raggiungimento di obiettivi' in ordine alle seguenti priorità d'intervento distinte per macrosettori:

- interventi finalizzati a fronteggiare la pericolosità geomorfologica;
- interventi finalizzati alla difesa dalle alluvioni;
- interventi di sistemazione delle aree in dissesto:
- interventi finalizzati alla difesa delle coste:
- interventi per fronteggiare fenomenologie di dissesto connesse alla presenza di cavità sotterranee, di origine sia naturale che antropica.

Nel programma di interventi 2007-2010 potranno confluire gli interventi previsti nella precedente programmazione e non avviati alla data del 31/12/2007.

Le iniziative da ammettere a finanziamento saranno selezionate dal Servizio regionale competente che si avvarrà del supporto tecnico dell'Autorità di Bacino.

### 7) Requisiti di ammissibilità

- coerenza con la pianificazione di bacino ed in particolare con i PAI approvati dalle Autorità di Bacino;
- interventi finalizzati alla sistemazione di aree per le quali sia dimostrata la sussistenza di condizioni di elevata pericolosità, pur non risultando le stesse incluse nel perimetro PAI. In quest'ultima fattispecie l'ammissione a finanziamento degli interventi è subordinata al previo e formale recepimento della perimetrazione dell'area quale soggetta a pericolosità geomorfologia e/o idraulica negli strumenti di pianificazione;
- Coerenza con gli strumenti di programmazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore (coerenza degli interventi finalizzati alla difesa delle coste basse alle "Linee Guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi", ai sensi della DGR n. 410 del 10/03/2011 e ss. mm. e ii.)

# 8) Criteri di selezione degli interventi

- istanze prodotte da comuni associati per fronteggiare situazioni di subsidenza ed erosione dei litorali sabbiosi che interessano ambiti costieri omogenei ricadenti nei territori di più comuni ovvero di Comuni singoli per fronteggiare fenomeni di dissesto di litorali rocciosi;
- qualità tecnica della proposta;
- capacità dell' intervento di incidere sul grado di pericolosità idraulica / geomorfologica;
- contenuto innovativo progetti e uso di tecnologie avanzate nella realizzazione / gestione delle opere;

vulnerabilità dei siti oggetto d'intervento:

- . per i quali è stato pronunciato lo stato di emergenza;
- a maggiore rischio idrogeologico/idraulico classificati AP, MP, BP, PG3. PG2,PGI;
- . che interessano direttamente centri abitati;

- d. caratterizzati da dissesto idrogeologico e idraulico sui quali insistono edifici strategici e/o servizi di area ritenuti strategici;
- e. vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e idraulico, classificati per grado di rischio in relazione alla pericolosità e alla probabilità degli eventi calamitosi, così come individuati in sede di piani di bacino o di piani stralcio per l'assetto idrogeologico;
- f. ricompresi nei tratti di costa "in condizioni" critiche.

### Criteri di selezione VAS

- ricorso, in tutti i casi possibili, alle tecniche di ingegneria naturalistica, individuate in relazione all'ecosistema di riferimento, per gli interventi di consolidamento, di ripristino e di prevenzione dei fenomeni di dissesto o di erosione costiera;
- supporto degli opportuni studi meteomarini e di opportuni studi di simulazione, per gli interventi di prevenzione e riduzione dei fenomeni di erosione costiera;
- ricorso, in tutti i casi possibili, alla riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree interessate (ripristino della naturalità dei corsi d'acqua, mantenimento della biodiversità, ecc.);
- inserimento paesaggistico ed ecologico degli interventi

### 9) Spese ammissibili

- a) spese per l'esecuzione dei lavori;
- b) spese di esproprio (art. 14, commi 3 e 4 direttive attuazione P.O. 2007-2013 e DPR 196/2008)
- c) acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all' esercizio dell' intervento;
- d) spese generali (art. 14, comma 2 direttive attuazione P.O. 2007-2013).

# Azione 2.3.6: Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo nel settore della difesa del suolo

L'azione si propone di concorrere alla realizzazione di un sistema di governo e di presidio del territorio attraverso la realizzazione di sistemi innovativi nel campo dell'informazione, monitoraggio e controllo.

# l) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: 6.000.000,00 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività

L'azione si propone di realizzare le seguenti iniziative:

- analisi dei processi di desertificazione della Puglia: cause, effetti, mitigazione e lotta alla siccità;
- analisi delle criticità connesse alle interferenze tra la rete infrastrutturale e il reticolo idrografico pugliese;
- studio per la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del reticolo idraulico del territorio pugliese, con particolare riferimento alle aree del Gargano, delle coste joniche e salentine della regione Puglia;
- monitoraggio dei dissesti di carattere geomorfologico del territorio pugliese;
- monitoraggio delle dinamiche meteo-marine di controllo dei fenomeni di erosione delle coste.

### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

### 4) Amministrazione responsabile

Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Risorse Naturali

# 5) Soggetti beneficiari

Autorità di Bacino per la Puglia (AdB Puglia)

# 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Per ciascuna delle iniziative di cui al precedente paragrafo 2, l'Autorità di Bacino predisporrà uno specifico disciplinare tecnico contenente gli obiettivi da perseguire, la descrizione delle attività da svolgere e le relative modalità attuative nonché la stima dei costi per ciascuna di esse e il piano finanziario. Detto disciplinare sarà approvato dal servizio regionale competente. Le attività saranno realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente.

### 7) Requisiti di ammissibilità

• coerenza con gli strumenti di programmazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, nonché con quanto stabilito dagli strumenti regionali di pianificazione di settore

# 8) Criteri di selezione degli interventi

- qualità tecnica della proposta
- capacità dell'intervento di incidere sul grado di pericolosità idraulica / geomorfologica;

#### Criteri di selezione VAS

Nello studio delle migliori modalità di intervento per la mitigazione delle criticità nel settore della difesa del suolo dovranno essere adeguatamente considerati, per quanto possibile, gli aspetti relativi a:

- tecniche di ingegneria naturalistica, individuate in relazione all'ecosistema di riferimento;
- supporto degli opportuni studi meteomarini e di opportuni studi di simulazione per le iniziative finalizzate alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di erosione costiera;
- riqualificazione paesaggistica e ambientale delle aree trattate (ripristino della naturalità dei corsi d'acqua, mantenimento della biodiversità, ecc.)

### 9) Spese ammissibili

- a) costi relativi al personale interno, nel rispetto dei criteri generali dei regolamenti comunitari;
- b) costi relativi ai consulenti esterni integrati nella struttura operativa;
- c) altre voci di costo.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi e consulenze specifiche per la realizzazione delle attività;
- azioni di comunicazione e promozione;
- viaggi e spese di missione;
- costruzione o acquisizione di software, strumenti di aggiornamento specialistici e acquisizione di hardware;
- acquisto, noleggio, leasing, riparazione e assicurazione di attrezzature;
- costi sostenuti dalla Autorità di Bacino per la gestione delle commesse, debitamente rendicontati ed entro il limite massimo de 1 5% della voce complessiva "altri costi".

# <u>Linea 2.4 Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d'impiego</u>

La linea di intervento 2.4 del PO FESR riguarda interventi specifici nel settore dell'energia, individuati in coerenza con gli obiettivi generali del Piano energetico regionale, nonché con le opportunità già presenti nel sistema nazionale di incentivazione e nel Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico". In particolare nel primo triennio di attuazione, la linea di intervento 2.4 persegue l'obiettivo di promuovere il risparmio e l'efficienza energetica sia nelle amministrazioni pubbliche, sia nel sistema produttivo. Al riguardo la linea di intervento prevede pertanto la messa a disposizione di specifici regimi di aiuto in favore delle imprese pugliesi.

### Azioni da attivare

Le azioni da attivare nell'ambito del Piano di Azione e Coesione sono le seguenti:

- Azione 2.4.1: Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale

Le azioni da attivare nell'ambito del PO FESR 2007-2013 sono le seguenti:

- Azione 2.4.2: Aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico

### Ripartizione finanziaria

Di seguito si riporta l'assegnazione di risorse finanziarie alle singole azioni distinte:

Azioni in attuazione del Piano di Azione e Coesione	Spesa pubblica totale	Quota Stato
<b>Azione 2.4.1</b> : Promozione		
del risparmio energetico e		
dell'impiego di energia		
solare nell'edilizia pubblica	114.293.000,00	114.293.000,00
non residenziale		

Azioni PO FESR 2007-2013	Spesa pubblica totale	UE	Stato	UE+Stato	Regione
<b>Azione 2.4.2:</b> Aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico	20.000.200,0	12.280.975,6 9	5.099.870,01	17.380.845,7 0	2.619.354,30
TOTALE	20.000.200,0	12.280.975,6 9	5.099.870,01	17.380.845,7 0	2.619.354,30

# Azione 2.4.1: Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale

L'azione sostiene i programmi di investimento promossi dalla Regione Puglia e dagli enti locali finalizzati a favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica e l'ottimizzazione del sistema nel suo complesso. Tale obiettivo viene perseguito attraverso interventi su edifici ed utenze pubbliche, combinando gli interventi finalizzati al risparmio ed al contenimento dei consumi, con quelli legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili con specifico riferimento all'impiego di energia solare (termica da FER e fotovoltaica). La presente azione prevede, inoltre, il sostegno al conseguimento della certificazione energetica, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto legislativo n.311 del 2006. Gli interventi suindicati possono essere promossi e realizzati esclusivamente per quanto concerne gli edifici pubblici a carattere non residenziale.

Lo sviluppo delle azioni non dovrà sovrapporsi alle iniziative in materia di efficientamento e risparmio energetico degli edifici pubblici programmate nell'ambito del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico".

1) **Dotazione finanziaria dell'azione PAC:** 114.293.000,00 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Finanziamento di programmi di investimento volti a:

- a. favorire il risparmio energetico
- b. utilizzare impianti di energia termica da FER e fotovoltaica
- c. conseguire la certificazione energetica degli edifici.

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione – Servizi dell'Assessorato Sviluppo Economico

### 5) Soggetti beneficiari

Enti Locali, Regione Puglia

### 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Per quanto concerne le amministrazioni locali, le iniziative da finanziare saranno individuate prioritariamente attraverso procedure negoziali, in presenza di proposte pienamente rispondenti ai requisiti e ai criteri di cui ai successivi punti, che saranno anche confrontate, in termini di efficienza ed efficacia, in caso di proposte utili che complessivamente dovessero sviluppare costi superiori alle disponibilità finanziarie. In particolare dette procedure negoziali potranno riguardare interventi prioritari proposti dalle aree vaste, già nel corso del 2009, nell'ambito della proposizione di piani stralcio della più complessiva programmazione strategica.

In subordine, gli interventi potranno essere selezionati mediante appositi avvisi regionali pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, definiti in sinergia con le iniziative attivate nell'ambito del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico".

Una riserva non superiore ai 5.000.000 di euro è assicurata a specifici interventi, promossi dalla Regione, sul proprio patrimonio immobiliare, ivi compreso quello delle agenzie e delle società partecipate.

# 7) Requisiti di ammissibilità

- Coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale e con la programmazione e regolamentazione regionale di settore
- Coerenza con il Piano Regionale della qualità dell'aria

### 8) Criteri di selezione degli interventi

- Integrazione di risparmio energetico e impiego di energia solare
- Valorizzazione del coefficiente di risparmio energetico per metro cubo di involucro
- Partecipazione finanziaria
- Cantierabilità delle iniziative
- Minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico

### Criteri di selezione VAS

- Previsione quantificata della riduzione di emissioni di CO2 e delle altre emissioni climalteranti (espressa in CO2 equivalente) determinata dall'intervento
- Interventi volti a conseguire la certificazione energetica degli edifici pubblici.
- Per le azioni finalizzate a promuovere il risparmio energetico, l'impiego di energia solare (termica e fotovoltaica) e la promozione dell'efficienza energetica, premialità in aree naturali protette e siti Natura 2000, se coerenti con i relativi piani di gestione.

### 9) Spese ammissibili

- a) spese per la redazione dello studio di fattibilità nella misura prevista dal punto 5 dell'art. 14, direttiva attuazione P.O. 2007-2013
- b) spese per lavori
- c) spese per l'acquisto, l'installazione di macchinari ed attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento, ivi compreso quelle relative al monitoraggio energetico di cui al 3°capoverso dell'art. 4
- d) spese generali (Art 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013)

### Azione 2.4.2: Aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico

L'azione riguarda aiuti alle PMI per investimenti volti a favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica,

Le finalità, i soggetti destinatari, le tipologie di investimento ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle definite nel Regolamento regionale n 26 del 2008 ("Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, e per l'impiego di fonti di energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008").

Nell'ambito della presente azione potranno essere altresì completati gli interventi per lo sviluppo del fotovoltaico nelle PMI (aiuti "*de minimis*") attivati con misura 1.9 del Por Puglia 2000- 2006 e non completati entro i termini temporali per l'ammissibilità delle spese di quel programma.

Lo sviluppo delle azioni non dovrà sovrapporsi alle iniziative in materia di aiuti programmate nell'ambito del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico".

### 1) **Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013:** 20.000.200,00 Euro

### 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Programmi di investimento relativi a:

- a. interventi di risparmio energetico
- b. completamento interventi fotovoltaici attivati nel POR Puglia 2000-2006

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

# 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione – Servizi dell'Assessorato sviluppo Economico

### 5) Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese

# 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

# 7) Requisiti di ammissibilità

- Coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale e con la programmazione e regolamentazione regionale di settore
- Coerenza con il Piano Regionale della qualità dell'aria

### 8) Criteri di selezione degli interventi

- Attendibilità e congruenza tecnico-economica delle proposte
- Affidabilità del/dei soggetti proponenti, sia sotto il profilo economicofinanziario, sia in rapporto alla specifica esperienza nel settore di intervento.
- Cantierabilità delle iniziative
- Valorizzazione delle vocazioni locali ambientali e produttive
- Massimizzazione del contributo alla diminuzione dell'effetto serra
- Minimizzazione degli impatti ambientali e paesaggistici correlati alla realizzazione ed all'adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia
- Sinergie con i sistemi produttivi locali e ricadute occupazionali indirette

### Criteri di selezione VAS

- Previsione quantificata della riduzione di emissioni di CO2 e delle altre emissioni climalteranti (espressa in CO2 equivalente) determinata dall'intervento;
- Interventi volti a conseguire la certificazione energetica degli edifici pubblici;
- Per le azioni finalizzate a promuovere il risparmio energetico, l'impiego di energia solare (termica e fotovoltaica), geotermica, e la promozione dell'efficienza energetica, premialità in aree naturali protette e siti Natura 2000, se coerenti con i relativi piani di gestione.

# 9) Spese ammissibili

I costi ammissibili da porre a base del calcolo degli aiuti agli investimenti in risparmio energetico sono quelli direttamente connessi alla tutela dell'ambiente.

Nella determinazione dei costi ammissibili sono da prendere in considerazione gli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali.

Le spese ammissibili relative agli attivi materiali devono riguardare terreni e sue sistemazioni in misura strettamente necessari agli obiettivi ambientali di progetto, fabbricati, impianti, macchinari e

attrezzature nuovi di fabbrica destinati sia a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti sia ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

Le spese ammissibili relative agli attivi immateriali sono quelle legate ad investimenti in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfano le seguenti condizioni:

- a. l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
- b. il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese delle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
- c. l'investimento deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico;
- d. il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo degli aiuti legati agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui alla lettera c).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i mezzi mobili targati;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale;
- h. le spese in leasing;
- i. tutte le spese non capitalizzate;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

# <u>Linea 2.5 Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati</u>

La linea 2.5 del PO FESR prevede interventi finalizzati sia a migliorare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in linea con quanto previsto dagli Obiettivi di Servizio S7, S8 e S9 individuati nell'ambito del QSN, sia a promuovere la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e regionale.

Per quanto concerne il rafforzamento del ciclo integrato dei rifiuti, la linea del PO FESR intende accelerare il ricorso all'applicazione della tariffa intesa come corrispettivo per lo svolgimento del servizio integrato di raccolta, recupero e smaltimento, così come definita nel Titolo IV, art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006. In linea con tale orientamento, le azioni da realizzare nel primo triennio di attuazione della linea 2.5 prevedono uno specifico criterio di ammissibilità per gli interventi da realizzare in assenza del piano d'ambito concernente la richiesta ai soggetti beneficiari dell'impegno ad inserire tali interventi all'interno del piano d'ambito da approvare.

### Azioni da attivare

Le azioni da attivare nel primo periodo di attuazione del PO FESR 2007-2013 sono le seguenti:

Azione 2.5.1: Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata

Azione 2.5.2: Realizzazione di impianti di compostaggio

Azione 2.5.3: Potenziamento della rete impiantistica dedicata al trattamento e valorizzazione delle frazioni rivenienti dalla raccolta differenziata. Completamento della dotazione impiantistica di base per il trattamento della frazione residuale dei rifiuti urbani

Azione 2.5.4: Bonifica di siti di interesse nazionale e regionale inquinati

Azione 2.5.5: Azioni di informazione

L'art.55 del Regolamento 1083/2006, riguardante i progetti generatori di entrate, trova applicazione per gli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito delle prime tre azioni sopra indicate. Per detti interventi la spesa ammissibile è determinata attraverso il calcolo del margine lordo di autofinanziamento.

# Ripartizione finanziaria

Di seguito si riporta l'assegnazione di risorse finanziarie alle singole azioni.

Azioni	Spesa pubblica totale	UE	Stato	UE+Stato	Regione
Azione 2.5.1: Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata	58.573.134,00	41.386.664,79	17.186.469,2 1	58.573.134,00	0
Azione 2.5.2: Realizzazione di impianti di compostaggio	33.000.000,00	23.317.173,68	9.682.826,32	33.000.000,00	0

Azioni	Spesa pubblica totale	UE	Stato	UE+Stato	Regione
Azione 2.5.3: Potenziamento della rete impiantistica dedicata al trattamento e valorizzazione delle frazioni rivenienti dalla raccolta differenziata. Completamento della dotazione impiantistica di base per il trattamento della frazione residuale dei rifiuti urbani	16.600.000,00	5.016.725,25	2.083.274,75	7.100.000,00	9.500.000
Azione 2.5.4: Bonifica di siti di interesse nazionale e regionale inquinati	85.117.267,00	41.878.422,93	17.390.679,5 7	59.269.102,50	25.848.164,50
<b>Azione 2.5.5</b> : Azioni di informazione	8.814.599,00	6.228.228,36	2.586.370,64	8.814.599,00	0
TOTALE	202.105.000,0	117.827.215,0 0	48.929.620,5 0	166.756.835,5 0	35.348.164,50

# Azione 2.5.1: Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alle raccolte differenziate

L'azione è finalizzata ad accelerare le attività in corso volte al raggiungimento degli obiettivi di servizio previsti dal QSN 2007-2013 relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani. Infatti la stessa concorre al raggiungimento dei target indicati per l'obiettivo S.09, e tendono al perseguimento dell'Obiettivo S.08 e, più in generale dell'Obiettivo S.07 nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale.

Le iniziative che si prevede di realizzare riguarderanno:

- a) La realizzazione di interventi volti a ottimizzare i servizi di igiene urbana nell'ottica della implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche.
- b) La realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di raccolta nei comuni pugliesi aventi le maggiori dimensioni (capoluogo di Provincia ovvero Comuni in forma singola o associata) prevedendo l'introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata "integrata" che implicano l'introduzione di un mix di sistemi di raccolta (rete di centri di raccolta ed isole ecologiche diffuse nel centro urbano, raccolta stradale di prossimità, porta a porta, punti ecologici ecc..).
- c) Potenziamento dei mezzi e attrezzature necessarie per l'implementazione di servizi capillari di raccolta che consentono l'intercettazione della frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani sulla base di piani di servizio appositamente progettati che tengano conto di eventuali contratti già sottoscritti. Si prevede di introdurre modifiche ai circuiti di raccolta degli RSU orientati alla raccolta dell'indifferenziato, sostituendo le attuali modalità di raccolta differenziata basata sull'utilizzo di contenitori stradali di grossa e media taglia con l'implementazione di servizi di raccolta "porta a porta", (con contenitori e/o manufatti specifici per ogni singola abitazione, trattenuti negli spazi privati sino al giorno della raccolta) o in via residuale "di prossimità" (con elevata capillarità di distribuzione di contenitori di piccolo volume, per quanto su suolo pubblico).

### **1) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013:** 58.573.134,00 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Con la presente azione si prevede di attivare le seguenti iniziative:

- a) Realizzazione dei centri comunali di raccolta, così come definiti dal D.M. 9 aprile 2008 n. 99, pubblicato sulla GURI del 28/04/2008,
- b) Punti ecologici;
- c) Realizzazione d'interventi volti a ottimizzare i servizi d'igiene urbana nell'ottica della implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche.
- d) Acquisizione di mezzi e attrezzature per la raccolta dedicata, con particolare riferimento alla frazione organica.

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale.

### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica.

### 5) Soggetti beneficiari

Regione Puglia, Enti locali in forma singola o associata.

# 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Tutti gli interventi saranno finanziati anche attraverso procedure negoziali con gli Enti Locali in forma singola o associata nell'ambito delle quali saranno considerate le eventuali priorità da definirsi in sede di programmazione con ATO (OGA) e Aree Vaste.

# 7) Requisiti di ammissibilità

- Conformità alla pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti urbani.
- Conformità al Piano d'ambito, ove presente.
- Disponibilità di progettazione delle opere e dei servizi almeno a livello preliminare.

# 8) Criteri di selezione degli interventi

- Integrazione con la gestione del servizio di raccolta.
- Percentuali obiettivo di raccolta differenziata tenuto conto degli obiettivi di servizio.
- Popolazione servita.
- Tempi di realizzazione degli interventi.
- Rapporto tra obiettivo di incremento di raccolta differenziata (in peso) e costo dell'investimento.

### 9) Spese ammissibili

- a) Realizzazione strutture e opere murarie.
- b) Spese per espropri non superiori al 10% del valore dell'importo a base d'asta. (Art 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013).
- c) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento.
- d) Produzione materiale informativo destinato alle utenze finalizzato alla sensibilizzazione inerente il reale avvio di servizi innovativi di raccolta di prossimità.
- e) Acquisto software di gestione, anche nell'ottica del passaggio da tassa a tariffa.
- f) Spese generali:
  - o per lavori (Art 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013);

O per forniture e servizi limite massimo del 4% dei costi di riferimento.

### Azione 2.5.2: Realizzazione di impianti di compostaggio

L'azione mira a spostare significativi flussi di rifiuti, e specificatamente della frazione organica, dal circuito dello smaltimento, verso l'attività di produzione di compost. La stessa è rivolta a soddisfare i fabbisogni di:

- a) ambiti che non dispongono di impianti di compostaggio o per i quali l'esercizio di quelli esistenti si riveli insufficiente a garantire una capacità di ricezione adeguata ai flussi di rifiuti recuperabili attesi a valle delle raccolte differenziate, o aree geograficamente svantaggiate.
- b) sviluppo del compostaggio domestico finalizzato all'efficientamento dei servizi di raccolta, da attuarsi nelle aree a tal fine vocate.

# 1) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: 33.000.000,00 Euro

### 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Con la presente azione si prevede di attivare le seguenti iniziative:

- a) Realizzazione di impianti di co-compostaggio che prevedono un processo di trasformazione biologica aerobica, anche preceduto da un processo di tipo anaerobico;
- b) Realizzazione di impianti di compostaggio, che prevedono un processo di trasformazione biologica aerobica, anche preceduto da un processo di tipo anaerobico;
- c) Implementazione di iniziative volte a sviluppare il compostaggio domestico.

### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica.

### 5) Soggetti beneficiari

Regione Puglia, Enti Locali in forma singola o associata.

### 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

E' prevista anche una procedura di tipo negoziale con gli Enti Locali in forma singola o associata, nell'ambito della quale saranno considerate le eventuali priorità definite in sede di programmazione strategica delle Aree Vaste.

### 7) Requisiti di ammissibilità

- Conformità alla pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti urbani.
- Coerenza al Piano d'ambito, ove presente.
- Disponibilità del documento almeno preliminare alla progettazione.
- Attestazione di presa d'atto del progetto presentato, da parte dell'Organo di Governo d'Ambito (OGA).

### 8) Criteri di selezione degli interventi

- Interrelazione con la gestione del servizio di raccolta.
- Percentuali obiettivo di raccolta differenziata, tenuto conto degli obiettivi di servizio.
- Popolazione servita.

# 9) Spese ammissibili

- a) Realizzazione strutture e opere murarie.
- b) Spese per espropri non superiori al 10% del valore dell'importo a base d'asta. (Art 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013).
  - c) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento.
  - d) Produzione materiale informativo destinato alle utenze.;
  - e) Acquisto software di gestione, anche nell'ottica del passaggio da tassa a tariffa
  - f) Spese generali:
    - o per lavori (Art 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013);
    - O per forniture e servizi limite massimo del 4% dei costi di riferimento.

# Azione 2.5.3: Potenziamento della rete impiantistica dedicata al trattamento e valorizzazione delle frazioni rivenienti dalla raccolta differenziata. Completamento della dotazione impiantistica di base per il trattamento della frazione residuale dei rifiuti urbani

L'azione mira al completamento della dotazione impiantistica così definita:

- potenziamento e/o adeguamento della dotazione necessaria per la selezione e la valorizzazione delle frazioni rivenienti dalla raccolta differenziata.
- completamento della dotazione di base per il trattamento della frazione residuale dei rifiuti urbani.

### 1) **Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013:** 16.600.000,00 Euro

### 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Con la presente azione si prevede di attivare le seguenti iniziative:

- a) Realizzazione di nuovi impianti e/o adeguamento e completamento degli esistenti finalizzati ad una più adeguata dotazione per la selezione e valorizzazione delle frazioni da raccolta differenziata.
- b) Realizzazione e/o completamento degli impianti a tecnologia complessa, previsti dalla pianificazione regionale di settore, Le iniziative riguarderanno prioritariamente il completamento impiantistico negli ATO: FG1-BA1-BA2-BR2-LE2 e BA4 .

### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale.

# 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica.

### 5) Soggetti beneficiari

Regione Puglia, , Enti locali in forma singola o associata.

### 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

Le iniziative saranno finanziate anche attraverso procedure negoziali, nell'ambito delle quali saranno considerate le eventuali priorità definite in sede di programmazione strategica delle Aree Vaste.

# 7) Requisiti di ammissibilità

- Conformità alla pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti urbani.
- Conformità al Piano d'Ambito, ove presente.
- Disponibilità del documento almeno preliminare alla progettazione.
- Definizione di un piano di gestione delle opere da realizzare e/o completare.
- Attestazione di presa d'atto del progetto presentato, da parte dell'OGA.

# 8) Criteri di selezione degli interventi

- Percentuali obiettivo di raccolta differenziata e riduzione del quantitativo di rifiuto smaltito in discarica, tenuto conto degli obiettivi di servizio.
- Popolazione servita.
- Tempi di realizzazione degli interventi.
- Per i nuovi impianti qualità dell'inserimento paesaggistico.

# 9) Spese ammissibili

- a) Realizzazione strutture e opere murarie.
- b) Spese per espropri non superiori al 10% del valore dell'importo a base d'asta. (Art. 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013).
- c) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento.
- d) Produzione materiale informativo destinato alle utenze.
- e) Acquisto software di gestione, anche nell'ottica del passaggio da tassa a tariffa.
- f) Spese generali:
  - o per lavori (Art 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013);
  - O per forniture e servizi limite massimo del 4% dei costi di riferimento.

# Azione 2.5.4: Bonifica di siti di interesse nazionale e regionale inquinati

Gli interventi previsti nella presente azione riguardano sia quelli ricadenti all'interno dei Siti di Interesse Nazionale sia quelli di bonifica e/o messa in sicurezza permanente e di emergenza e caratterizzazioni di siti potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/06. Quest'ultimi riguardano iniziative definite di intesa con le Amministrazioni Provinciali e interventi inserite nel Piano regionale di Bonifica.

# 1) Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013: 85.117.267,00 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Con la presente azione si prevede di attivare le seguenti iniziative:

- a) Interventi di caratterizzazione, bonifica e/o messa in sicurezza permanente e di emergenza nei Siti di Interesse Nazionale.
- b) Interventi di caratterizzazione, bonifica e/o messa in sicurezza permanente e di emergenza di siti potenzialmente contaminati di Siti di Interesse Regionale definiti d'intesa con le Amministrazioni Provinciali.
- c) Interventi di caratterizzazione, bonifica e/o messa in sicurezza permanente e di emergenza di siti potenzialmente contaminati di Siti inseriti nel Piano regionale di Bonifica prevalentemente di proprietà pubblica.

# 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale.

### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica.

### 5) Soggetti beneficiari

Regione Puglia, Amministrazioni Pubbliche

# 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

- Gli interventi di cui al punto a) saranno finanziati attraverso procedure negoziali con il Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico e formalizzati in appositi Accordi di Programma.
- Gli interventi di cui al punto b) saranno finanziati attraverso procedure negoziali con le Province e con le Aree Vaste.
- Gli interventi di cui al punto c) saranno comunque finanziati tenuto conto dell'ordine di priorità riportato nel piano regionale delle bonifiche.

# 7) Requisiti di ammissibilità

- Conformità alle normative in materia di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione di incidenza, nonché della disciplina in materia di bonifiche di siti inquinati.
- Coerenza con il Piano regionale di bonifica.
- Rispetto del principio "chi inquina paga".
  - Per gli interventi di cui al punto c) inserimento nel Piano regionale di Bonifica.
- Per gli interventi di cui al punto e b) Indagine preliminare che abbia accertato la presenza di contaminazione, Piano di caratterizzazione, progetto operativo di bonifica e/o progetto definitivo di messa in sicurezza permanente.

### 8) Criteri di selezione degli interventi

- Priorità per interventi in siti già caratterizzati ai sensi di legge, per interventi su siti interessati da presenza di rifiuti pericolosi con caratteristiche di elevata diffusione nelle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo, ambiente marino), per interventi per i quali sussistano concrete prospettive di riutilizzo del sito per finalità produttive, con conseguenti ricadute occupazionali dirette, indirette e indotte del riutilizzo produttivo del Sito già individuate.
- Completamento degli interventi di bonifica già avviati con la pregressa programmazione.
- Interventi di messa in sicurezza di emergenza e/o permanente a seguito di eventi accidentali, di abbandono di sostanze pericolose da parte di responsabili non immediatamente individuabili ed attuati dalla pubblica amministrazione secondo le procedure stabilite dagli artt. 244 e 253 del D.lgs 152/06.
- Costo unitario di caratterizzazione e/o bonifica.
- Grado di partecipazione finanziaria del soggetto richiedente.
- Progettazione paesaggistica per le azioni di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.

# 9) Spese ammissibili

- a) Spese per l'esecuzione dei lavori.
- b) Spese per espropri non superiori al 10% del valore dell'importo a base d'asta. (Art. 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013).
- c) Spese generali (Art. 14 direttive attuazione P.O. 2007-2013).

### Azione 2.5.5: Azioni di informazione

L'azione mira a sviluppare attività di comunicazione sui temi della bonifica dei siti inquinati e della gestione dei rifiuti, del recupero e riciclo, a modificare i comportamenti, a creare modelli culturali di significativa riduzione dei rifiuti, anche attraverso la produzione e diffusione di materiale informativo

1) **Dotazione finanziaria dell'azione 2007-2013:** 8.814.599,00 Euro

# 2) Elenco e descrizione dei singoli interventi-attività:

Con la presente azione si prevede di attivare le seguenti iniziative:

organizzazione di eventi, workshop, forum di approfondimento, campagne di informazione alla cittadinanza circa l'introduzione di servizi di igiene innovativi ed orientati alle raccolte differenziate e tutela ambientale in materia di bonifica.

### 3) Localizzazione geografica degli interventi

Intero territorio regionale

### 4) Amministrazioni responsabili

Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica

# 5) Soggetti beneficiari

Regione Puglia ed Enti Locali, in forma singola o associata

# 6) Modalità di attuazione e finanziamento degli interventi

La programmazione e la progettazione delle attività di comunicazione sarà definita d'intesa con la Regione Puglia Area Presidenza e relazioni istituzionali e con il coinvolgimento del Centro regionale di Educazione Ambientale (C.R.E.A.)

# 7) Requisiti di ammissibilità

- Conformità alla pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti urbani ed ai Piani d'ambito, ove presenti;
- Coerenza con le attività avviate nell'ambito dell'intera Linea d'Intervento 2.5.

### 8) Criteri di selezione degli interventi

- Incremento della raccolta differenziata:
- Target di popolazione;
- Raggiungimento del target degli obiettivi di servizio relativo alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani
- Disincentivazione all'abbandono incontrollato dei rifiuti.

# 9) Spese ammissibili

- a) Acquisizione e installazione di macchinari impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento;
- b) Produzione materiale informativo destinato alle utenze;
- c) Spese generali:
- per forniture e servizi limite massimo del 4% dei costi di riferimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 991

Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013. Modifiche procedure DGR 2787/2012.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio Pianificazione e confermata dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, riferisce quanto segue.

Con deliberazioni n. 1513 del 24/07/2012 e n. 2787 del 14/12/2012 la Giunta Regionale ha preso d'atto delle delibere CIPE n. 62/2011, 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse.

Con le stesse deliberazioni la Giunta ha preso atto, ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012 (punto 3.1) che gli interventi di cui alle delibere CIPE succitate, e nel caso in cui i soggetti attuatori non siano concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati mediante la stipula di specifici APQ rafforzati.

Gli interventi da attuare tramite APQ rafforzato afferiscono ai seguenti settori: idrico, trasporti, sviluppo locale, edilizia universitaria, scuola, ricerca, difesa del suolo, ambiente, benessere e salute, aree urbane, beni culturali.

Per una omogeneità nell'attuazione degli interventi afferenti allo stesso settore e continuità rispetto alla programmazione del FSC 2000-2006 con la stessa delibera n. 2787/2012 la Giunta ha deliberato la predisposizione di Accordi di Programma Quadro rafforzati per ambito tematico, l'individuazione del Responsabile Unico delle Parti (RUPA) nel dirigente pro-tempore del Servizio Attuazione del programma e dei Responsabili Unici dell'Attuazione dei medesimi Accordi (RUA) nei dirigenti pro-tempore dei servizi interessati, autorizzati a sottoscrivere congiuntamente gli stessi APO.

Con la citata delibera n.2787/2012, sono stati, altresì, approvati i disciplinari regolanti i rapporti fra la Regione Puglia e i soggetti attuatori, sia in fase di redazione che di realizzazione dei progetti, atti a garantire le modalità e le tempistiche prescritte nelle richiamate delibere CIPE, finalizzate

ad assicurare un efficiente utilizzo delle risorse ed un efficace esito degli interventi.

Tra gli interventi ammessi a finanziamento assumono particolare rilevanza le opere infrastrutturali individuate nei settori idrico e dei trasporti, necessarie a migliorare i relativi servizi, rispettivamente affidati all'Acquedotto Pugliese s.p.a. e all'Aeroporti di Puglia s.p.a., entrambe società pubbliche con unico azionista la Regione Puglia.

E' di tutta evidenza la necessità di assumere ogni utile iniziativa finalizzata ad una concreta accelerazione delle procedure di attuazione di detti interventi, tali da consentire di conseguire il duplice obiettivo di ottimizzazione dei suddetti servizi e di efficienza ed efficacia delle attività poste in essere con i finanziamenti concessi.

Anche al fine di accelerare le procedure di rendicontazione dei progetti finanziati dalle citate delibere CIPE nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, così come previsto dalla delibera CIPE n. 62/2011, per tali interventi, si ritiene necessario apportare alcune modifiche alle modalità di erogazione dei contributi concessi e di rendicontazione delle spese sostenute dalle suddette società previste nei disciplinari approvati con la richiamata D.G.R. 2787/2012.

In conseguenza, sono stati riformulati gli articoli dei disciplinari inerenti i "tempi di attuazione ed erogazione della spesa", relativamente alla fase di redazione del progetto e i "tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento" e "erogazioni", relativamente alla fase di realizzazione del progetto, che si allegano al presente provvedimento.

Dette modalità possono essere assunte ugualmente per gli interventi di mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico ammessi a finanziamenti con la delibera CIPE n. 8/2012 e per gli interventi di cui alla delibera CIPE n. 87/2012 inseriti nel Protocollo d'intesa per la bonifica e la riqualificazione della città di Taranto siglato il 26/07/2012, ove detti interventi vengano acquisiti alla programmazione comunitaria, nonché per ulteriori interventi acquisiti alla programmazione comunitaria.

Per le motivazioni formulate, si propone alla Giunta Regionale di:

- approvare per gli interventi di competenza dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. e dell'Aeroporti di Puglia s.p.a. finanziati con le delibere CIPE n.

60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 le modifiche, come da allegato al presente provvedimento, ai disciplinari regolanti i rapporti fra la Regione Puglia e i soggetti attuatori, sia in fase di redazione che di realizzazione dei progetti, limitatamente agli articoli i inerenti i "tempi di attuazione ed erogazione della spesa", relativamente alla fase di redazione del progetto e i "tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento" e "erogazioni", relativamente alla fase di realizzazione del progetto;

- di autorizzare analoga procedura per gli interventi di mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico ammessi a finanziamenti con la delibera CIPE n. 8/2012 e per gli interventi di cui alla delibera CIPE n. 87/2012 inseriti nel Protocollo d'intesa per la bonifica e la riqualificazione della città di Taranto siglato il 26/07/2012, ove detti interventi vengano acquisiti alla programmazione comunitaria e di prevedere la possibilità di seguire la medesima procedura anche per gli altri interventi acquisiti alla programmazione comunitaria, previa autorizzazione del RUPA.

# COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione,

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale dott. Nichi Vendola; vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare per gli interventi di competenza dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. e dell'Aeroporti di Puglia s.p.a. finanziati con le delibere CIPE n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 le modifiche, come da allegato al presente provvedimento, ai disciplinari regolanti i rapporti fra la Regione Puglia e i soggetti attuatori, sia in fase di redazione che di realizzazione dei progetti, limitatamente agli articoli inerenti i "tempi di attuazione ed erogazione della spesa", relativamente alla fase di redazione del progetto e i "tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento" e "erogazioni", relativamente alla fase di realizzazione del progetto;
- di autorizzare analoga procedura per gli interventi di mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico ammessi a finanziamenti con la delibera CIPE n. 8/2012 e per gli interventi di cui alla delibera CIPE n. 87/2012 inseriti nel Protocollo d'intesa per la bonifica e la riqualificazione della città di Taranto siglato il 26/07/2012, ove detti interventi vengano acquisiti alla programmazione comunitaria, e di prevedere la possibilità di seguire la medesima procedura anche per gli altri interventi acquisiti alla programmazione comunitaria, previa autorizzazione del RUPA.
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALESERVIZIO
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA E
PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DI
Omissis
ART. 5 (Tempi di attuazione ed erogazione della spesa)
1. A seguito di sottoscrizione del presente disciplinare il Servizio
depositato su apposito conto dedicato;  2. Il soggetto attuatore, entro il termine indicato nel cronoprogramma, relativo alla fase di progettazione utile all'espletamento dell'appalto, provvede, previa attivazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al successivo art. 6, ad inviare al Servizio della Regione Puglia:
a) il provvedimento di approvazione del progetto e ai sensi del D.gs.163/06 e s. m. e i. con il relativo quadro economico;
b) la documentazione probante inerente le spese di progettazione.  A seguito della ricezione ed esame della suddetta documentazione il Servizioautorizza il soggetto attuatore al pagamento, con prelievo dal conto dedicato, delle spese per la progettazione e i rilievi, accertamenti ed indagini, se non a carico del progettista, nel rispetto delle condizioni del successivo articolo 6.

### **REGIONE PUGLIA**

ASSESSORATO	REGIONALE	
SERVIZ	IO	

	DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA E
	<u></u>
	PER LA REALIZZAZIONE DEL
	PROGETTO DI
	omissis
	ART. 5 (Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento)
1.	A seguito di sottoscrizione del presente disciplinare il Servizio provvede, nel caso non sia stato già precedentemente disposto, all'emissione dell'atto di concessione del finanziamento e contestuale erogazione a favore del soggetto attuatore, nella misura del % del contributo, depositato su apposito conto dedicato;
2.	Il soggetto attuatore, entro il termine dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, procede all'appalto ed all'aggiudicazione dei lavori secondo la normativa vigente in materia di LL.PP.
3.	A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore trasmette al Servizio
	omissis
	ART. 9 (Erogazioni)

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- 1. Erogazioni, successive e con le stesse modalità dell'anticipazione di cui all'art. 5, nella \_% del contributo finanziario definitivo, fino al limite massimo misura del \_ del 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP: limitatamente alla seconda erogazione:

  - attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario;

- comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di copertura finanziaria da parte del soggetto beneficiario;
- attivazione, previo accreditamento del RUP presso i competenti Uffici regionali, del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento; per tutte le erogazioni:
- presentazione di domanda di pagamento;
- rendicontazione delle spese ammissibili e preventivamente autorizzate dal Servizio \_\_\_\_\_\_\_, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno all'80% delle somme già erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del beneficiario dovrà altresì essere documentato analogo avanzamento di spesa;
- aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con registrazione degli atti contabili tecnico-amministrativi già prodotti e aggiornamento degli stessi entro i successivi dieci giorni dalla data di operatività dei medesimi atti (per i pagamenti fa fede la data di emissione del relativo mandato);
- ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell'istruttoria.

Per l'autorizzazione da parte del Servizio \_\_\_\_\_\_ al soggetto attuatore di pagamento delle spese, con prelievo dal conto dedicato di cui all'art. 5, il RUP dovrà produrre al medesimo Servizio tutta la documentazione probante necessaria per la preventiva istruttoria.

Qualora sia dimostrato, in sede di presentazione di domanda di pagamento, un avanzamento contabile in aggiunta a quanto necessario a consentire l'erogazioné della rata di anticipazione si potrà provvedere all'erogazione contestuale di tali somme in aggiunta alla rata dovuta.

2. erogazione finale, nell'ambito del residuo 5%, previa approvazione da parte del soggetto beneficiario del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ed emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, con le modalità indicate al precedente punto 2).

Per l'erogazione il soggetto beneficiario dovrà altresì presentare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle opere unitamente alla domanda di pagamento.

In sede di rendicontazione finale il soggetto attuatore dovrà produrre la documentazione probante gli interessi maturati sul conto dedicato, la cui destinazione è di stretta competenza della Regione.

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, si procederà, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 14, alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate.

Nel caso di partecipazione finanziaria del soggetto beneficiario, l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive, ove prevista, della quota a carico dell'Ente attuatore.

Di norma le erogazioni vengono disposte nel termine di giorni sessanta dalla richiesta nel corso dei lavori e nel termine di giorni novanta dalla richiesta di saldo finale e restano, comunque, subordinate all'effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanziaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 992

Piano di Azione e Coesione nazionale "Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di Innovazione all'interno del Settore Pubblico". Manifestazione d'interesse e indicazioni operative.

L'assessore allo Sviluppo economico, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Ricerca industriale e Innovazione e confermata dal Direttore dell'Area politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, riferisce quanto segue:

#### Premesso che

Nell'ambito del Piano di Azione e Coesione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) hanno condiviso la necessità di promuovere una nuova azione di sostegno all'innovazione attraverso la domanda pubblica, prevedendo interventi per l'acquisto da parte dei soggetti pubblici di beni e servizi innovativi per fornire alla collettività servizi pubblici di elevata qualità.

In data 13 aprile 2013, è stata pubblicato l'"Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di Innovazione all'interno del Settore Pubblico", approvato con la DD congiunta della Direzione del MIUR e del MISE, 437/2013. Con questa iniziativa di procurement pre-commerciale le due Amministrazioni hanno avviato una ricognizione preliminare, al fine di individuare un elenco di precisi fabbisogni di innovazione nei servizi di interesse generale, aventi un elevato grado di fattibilità industriale, attraverso il meccanismo della "Chiamata di idee", riservata alle sole pubbliche amministrazioni delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Le risorse stanziate sono complessivamente pari a **150 Milioni di euro** (di cui 100 Milioni di competenza MIUR e 50 di competenza MISE).

L'Avviso ha un carattere aperto ed esplorativo. Con la **Chiamata di idee** le Pubbliche Amministrazioni - singolarmente o in forma associata - sono invitate **entro il 28 giugno 2013** ad inviare la formulazione dei fabbisogni rilevati per il miglioramento dei servizi a beneficio della collettività da

realizzarsi attraverso progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

I risultati e le migliori proposte potranno essere finalizzati al successivo esperimento di **gare d'appalto pre- commerciale** e, conseguentemente, di appalti di fornitura commerciale relativi ai beni e servizi elaborati nella fase pre-commerciale, al fine di sostanziare una risposta effettiva alle istanze della domanda pubblica e di migliorare la qualità e sostenibilità dei servizi pubblici grazie allo sviluppo di attività di ricerca.

#### Considerato che

Con DGR n. 1468 del 17/07/2012, ha approvato le linee di indirizzo utili alla definizione della nuova strategia regionale per la ricerca e l'innovazione basata sulla smart specialization, per garantire la massima integrazione delle politiche regionali che determinano un impatto sulla filiera conoscenza - sviluppo economico - qualità della vita. In particolare, fra le prime linee di indirizzo individuate, ha individuato i seguenti obiettivi:

- garantire la massima integrazione delle politiche regionali che determinano un impatto sulla filiera conoscenza - sviluppo economico - qualità della vita con le iniziative di promozione della internazionalizzazione del sistema regionale dell'innovazione;
- aggiornare e completare il mix di policy regionali con fine di: sostenere l'offerta di innovazione (sistemi di aiuto agli attori ed alla loro cooperazione) e la domanda pubblica di innovazione (pre commercial procurement); integrare il sostegno allo sviluppo della Società dell'Informazione; connettere strettamente i fabbisogni formativi e professionali del sistema produttivo con l'offerta formativa a livello regionale e raccordare gli interventi di sostegno all'accesso al credito per stimolare l'investimento privato in ricerca e sviluppo;
- attivare un sistema di governance che garantisca il pieno coinvolgimento di tutti gli attori del sistema regionale dell'innovazione per la visione condivisa delle prospettive di sviluppo regionale basate sulle specificità già espresse nella produzione di prodotti e servizi e nella ricerca e sviluppo tecnologico e nel potenziale creativo su cui investire;

- promuovere il raccordo tra l'analisi dei fabbisogni di innovazione del tessuto socioeconomico (con particolare attenzione ai Piani di Sviluppo Strategico dei distretti produttivi e tecnologici) e del sistema delle autonomie locali con la definizione e aggiornamento della strategia regionale;
- disegnare un sistema di monitoraggio e valutazione, anche di impatto, della strategia regionale attraverso l'integrazione di metodologie ed esperienze già in essere.

#### **Considerato inoltre**

Che tra gli interventi già in essere per l'attuazione delle politiche regionali di sostegno della ricerca e dell'innovazione, in questo contesto assumono rilievo tre azioni particolarmente coerenti con l'Avviso promosso dai due Ministeri, perché sottendono un comune approccio metodologico:

- la sperimentazione della formula del PCP (precommercial procurement) per la fornitura di tecnologia ICT per la Pubblica Amministrazione regionale e locale, per approfondire il tema degli appalti pubblici come strumento di stimolo all'innovazione (DGR 1779 del 2 agosto del 2011), che ha dato luogo al primo Bando PCP della Regione Puglia nell'ambito dell'Indipendent living e della Domotica sociale, scelta scaturita dall'analisi dei fabbisogni elaborata con un'attività collaborativa aperta, condotta dal Servizio regionale Ricerca industriale e Innovazione insieme ad esperti del DPS e di altre strutture e agenzie regionali;
- la creazione degli Apulian ICT Living Lab, ecosistemi aperti cui partecipano tutti gli attori economici e sociali coinvolti nel processo di innovazione, per attivare i quali è stata generata una mappatura dei fabbisogni ex ante su otto domini di riferimento, espressi da soggetti/utenti rappresentativi di realtà collettive del territorio regionale [350 fabbisogni espressi da più di 130 soggetti di cui circa 80 enti pubblici enti pubblici e circa 60 soggetti del sistema socioeconomico];
- la realizzazione del nuovo **Sistema informativo regionale**, che ridisegna lo sviluppo di contenuti e portali regionali per la massima diffusione dell'Open Gevernment, con un un approccio unitario nato dalla puntuale raccolta dei fabbisogni di informazione, comunicazione e gestione dei dati rilevata all'interno di tutte le strutture organizzative dell'amministrazione regionale;

#### Valutato che

La Regione Puglia riconosce valore strategico alla **qualificazione della domanda pubblica di innovazione** e, quindi, alla stretta connessione con la capacità di dotarsi di una ricognizione intelligente dei fabbisogni di innovazione espressi in ciascuno degli ambiti di intervento delle politiche regionali, indispensale per poter definire migliori indirizzi e individuare priorità di intervento;

L'avviso del MIUR e del MISE in argomento, in linea con le scelte già operate dalla Regione Puglia, complessivamente descritte, prevede che le candidature esplicitino la formulazione di fabbisogni di innovazione per il miglioramento di servizi di interesse generale e, quindi, forniscano informazioni relative alla connessione con gli obiettivi di Horizon 2020 e alla qualificazione della rilevanza socio-economica delle soluzioni desiderate;

Lo stesso avviso prevede che l'amministrazione che si candida si impegni:

- a partecipare direttamente, in qualità di "pilota", individuando il contesto operativo reale precedentemente descritto, per la sperimentazione delle soluzioni prototipali o in forma di prima serie sperimentale risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo che saranno oggetto delle procedure di appalto pre-commerciale esperite in una fase successiva da parte dei Ministeri, in esito all'Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all'interno del settore pubblico nelle Regioni Convergenza;
- a effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti alla procedura precommerciale, sulla base degli effettivi fabbisogni di approvvigionamento rilevati al termine di essa.

#### **Propone**

di prendere atto dell'Avviso in argomento, riconoscendo nelle finalità e negli ambiti di intervento un interesse attivo a sostenere la qualificazione della domanda pubblica di innovazione e ricerca;

di attivare una ricognizione intelligente dei fabbisogni di innovazione espressi in ciascuno degli ambiti di intervento delle politiche regionali: valorizzando i risultati di quanto già realizzato in tal senso; coinvolgendo tutte le direzioni delle Aree organizzative della Regione Puglia, le Agenzie regionali e le società in house interessate; affidando il coordinamento di questa attività e la sintesi finale al Servizio Ricerca industriale e Innovazione; di avvalersi dei risultati della raccolta della domanda pubblica di innovazione, oltre che per rispondere all'"Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di Innovazione all'interno del Settore Pubblico", per il disegno di nuovi interventi in materia di Ricerca e di Innovazione, coerenti con gli indirizzi dettati per la nuova strategia regionale basata sulla smart specialization;

di aderire alle condizioni poste dall'avviso, valutando da un lato la disponibilità alla sperimentazione di soluzioni innovative e dall'altro la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di interventi di Pre Commercial Procurement;

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore allo Sviluppo economico, per le motivazioni espresse in narrativa, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e k) della L.R. n. 7/1997.

#### LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Ricerca industriale e Innovazione;

a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto descritto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato;
- di aderire all'"Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di Innovazione all'interno del Settore Pubblico", approvato congiuntamente dal MIUR e dal MISE e pubblicato in data 13 aprile

2013, riconoscendo nelle sue finalità e ambiti di intervento un interesse attivo a sostenere la qualificazione della domanda pubblica di innovazione e ricerca;

- di attivare una ricognizione intelligente dei fabbisogni di innovazione espressi in ciascuno degli ambiti di intervento delle politiche regionali: valorizzando i risultati di quanto già realizzato in tal senso; coinvolgendo tutte le direzioni delle Aree organizzative della Regione Puglia, le Agenzie regionali e le società in house interessate; affidandone il coordinamento e la redazione finale al Servizio Ricerca industriale e Innovazione;
- di avvalersi dei risultati della raccolta della domanda pubblica di innovazione, oltre che per rispondere allo stesso Avviso, per il disegno di nuovi interventi in materia di Ricerca e di Innovazione, coerenti con gli indirizzi dettati per la nuova strategia regionale basata sulla smart specialization;
- di aderire alle condizioni poste dall'Avviso, valutando da un lato la disponibilità alla sperimentazione di soluzioni innovative e dall'altro la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di interventi di Pre Commercial Procurement;
- di affidare all'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione, per il tramite del Servizio Ricerca industriale e Innovazione, la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione Puglia all'Avviso in argomento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 993

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Progetto "INFOCITY - Infomobilità al servizio degli utilizzatori delle città". Modifica della DGR 1472 del 17/07/2012.

L'Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi e-Government e ICT confermata dalla Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, riferisce quanto segue.

#### Premesso che:

- l'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, ha istituito il "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- con decreto interministeriale (G. U. n. 180 del 04/08/07) del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati stabiliti i criteri di utilizzo del Fondo per progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese;
- il richiamato decreto interministeriale attribuisce la gestione del Fondo alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli Affari Regionali;
- il Dipartimento ha reso noto in data 2 dicembre 2009 l'Avviso per la presentazione dei progetti destinandovi come risorse finanziarie un ammontare pari ad € 11.587.000,00=;
- la Provincia di Napoli ha partecipato all'Avviso sopra citato con il "Progetto INFOCITY -Infomobilità al servizio degli utilizzatori delle città" (di seguito denominato "Progetto") come capofila di una aggregazione (Provincia di Napoli, Comune di Torino, Comune di Roma, Comune di Lecce, Comune di Perugia, Provincia di Bari, Comune di

- Bari, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Provincia di Torino, Provincia di Potenza Provincia di Firenze, Provincia di Milano);
- il Progetto consiste nella costruzione di un sistema sostenibile di mobilità che assicura una efficace ed efficiente accessibilità del territorio attraverso l'erogazione centralizzata di servizi multicanale di infomobilità pubblico-privata. I contesti di azione del Progetto sono quattro: mobilità privata e pubblica, gestione dei flussi turistici e valorizzazione dei beni culturali. I beneficiari del Progetto sono i diversi segmenti della domanda di infomobilità quali i cittadini, i turisti, le imprese legate alla catena distributiva, le amministrazioni addette al monitoraggio del traffico o all'erogazione dei servizi minimi;
- il costo complessivo del Progetto è pari ad euro 7.131.900 di cui 2.222.536 euro (pari al 31,2% del costo complessivo del Progetto) richiesti come finanziamento a valere sul Fondo e, a copertura della quota residua, euro 4.909.364 come quota di cofinanziamento a carico dei partecipanti all'aggregazione;
- con nota prot. n. 305/PORE/2010 del 13/05/2010
   è stato ammesso al finanziamento il Progetto. La Commissione di valutazione ha applicato una riduzione del finanziamento richiesto in sede di presentazione da euro 2.222.536 a euro 2.100.000, con la possibilità per la Provincia di Napoli soggetto capofila di una rimodulazione del progetto anche in termini di obiettivi, attività e quindi di cofinanziamento fino ad un importo minimo di euro 4.638.694;
- il soggetto capofila dell'aggregazione ha conseguentemente deciso di ridurre la quota di cofinanziamento da euro 4.909.364 a euro 4.638.694 e, pertanto, il valore complessivo del Progetto presentato, pari ad euro 7.131.900, è stato ridefinito in euro 6.738.694;
- in data 29 luglio 2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Dipartimento per gli Affari Regionali e la Provincia di Napoli avente ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici, tra gli stessi, nascenti dal finanziamento del Progetto;
- in data 28/07/2010 è stata sottoscritta la Convenzione ex art. 30 TUEL per la realizzazione, in forma associata, del progetto "INFOCITY Info-

mobilità a servizio degli utilizzatori delle città" tra i partner della suddetta aggregazione;

#### Preso atto che:

- L'Amministrazione Comunale di Lecce, d'intesa con i rappresentanti istituzionali delle altre Amministrazioni Pugliesi interessate all'iniziativa Comune di Bari, Comune di Brindisi, Provincia di Bari, Provincia di Lecce e Provincia di Brindisi con nota Sindacale Prot. gen. 47260 del 23.02.2010 ha formalmente richiesto alla Vicepresidenza Regionale, nonché al competente Assessorato regionale, parere di congruità del Progetto rispetto alla programmazione Regionale e l'ammissione a cofinanziamento dello stesso a valere su Fondi regionali;
- con nota prot. AOO\_002-218 del 25/02/2010, il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, lavoro e innovazione ha dichiarato la coerenza del Progetto con la programmazione Regionale in materia di Società dell'informazione nonché con quanto disposto da PO FESR 2007-2013, dichiarando altresì la disponibilità a cofinanziare l'iniziativa progettuale per un importo complessivo pari ad € 1.472.460,00;
- a seguito della citata rimodulazione del progetto, con nota prot. n. 156653 del 23/06/2010 il Comune di Bari, in nome e per conto di tutti gli enti pugliesi, ha comunicato che, come previsto dal piano finanziario del progetto rimodulato dalla Provincia di Napoli, la quota di cofinanziamento a carico della Regione Puglia è stata ridotta ad € 1.391.282,00;
- l'art.10, co. 8 della Convenzione tra gli enti Locali, stabilisce che "non oltre i tre mesi successivi all'inizio del progetto, cioè dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione INFOCITY tra l'ente capofila ed il DAR, gli enti partecipanti sottoscriveranno un accordo attuativo per meglio definire gli aspetti di dettaglio riguardanti la realizzazione del progetto e le questioni relative al cofinanziamento degli enti ed il contributo del DAR, così come per il funzionamento delle stazioni appaltanti e degli organi di coordinamento ed implementazione, con le relative spese, e per tutti gli altri aspetti ritenuti importanti per una gestione efficiente ed efficace del progetto";

- ai sensi dell' art. 10 comma 8 della suddetta Convenzione, in data 04/04/2012 è stato sottoscritto l'Accordo Attuativo tra gli enti partner della regione Puglia, e precisamente, le Amministrazioni Provinciali di Bari, Brindisi e Lecce e le Amministrazioni Comunali di Bari, Brindisi e Lecce, in qualità di Enti partecipanti al Progetto ed afferenti il territorio regionale e l'Amministrazione Provinciale di Napoli, in qualità di Ente Capofila del Progetto;
- nel suddetto Accordo Attuativo il Comune di Lecce viene individuato quale Ente partner cui conferire il ruolo di Coordinatore Territoriale e beneficiario del cofinanziamento regionale;
- con nota prot. AOO\_002 0000363 del 19/05/2011, in riscontro alla nota prot. n. 219/PORE/2011 del DAR, il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, lavoro e innovazione ha comunicato che il cofinanziamento regionale pari ad € 1.391.282,00, è garantito dalle Risorse Liberate della Mis. 6.2 Por Puglia 2000-2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1719 del 2 agosto 2011 avente ad oggetto "Ricognizione e modalità di utilizzo delle Risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell' ambito del POR Puglia 2000-20006", individua tra i progetti di cui all'All. 6 "Elenco dei progetti programmati con le risorse liberate a disposizione", il Progetto INFOCITY, per un importo di € 1.391.282,00;
- in data 22 Giugno 2012 l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Provinciale di Brindisi hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione congiunta di un'iniziativa pilota nell'ambito del progetto "INFOCITY", in cui si individua l'Amministrazione Comunale di Brindisi quale soggetto coordinatore delegato alla progettazione ed alla funzione di stazione appaltante.

#### Dato atto, inoltre, che:

- con prot. n. 25909 del 2 febbraio 2011 gli enti partner pugliesi hanno trasmesso il piano esecutivo "INFOCITY - Infomobilità al servizio degli utilizzatori delle città" del 12.10.2010;
- con nota prot. 092/PORE/20012 del 31/01/2012, in riscontro alla richiesta presentata dalla Provincia di Napoli con nota prot. n. 128872 del 16/12/2011, il DAR ha accordato la proroga con

- estensione della Convenzione sottoscritta in data 29/07/2010, al 30.12.2012 al fine di poter giungere alla conclusione delle attività;
- in data 9 luglio 2012 è stato trasmesso dal Comune di Lecce il nuovo Piano Esecutivo "INFOCITY -Infomobilità al servizio degli utilizzatori delle città" acquisito al protocollo n. 1387 del 10.07.2012 del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione:
- con Delibera n. 1472 del 17/07/2012 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano Esecutivo Infocity - Infomobilità al servizio degli utilizzatori della città ed ha autorizzato il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione a provvedere all'impegno di spesa;
- con la stessa Delibera il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione è stato autorizzato ad approvare e sottoscrivere il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Lecce in qualità di Ente Coordinatore territoriale;
- con nota prot. n.138851 del 14 dicembre 2012 il Comune di Lecce ha trasmesso all'Area Politiche per lo sviluppo economico, Lavoro ed Innovazione il "Piano attuativo Area Puglia";
- con nota prot. 16498 del 21 dicembre 2012, in riscontro alla richiesta presentata dalla Provincia di Napoli con nota prot. n. 121246 del 19 dicembre 2012, il Dipartimento per gli Affari Regionali ha comunicato la proroga della durata del progetto al 31 dicembre 2013;
- con determina n. 509 del 21 dicembre 2012 il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione ha impegnato € 1.391.282,00 per la realizzazione del progetto "INFOCITY Infomobilità al servizio degli utilizzatori delle città";
- con nota prot. n. 23807 del 28 febbraio 2013 il Comune di Lecce ha trasmesso all'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro ed Innovazione il Piano di ripartizione delle quote di finanziamento Regionale agli Enti dell'Area Puglia;

#### Considerato che:

- il "Piano attuativo Area Puglia" individua le attività in capo a ciascun Ente partner pugliese;
- a seguito della sottoscrizione del citato protocollo di intesa tra il Comune e la Provincia di Brindisi, la realizzazione delle attività in capo a questa ultima sono state delegate al Comune di Brindisi;

- quindi le sole Amministrazioni Provinciali di Bari e Lecce e le Amministrazioni Comunali di Bari, Brindisi e Lecce rivestiranno il ruolo di soggetto beneficiario del cofinanziamento regionale;
- l'Accordo Attuativo prevede all'art. 7 che "Ogni procedura prevista nel presente Accordo Attuativo, anche riguardante i rapporti economici e le modalità organizzative, si intende soggetta ad automatica variazione che dovesse essere richiesta dal DAR o dalla Regione Puglia";
- il disciplinare per l'attuazione del progetto dovrà definire i rapporti finanziari, amministrativo contabili e procedurali tra Regione Puglia, in qualità di cofinanziatore, e tutti gli Enti partner pugliesi, nonché definire detti rapporti tra le medesime Amministrazioni, anche a parziale modifica di quanto stabilito nell'Accordo Attuativo e del protocollo di intesa sopra citati;

#### Si propone, pertanto:

- di modificare la DGR 1472 del 17 Luglio 2012 nella parte in cui si autorizza il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione ad approvare e sottoscrivere il disciplinare tra la Regione Puglia ed il solo Comune di Lecce quale ente Coordinatore Territoriale;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale ed Innovazione ad approvare e sottoscrivere il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti partner pugliesi per la realizzazione del Progetto "INFOCITY - Infomobilità al servizio degli utilizzatori delle città".

# Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore allo Sviluppo Economico, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) e d), della L.R. n.7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico:

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, relative all'istruttoria effettuata;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge:

#### **DELIBERA**

- Di modificare la DGR 1472 del 17 Luglio 2012 nella parte in cui si autorizza il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione ad approvare e sottoscrivere il disciplinare tra la Regione Puglia ed il solo Comune di Lecce quale ente Coordinatore Territoriale;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione ad approvare con propri atti lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e le Amministrazioni Provinciali di Bari, Brindisi e Lecce e le Amministrazioni Comunali di Bari, Brindisi e Lecce;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione a sottoscrivere il suddetto disciplinare;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito della Regione www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 994

Accordo di Programma per il rilancio e lo sviluppo industriale delle aree interessate dalla crisi del Distretto del mobile imbottito della Murgia sottoscritto l'8 febbraio 2013 - Approvazione Piano Attuativo elaborato dal Comitato di Coordinamento dell'Accordo.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Direttrice dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue:

#### Premesso che

Il Distretto Industriale del Mobile Imbottito, si trova a vivere una drammatica situazione di crisi con pesanti ricadute sul versante della occupazione;

In data 8 febbraio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa hanno sottoscritto l'Accordo di Programma del Distretto del mobile imbottito della Murgia (Distretto) finalizzato alla salvaguardia e consolidamento delle imprese operanti nel settore del mobile imbottito, all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva.

I comuni interessati dall'accordo sono:

- Ferrandina, Matera, Montescaglioso e Pisticci in Provincia di Matera;
- Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno, Poggiorsini, Santeramo in Colle in Provincia di Bari;
- Ginosa e Laterza in Provincia di Taranto.
   Sono stati individuati i seguenti principali interventi:
- riqualificazione delle produzioni, tramite incentivazione degli investimenti volti all'efficientamento dei processi, all'innovazione dei prodotti, alla tutela dei marchi e con particolare attenzione alle forme di aggregazione tra le imprese del Distretto, anche nell'ottica di irrobustirne la presenza sui mercati di sbocco;
- accrescimento e qualificazione del tessuto imprenditoriale del Distretto attraverso interventi di sostegno alla nascita di nuove iniziative ed a supporto di attività di Ricerca e Innovazione in quanto elementi propulsivi dello sviluppo territoriale;
- ricollocazione dei lavoratori attraverso azioni finalizzate alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali, al sostegno al reddito ed attraverso politiche attive del lavoro.

L'Accordo ha una dotazione finanziaria complessiva di 101 milioni di Euro, da destinare alla promozione di programmi di investimenti produttivi e di ricerca e sviluppo sperimentale, così articolata:

- risorse nazionali 40 milioni di Euro
- risorse Regione Puglia 40 milioni di Euro
- risorse Regione Basilicata 21 milioni di Euro

Il MiSE, la Regione Puglia e la Regione Basilicata, al fine di migliorare l'attrattività del territorio di riferimento del Distretto, si sono altresì impegnati a promuovere, in ambito locale, l'avvio di tavoli di concertazione finalizzati a definire un accordo:

- con il sistema bancario per la attivazione di linee di finanziamento dedicate, in grado di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese del Distretto;
- con le rappresentanze sindacali e le organizzazioni datoriali per l'adozione di formule contrattuali orientate alla applicazione di strumenti finalizzati all'ottimizzazione dell' organizzazione del lavoro e al miglioramento delle performance produttive delle imprese;
- con il sistema degli Enti Locali interessati dall'Accordo per la puntuale individuazione e realizzazione degli interventi necessari ad ottimizzare il quadro delle infrastrutture per la mobilità ed il sistema della logistica.

Con DD n. 0000430 del 7 marzo 2013 il MiSE ha provveduto alla costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Accordo:

Il Comitato ha il compito, tra l'altro, di definire il Piano Attuativo complessivo dell'intervento pubblico (Piano) da proporre al MiSE ed alle Regioni.

Il Piano individua i regimi di aiuto da adottare, ottimizzando l'utilizzo delle agevolazioni nell'ottica di:

 assicurare le migliori sinergie tra gli investimenti di tutti i soggetti imprenditoriali, con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione nonché alla localizzazione delle unità produttive;

individuare le modalità di raccordo tra i procedimenti agevolativi e la regolazione degli impegni alla riassunzione delle risorse di lavoro provenienti dal bacino del Distretto.

**Rilevato** che il Comitato ha elaborato il Piano Attuativo che è stato trasmesso alla Regione Puglia in data 17 maggio 2013.

Si propone, pertanto, di approvare il Pianto Attuativo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Direttore dell'Area competente, che attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il Piano Attuativo elaborato dal Comitato per di coordinamento per l'attuazione dell' Accordo di programma 8 febbraio 2013 per il rilancio e lo sviluppo industriale delle aree interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia riportato in allegato per farne parte integrante;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

# Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma per il rilancio e lo sviluppo industriale delle aree interessate dalla crisi del Distretto del mobile imbottito della Murgia

Accordo di Programma per il rilancio e lo sviluppo industriale delle aree interessate dalla crisi del Distretto del mobile imbottito della Murgia

Piano attuativo complessivo dell'intervento pubblico

Roma, maggio 2013

# Indice

1.	Premessa
2.	Programma di interventi di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico
3.	Programma di interventi di competenza della Regione Puglia
4.	Programma di interventi di competenza della Regione Basilicata
5.	Attivazione dei tavoli di concertazione
6.	Azioni di sostegno agli interventi previsti dall'AdP
7.	Azione di promozione e comunicazione
8.	Planning delle attività

#### 1. Premessa

In data 8 febbraio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa hanno sottoscritto l'Accordo di Programma del Distretto del mobile imbottito della Murgia (Distretto) finalizzato alla salvaguardia e consolidamento delle imprese operanti nel settore del mobile imbottito, all'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali ed al sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva.

I comuni interessati dall'accordo sono:

- Ferrandina, Matera, Montescaglioso e Pisticci in Provincia di Matera;
- Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno, Poggiorsini, Santeramo in Colle in Provincia di Bari;
- Ginosa e Laterza in Provincia di Taranto.

Sono stati individuati i seguenti principali interventi:

- riqualificazione delle produzioni, tramite incentivazione degli investimenti volti all'efficientamento dei processi, all'innovazione dei prodotti, alla tutela dei marchi e con particolare attenzione alle forme di aggregazione tra le imprese del Distretto, anche nell'ottica di irrobustirne la presenza sui mercati di sbocco:
- accrescimento e qualificazione del tessuto imprenditoriale del Distretto attraverso interventi di sostegno alla nascita di nuove iniziative ed a supporto di attività di Ricerca e Innovazione in quanto elementi propulsivi dello sviluppo territoriale;
- ricollocazione dei lavoratori attraverso azioni finalizzate alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali, al sostegno al reddito ed attraverso politiche attive del lavoro.

L'Accordo ha una dotazione finanziaria complessiva di 101 milioni di Euro, da destinare alla promozione di programmi di investimenti produttivi e di ricerca e sviluppo sperimentale, così articolata:

- risorse nazionali 40 milioni di Euro
- risorse Regione Puglia 40 milioni di Euro
- risorse Regione Basilicata 21 milioni di Euro

Il MiSE, la Regione Puglia e la Regione Basilicata, al fine di migliorare l'attrattività del territorio di riferimento del Distretto, si sono altresì impegnati a promuovere, in ambito locale, l'avvio di tavoli di concertazione finalizzati a definire un accordo:

• con il sistema bancario per la attivazione di linee di finanziamento dedicate, in grado di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese del Distretto;

- con le rappresentanze sindacali e le organizzazioni datoriali per l'adozione di formule contrattuali
  orientate alla applicazione di strumenti finalizzati all'ottimizzazione dell' organizzazione del lavoro e al
  miglioramento delle performance produttive delle imprese;
- con il sistema degli Enti Locali interessati dall'Accordo per la puntuale individuazione e realizzazione degli interventi necessari ad ottimizzare il quadro delle infrastrutture per la mobilità ed il sistema della logistica.

Con DD n. 0000430 del 7 marzo 2013 il MiSE ha provveduto alla costituzione del Comitato di Coordinamento dell'Accordo che risulta così composto:

- Dr. Carlo Sappino, in rappresentanza del MiSE
- Ing. Michele Vita, in rappresentanza della Regione Basilicata
- Dott.ssa Antonella Bisceglia, in rappresentanza della Regione Puglia

Il Comitato ha il compito, tra l'altro, di definire il Piano Attuativo complessivo dell'intervento pubblico (Piano) da proporre al MiSE ed alle Regioni.

Il Piano individua i regimi di aiuto da adottare, ottimizzando l'utilizzo delle agevolazioni nell'ottica di:

- assicurare le migliori sinergie tra gli investimenti di tutti i soggetti imprenditoriali, con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione nonché alla localizzazione delle unità produttive;
- individuare le modalità di raccordo tra i procedimenti agevolativi e la regolazione degli impegni alla riassunzione delle risorse di lavoro provenienti dal bacino del Distretto.

# 2. Programma di interventi di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico

L'intervento del MiSE è volto a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento delle attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo attraverso il cofinanziamento di programmi di investimento e di ricerca e sviluppo. Saranno privilegiati, in via prioritaria, i programmi di investimento che siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti e che risultino funzionali allo sviluppo dell'area del Distretto nel suo complesso.

L'intervento del MiSE sarà realizzato tramite ricorso:

- a) al regime dei contratti di sviluppo, istituito con DM del 24/09/2010, per il finanziamento degli investimenti produttivi;
- b) alla disciplina della L. n. 46/82 per il finanziamento delle attività di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale.

Per l'attuazione degli interventi sono assegnati complessivamente 40 milioni di Euro di cui:

- 20 milioni di Euro destinati al sub a) a valere sulle risorse liberate del PON SIL 2000-2006
- 20 milioni di Euro destinati al sub b) a valere sulle risorse accantonate con d.m. 1 marzo 2012.

#### a) Programmi di investimento produttivo

Finalità generale	Promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento delle attività industriali esistenti e/o alla creazione di nuove opportunità di sviluppo.  Finanziare progetti di investimento che siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di addetti, caratterizzati da attività a servizio dell'area del
Obiettivo operativo	Distretto nel suo complesso o che valorizzino le tipicità dei prodotti dell'area della Murgia in una ottica di filiera. Saranno privilegiati:  a) creazione di centri intermodali o qualificazione di quelli già esistenti ed organizzazione dei servizi di logistica integrata anche finalizzati alla creazione di una rete in grado di garantire il collegamento con le strutture intermodali nazionali ed internazionali;  b) programmi di investimento relativi alla industria alimentare
	DM 24/09/2010
Normativa di	DM 11/05/2011
riferimento	Circolare MiSE n° 21364 del 16/06/2011
	Circolare MiSE n° 11345 del 29/03/2013

Territori interessati	Comuni del Distretto del mobile imbottito della Murgia			
Soggetti beneficiari	Imprese con i requisiti previsti dal DM 24.09.2010			
Settori ammissibili	Industria ,e altre attività ammesse dal DM 24/09/2010, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di riferimento delle risorse finanziarie assegnate (risorse liberate PON SIL 2000/2006 – fondi FESR)			
Dotazione finanziaria	20 milioni di euro			
Limite di investimento	Totale Tropolicite Addictite			
Spesa ammissibile	Investimenti materiali ed immateriali come da dettaglio indicato nella normativa di riferimento			
Tipologia di aiuto	Contributo in conto impianti, finanziamento agevolato			
Modalità di gestione dell'intervento	I Nell'avviso nunnico saranno esplicitate le modalità di vallitazione delle priorità ed in			
Soggetto gestore	Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa			

#### b) Progetti di sviluppo sperimentale e non prevalente ricerca industriale

Finalità generale	Incrementare la competitività delle imprese del Distretto e accelerare lo sviluppo del sistema
i manta generale	industriale e l'utilizzo delle tecnologie e delle tecniche più avanzate.

	Sostenere i processi di innovazione attraverso il finanziamento di programmi relativi ad attività			
Obiettivo operativo	l '' '	' '	a industriale, privilegiando le impres	
	Distretto che in passa	ato abbiano già espresso pro	ogettualità innovativa (di processo	o di
	prodotto).			
Normativa di	L. 46/82			
riferimento	Direttiva MiSE del 10/07/2008			
Territori interessati	Comuni del Distretto del mobile imbottito della Murgia			
Soggetti beneficiari	Soggetti individuati dalla Direttiva del 10/07/2008 art.3			
Settori ammissibili	Tutti i settori ammessi dalla normativa di riferimento, con priorità a quelli riconducibili ad applicazioni nel comparto del legno / arredo			
Dotazione finanziaria	20 milioni di euro			
Limite di spesa	Programmi comportanti costi riconosciuti ammissibili non inferiori a Euro 0,8 mili			e non
Limite di spesa	superiori a Euro 5 milioni			
Spesa ammissibile	Costi ammissibili secondo quanto disposto dall'art. 5 c. 4 della Direttiva MiSE 10/07/2008.			
		Contributo alla spesa	Finanziamento agevolato	
	Grandi imprese	20 % dei costi ammissibili		
Tipologia di aiuto	Medie imprese	30 % dei costi ammissibili	50% dei costi ammissibili	
	Piccole imprese	40 % dei costi ammissibili		
	Contributo alla spesa e	finanziamento agevolato sec	ondo quanto stabilito dalla Direttiva	MiSE
	del 10/07/2008 e comunque nei limiti massimi stabiliti dalla Disciplina comunitaria.			
	Emanazione di avviso pubblico, con procedura a graduatoria, per la presentazione dei			
Modalità di gestione	progetti (Dir. 10/07/2008 art.6 c.4) in cui sono individuati: i criteri di selezione dei progetti da			
dell'intervento	ammettere alla fase istruttoria limite minimo di spesa ammissibile, durata massima dei			
progetti.				
Soggetto gestore	MiSE per il tramite di un soggetto gestore.			

### 3. Programma di interventi di competenza della Regione Puglia

La Regione Puglia, è impegnata a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione dei programmi di investimento nei territori interessati dalla crisi del settore del mobile imbottito, rientranti nel Distretto produttivo del Legno-Arredo, riconosciuto con D.G.R. n. 1703/2010 ed ampliato con D.G.R. n. 2200/2011.

Sulla base degli atti normativi sopra citati, i Comuni interessati dalla crisi sono: Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno, Poggiorsini, Santeramo in Colle (in provincia di Bari); Ginosa e Laterza (in provincia di Taranto).

Le risorse regionali (40 milioni di Euro) saranno destinate al cofinanziamento dell'intervento relativo alla promozione di investimenti produttivi, tramite il ricorso ai seguenti strumenti di incentivazione regionali:

#### a) Contratti di Programma:

	Promuovere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento delle				
Finalità generale	attività industriali esistenti e/o alla creazione di nuove opportunità di sviluppo, rafforzando la				
	competitività e l'attrattività dei territori e sostenendo l'occupazione.				
Privilegiare progetti di investimento in grado di :					
	salvaguardare e consolidare le imprese operanti nel settore del mobile imbottito				
	riqualificando le produzioni, tramite incentivazione degli investimenti volti				
	all'efficientamento dei processi, all'innovazione dei prodotti, alla tutela dei marchi e				
	con particolare attenzione alle forme di aggregazione tra le imprese del Distretto (mediante Consorzi), anche nell'ottica di irrobustirne la presenza sui mercati di				
	sbocco:				
Obiettivo operativo	sostenere la ricollocazione e il reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva;				
	favorire la riconversione produttiva del Distretto in settori alternativi tramite				
	l'ampliamento delle imprese esistenti;				
	favorire l'integrazione gestionale delle imprese del Distretto tramite l'erogazione di				
	servizi specialistici;				
	valorizzare, tramite recupero e riqualificazione, le strutture dismesse o sottoutilizzate				
	presenti nel territorio del Distretto.				
	Titolo VI del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione n. 9 del 26 Giugno 2008				
	e s.m.i. (B.U.R.P. n. 103 del 30.06.2008) in attuazione del Regolamento CE 800/2008 del 6.8.2008:				
Normativa di	Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso "Aiuti ai programmi di				
riferimento	investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso				
	·				
	Contratti di Programma regionali" ai sensi dell'art. 52 del Regolamento (B.U.R.P. n.191 del 10 dicembre 2008) e s.m.i.				
	,				
Territori interessati	Comuni di Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno,				
	Poggiorsini, Santeramo in Colle, Ginosa e Laterza.				

Soggetti beneficiari  - SOGGETTO PROPONENTE: GRANDE IMPRESA anche se costituenda e/o non attiva  con o senza - SOGGETTO ADERENTE: PICCOLE E MEDIE IMPRESE attive, in regime di contabilità ordinaria, con almeno due bilanci approvati  Tutti i settori ammessi dalla normativa di riferimento :attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", servizi: Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" "52", "58", "59", "61", "62", "72".  Dotazione finanziaria  Investimenti ammissibili di importo compreso tra 5 e 50 milioni di Euro (Investimento della Grande Impresa: ≥ 50% del CdP - Investimento della PMI: ≥ € 700 Mila)  ♣ Attivi Materiali  ♣ ricerca industriale e sviluppo sperimentale  così come indicati dall'Art. 50 del Regolamento e dall'Art. 7 dell'Avviso  Contributi in conto impianti nel rispetto dei seguenti massimali:					
Settori ammissibili       "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", servizi: Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" "52", "58", "59", "61", "62", "72".         Dotazione finanziaria       15 milioni di euro         Limite di investimento       Investimenti ammissibili di importo compreso tra 5 e 50 milioni di Euro (Investimento della Grande Impresa: ≥ 50% del CdP - Investimento della PMI: ≥ € 700 Mila)         Spesa ammissibile	Soggetti beneficiari	con o senza - SOGGETTO ADERENTE: PICCOLE E MEDIE IMPRESE attive, in regime di contabilità			
Investimenti ammissibili di importo compreso tra 5 e 50 milioni di Euro (Investimento della Grande Impresa: ≥ 50% del CdP - Investimento della PMI: ≥ € 700 Mila)  Attivi Materiali  ricerca industriale e sviluppo sperimentale  così come indicati dall'Art. 50 del Regolamento e dall'Art. 7 dell'Avviso  Contributi in conto impianti nel rispetto dei seguenti massimali:	Settori ammissibili	"C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", servizi: Classificazione			
(Investimento della Grande Impresa: ≥ 50% del CdP - Investimento della PMI: ≥ € 700 Mila)  * Attivi Materiali  * ricerca industriale e sviluppo sperimentale  così come indicati dall'Art. 50 del Regolamento e dall'Art. 7 dell'Avviso  Contributi in conto impianti nel rispetto dei seguenti massimali:  ATTIVI MATERIALI GRANDE MEDIA PICCOLA		15 milioni di euro			
Spesa ammissibile		·			
ATTIVI MATERIALI GRANDE MEDIA PICCOLA	Spesa ammissibile	❖ ricerca industriale e sviluppo sperimentale			
ATTIVI MATERIALI		Contributi in conto impianti nel rispetto dei seguenti massimali:			
Studi fattibilità 0% 40% 50%		ATTIVI MATERIALI IMPRESA IMPRESA IMPRESA			
Suolo e opere murarie 15% 20% 25%		Suolo e opere murarie 15% 20% 25%			
Macchinari 30% 40% 50%		Macchinari 30% 40% 50%			
Tipologia di aiuto R&S	Tipologia di aiuto	R&S			
Ricerca Industriale 50% 50% 50%		Ricerca Industriale 50% 50% 50%			
Sviluppo Sperimentale 25% 25% 25%		Sviluppo Sperimentale 25% 25% 25%			
Agevolazioni massime R&S: GI: € 10 milioni		Agevolazioni massime R&S: GI: € 10 milioni			
PMI: € 1 milione per RI, € 700 mila per SS		PMI: € 1 milione per RI, € 700 mila per SS			
Modalità di gestione Emanazione di avviso pubblico con indicazione dei criteri di selezione delle istanze ammissibili	_				
da avviare alla fase di negoziazione.	dell'intervento	da avviare alla fase di negoziazione.			
Soggetto gestore Puglia Sviluppo S.p.A.	Soggetto gestore	Puglia Sviluppo S.p.A.			

# b) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA):

Finalità generale	Promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e
	consolidamento delle attività industriali esistenti e/o alla creazione di nuove opportunità di
	sviluppo, generando stabilità sociale e dinamismo economico.

	Privilegiare progetti di investimento in grado di :			
Privilegiare progetti di investimento in grado di :  salvaguardare e consolidare le imprese operanti nel settore del moriqualificando le produzioni, tramite incentivazione degli inve all'efficientamento dei processi, all'innovazione dei prodotti, alla tutela con particolare attenzione alle forme di aggregazione tra le imprese (mediante Consorzi), anche nell'ottica di irrobustirne la presenza si sbocco (anche mediante programmi di sviluppo dell'e-business);  sostenere la ricollocazione e il reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filie favorire la riconversione produttiva del Distretto in settori alter l'ampliamento delle imprese esistenti;  favorire l'integrazione gestionale delle imprese del Distretto tramite l'servizi specialistici;  valorizzare, tramite recupero e riqualificazione, le strutture dismesse o presenti nel territorio del Distretto;				
	supportare misure di sostegno ai programmi di internazionalizzazione e di diffusione  delle marche e del Made in Italy.			
	delle marche e del Made in Italy.  Titolo V del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione n. 9 del 26 Giugno 200			
	e s.m.i. (B.U.R.P. n. 103 del 30.06.2008) in attuazione del Regolamento CE 800/2008			
Normativa di	6.8.2008;			
riferimento				
menmento	Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso "Aiuti alle medie imprese e ai			
	Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione" ai sensi dell'art. 41 del			
	Regolamento (B.U.R.P. n.191 del 10 dicembre 2008) e s.m.i.  Comuni di Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modu			
Territori interessati	Poggiorsini, Santeramo in Colle, Ginosa e Laterza.			
	- Imprese di Medie dimensioni che alla data di invio della domanda:			
	abbiano approvato almeno due bilanci;			
	nell'esercizio precedente abbiano registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di			
Soggetti beneficiari	euro o, alternativamente, abbiano registrato un numero di U.L.A. non inferiore a 50;			
33	- micro, piccole e medie imprese associate alla media impresa proponente in forma			
	consortile. La media impresa proponente assume la responsabilità ai fini della coerenza			
	tecnica ed industriale.			
	Tutti i settori ammessi dalla normativa di riferimento: attività manifatturiere di cui alla sezione			
Settori ammissibili	"C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", servizi: Classificazione			
	delle Attività economiche ATECO 2007" "52", "58", "59", "61", "62", "72".			
Dotazione				
finanziaria	10 milioni di euro			
Limite di investimento	Investimenti ammissibili di importo compreso tra 1 e 20 milioni di Euro (PMI ≥ € 400 mila)			
Spesa ammissibile	❖ Attivi Materiali			
,	<ul> <li>ricerca industriale e sviluppo sperimentale</li> </ul>			
	servizi di consulenza per le imprese			
	<ul> <li>investimenti per misure di risparmio energetico</li> </ul>			

		D I I - III A	7 - 0 -1-10 4
	così come indicati dall'Art. 38 del Regolamento e dall'Art. 7 e 8 dell'Avviso  Contributo in conto impianti nel rispetto dei seguenti massimali:		
	Contributo in conto impianti nei rispetto de	i seguenti massimali:	
		Media impresa	Piccola impresa
	Attivi Materiali		
	(agevolazione ≤ € 7,5 MLN per impresa)_		
	Studi di fattibilità	40%	50%
	Suolo ed opere murarie	20%	25%
	Macchinari, attrezzature,		
	E programmi informatici	40%	50%
Tipologia di aiuto	Servizi di Consulenza	50%	50%
	(agevolazione ≤ € 200mila per impresa)_		
	Ricerca industriale	60% - 75%	70% - 75%
	(agevolazione ≤ € 1 MLN per impresa)_		
	Sviluppo sperimentale	35%	45%
	(agevolazione ≤ € 700mila per impresa)_		
	Misure di risparmio energetico	25%	35%
	(agevolazione ≤ € 1,5 MLN per impresa)_		
Modalità di gestione	Emanazione di avviso pubblico con indicaz	zione dei criteri di selez	ione delle istanze ammissibili
dell'intervento	da avviare alla fase di negoziazione.		
Soggetto gestore	Puglia Sviluppo S.p.A.	<u> </u>	

#### c) Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione:

	Promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e
Finalità generale	consolidamento delle attività industriali esistenti e/o alla creazione di nuove opportunità di
	sviluppo, incentivando le piccole imprese pugliesi più dinamiche a consolidarsi, espandersi ed
	innovarsi.
Obiettivo operativo	Privilegiare progetti di investimento in grado di :
	salvaguardare e consolidare le imprese operanti nel settore del mobile imbottito
	riqualificando le produzioni, tramite incentivazione degli investimenti volti
	all'efficientamento dei processi, all'innovazione dei prodotti, alla tutela dei marchi,
	con particolare attenzione alle forme di aggregazione tra le imprese del Distretto
	(mediante Consorzi), anche nell'ottica di irrobustirne la presenza sui mercati di
	sbocco (anche mediante programmi di sviluppo dell'e-business);
	<ul> <li>sostenere la ricollocazione e il reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva;</li> </ul>
	favorire la riconversione produttiva del Distretto in settori alternativi tramite
	l'ampliamento delle imprese esistenti;
	favorire l'integrazione gestionale delle imprese del Distretto tramite l'erogazione di
	servizi specialistici;
	valorizzare, tramite recupero e riqualificazione, le strutture dismesse o sottoutilizzate
	presenti nel territorio del Distretto;

	supportare misure di sostegno ai programmi di internazionalizzazione e di diffusione delle marche e del Made in Italy.		
	Titolo IX del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione n. 9 del 26 Giugno 2008		
Normativa di	e s.m.i. (B.U.R.P. n. 103 del 30.06.2008) in attuazione del Regolamento CE 800/2008 del 6.8.2008, introdotto con il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2011 (B.U.R.P. n. 44 del 28/03/2011) e modificato dal Regolamento n. 5 del 20/02/2012 (B.U.R.P. n. 29 del 24/02/2012);  Avviso per la presentazione delle istanze di accesso "Aiuti alle piccole imprese per Progetti		
merimento			
	Integrati di Agevolazione" ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento adottato con Determinazione dell'AdG n.71 del 09 agosto 2012 e s.m.i. (B.U.R.P. n.119 del 16/08/2012) e successiva ripubblicazione mediante Determinazione dell'AdG n.74 del 29/08/2012 (B.U.R.P. n. 131 del 06/09/2012).		
Territori interessati	Comuni di Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Ginosa e Laterza.		
	Piccole Imprese che		
	alla data di invio della domanda abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio;		
Soggetti beneficiari	nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda abbiano registrato un numero di ULA almeno pari a 10;		
	nei tre esercizi precedenti abbiano registrato un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di euro.		
Settori ammissibili	Tutti i settori ammessi dalla normativa di riferimento: attività manifatturiere di cui alla sezione della "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", servizi: Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" "52", "58", "59", "61", "62", "72".		
Dotazione finanziaria	10 milioni di euro		
Limite di investimento	Investimenti ammissibili di importo compreso tra 1 e 10 milioni di Euro		
	❖ Attivi Materiali		
Spesa ammissibile	ricerca industriale e sviluppo sperimentale		
	servizi di consulenza per le imprese		
	così come indicati dall'Art. 5 dell'Avviso		
Tipologia di aiuto	Contributo in conto impianti nel rispetto dei seguenti massimali:		
	Piccola impresa		
	Attivi Materiali Studi di fattibilità 50%		
	Suolo ed opere murarie 35%		
	Macchinari, attrezzature, programmi informatici 50%		
	Servizi di Consulenza 50%		
	(agevolazione ≤ € 200mila per impresa)_		
	Ricerca industriale 70% - 75%		
	(agevolazione ≤ € 1 MLN per impresa)_		

	Sviluppo sperimentale 45%	
	(agevolazione ≤ € 700mila per impresa)_	
Modalità di gestione	Emanazione di avviso pubblico con indicazione dei criteri di selezione delle istanze ammissibili	
dell'intervento	da avviare alla fase di negoziazione.	
Soggetto gestore	Puglia Sviluppo S.p.A.	

d) Aiuti agli investimenti iniziali alle micro e piccole imprese:

	umenti inizian alle micro e piecole imprese.			
	Promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali che prevedano la realizzazione di programmi di			
	investimento volti al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento			
Finalità generale	competitivo e tutela ambientale, in grado di rafforzare il miglioramento tecnologico delle			
	produzioni esistenti e lo sviluppo di nuova imprenditorialità. Inoltre, l'obiettivo dello strumento è di			
	favorire lo sviluppo delle attività economiche delle micro e piccole imprese, favorendone, al			
	contempo, l'accesso al credito.			
	Privilegiare progetti di investimento in grado di :			
	favorire la riconversione produttiva del Distretto in settori alternativi tramite la creazione			
	di nuove imprese o l'ampliamento di quelle esistenti;			
	accrescere e qualificare il tessuto imprenditoriale del Distretto attraverso interventi di			
	sostegno alla nascita di nuove iniziative;			
Obiettivo operativo	sostenere l'ampliamento e la riqualificazione delle imprese del Distretto che in passato			
	abbiano già espresso progettualità innovativa (di processo o di prodotto);			
	favorire l'integrazione gestionale delle imprese del Distretto tramite l'erogazione di			
	servizi specialistici;			
	valorizzare, tramite recupero e riqualificazione, le strutture dismesse o sottoutilizzate			
	presenti nel territorio del Distretto.			
	Titolo II del Regolamento n. 9 del 26 giugno 2008 e s.m. e i. pubblicato sul B.U.R.P. n.103 del 30			
Normativa di	giugno 2008 e Avviso per la presentazione delle istanze di accesso "Aiuti agli investimenti iniziali			
riferimento	alle microimprese e alle piccole imprese" pubblicato sul B.U.R.P. n. 62 del 23 aprile 2009 e s.m.			
	e i.			
	Comuni di Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno,			
Territori interessati	Poggiorsini, Santeramo in Colle, Ginosa e Laterza.			
Soggetti beneficiari	Micro imprese e piccole imprese			
Settori ammissibili	a. imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;			
	b. imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio al dettaglio			
	ed all'ingrosso fino a M2 (1.500 mq di superficie di vendita)			
	C. imprese che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di			
	cui alla sezione "C", il settore delle costruzioni di cui alla sezione "F", il settore dei servizi di			
	comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J", il settore "sanità e assistenza sociale"			
	di cui alla sezione "Q", le imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido (Codice			
	88.91), le imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e			
	disabili (Codice 88.10.00), le imprese che realizzano investimenti per ludoteche p			
	intrattenimento bambini (Codice 93.29.90), i servizi alla persona ed i servizi in genere di cui			
	intraction in the section (Codioc Co.20.00), I convict and personal call Service in general and			

	alla sezione "N" e alla sezione "S" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO		
	2007".		
Dotazione	F malliant di avva		
finanziaria	5 milioni di euro		
Limite di	Minima 20,000 aura a Massima 4 miliana di aura		
investimento	Minimo 30.000 euro e Massimo 1 milione di euro		
	Investimenti materiali ed immateriali così come indicato dall'Art. 7 dell'Avviso pubblicato su		
Spesa ammissibile	B.U.R.P. n. 62 del 23 aprile 2009 come modificato dal testo aggiornato dell'Avviso pubblicato sul		
	B.U.R.P. n. 37 del 07 marzo 2013.		
Tipologia di aiuto	Contributo in conto impianti fino al 45% degli investimenti ammissibili. In particolare, l'aiuto sarà erogato in forma di contributo determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore. Inoltre – con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo che non potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 200.000,00.		
Modalità di gestione	Emanazione di avviso pubblico con indicazione dei criteri di priorità di selezione delle istanze		
dell'intervento	sulla base di una procedura valutativa.		
Soggetto gestore	Puglia Sviluppo S.p.A.		

## 4. Programma di interventi di competenza della Regione Basilicata

La Regione Basilicata è impegnata a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione dei programmi di investimento localizzati nei comuni di Ferrandina, Matera, Montescaglioso e Pisticci, tramite il cofinanziamento degli interventi del MiSE; in particolare le risorse regionali (21 milioni di Euro) saranno destinate al cofinanziamento dell'intervento relativo alla promozione di investimenti produttivi. Per meglio cogliere le istanze espresse dal territorio, specificatamente in riferimento alla dimensione di spesa ed alla tipologia di attività, si farà ricorso ad un decreto attuativo del regime di aiuto instituito con DM 23/07/2009.

Programmi di investimento produttivi nei Comuni di Ferrandina, Matera, Montescaglioso e Pisticci

Finalità generale	Promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali che prevedano la realizzazione di programmi di investimento volti al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, in grado di rafforzare il miglioramento tecnologico delle produzioni esistenti e lo sviluppo di nuova imprenditorialità.	
Obiettivo operativo	<ul> <li>Finanziare progetti di investimento in grado di :</li> <li>favorire la riconversione produttiva del Distretto in settori alternativi tramite la creazione di nuove imprese o l'ampliamento di quelle esistenti;</li> <li>sostenere l'ampliamento e la riqualificazione delle imprese del Distretto che in passato abbiano già espresso progettualità innovativa (di processo o di prodotto);</li> <li>favorire l'integrazione gestionale delle imprese del Distretto tramite l'erogazione di servizi specialistici;</li> <li>valorizzare, tramite recupero e riqualificazione, le strutture dismesse o sottoutilizzate presenti nel territorio del Distretto.</li> <li>Al fine di stimolare l'integrazione di filiera e la collaborazione tra imprese, sarà data priorità a: <ul> <li>proposte di investimento presentate da Consorzi (con attività esterna ex art 2615 ter) o Contratti di rete finalizzati al miglioramento della competitività del Distretto;</li> <li>proposte di investimento presentate da imprese facenti parte di un Consorzio o Contratto di rete finalizzati al miglioramento della competitività del Distretto.</li> </ul> </li> </ul>	
Normativa di riferimento	DM 23.07.2009 (Art. 6, comma 1)	
Territori interessati	Comuni di Ferrandina, Matera, Montescaglioso e Pisticci	
Soggetti beneficiari	PMI e GI	
Settori ammissibili	a) sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007; b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ISTAT, nei limiti indicati nell'allegato n. 1 del DM 23.07.2009; c) attività di servizi elencate nell'allegato n. 1 del DM 23.07.2009. (Art. 3 DM 23.07.2009)	
Dotazione	21 milioni di euro	

finanziaria		
Limite di investimento	Max 5 milioni di euro	
Spesa ammissibile	Investimenti materiali ed immateriali così come indicati dall'Art. 4 del DM 23.07.2009.	
Tipologia di aiuto	Contributo in conto impianti fino al 35% degli investimenti ammissibili; finanziamento agevolato fino al 40% degli investimenti ammissibili (max 10 anni di ammortamento e max 4 anni di preammortamento; tasso pari al 20% del tasso di riferimento).	
Modalità di gestione dell'intervento	Emanazione di avviso pubblico con indicazione dei criteri prioritari di finanziabilità dei progetti.  Nell'avviso pubblico saranno esplicitate le modalità di valutazione delle priorità ed in particolare la griglia per l'attribuzione dei punteggi. Sulla base delle suddette modalità sarà definita una graduatoria, condivisa con il Comitato di Coordinamento nella sua forma ristretta costituita dai rappresentanti di MiSE e Regione Basilicata.	
Soggetto gestore	Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa	

#### 5. Attivazione dei tavoli di concertazione

Il MiSE, la Regione Basilicata e la Regione Puglia, al fine di sostenere l'attrattività del territorio di riferimento del Distretto e favorire l'attuazione dell'Accordo, avvieranno i tavoli di concertazione indicati nella premessa. Di seguito le finalità dei tavoli ed i soggetti da coinvolgere :

- per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese che realizzano gli investimenti nell'ambito dell'accordo sarà avviato un confronto con le rappresentanze nazionali e locali del sistema bancario (ABI);
  - per favorire l'adozione di formule contrattuali orientate alla applicazione di strumenti finalizzati alla ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro ed al miglioramento delle performance produttive delle imprese sarà avviato un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le rappresentanze nazionali e locali dei sindacati e delle associazioni datoriali;
  - per l'ottimizzazione dei tempi di concessione delle autorizzazioni necessarie all'insediamento delle nuove iniziative e per la rilevazione dei fabbisogni infrastrutturali, sarà avviato un confronto con i Comuni e le ASI del Distretto.

Come previsto dall' "Addendum al verbale di intesa del 27 luglio 2012" sottoscritto, in data 8 febbraio 2013, dal MiSE, Regione Basilicata e Regione Puglia, sarà inoltre avviato un tavolo di confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato alla individuazione di misure utili al sostegno dei lavoratori provenienti dalle aziende del Distretto per i quali è prevista la scadenza, entro il 31 dicembre 2013, degli ammortizzatori sociali.

Il MiSE coordina le citate attività e definisce l'avvio ed il programma dei lavori.

#### 6. Azioni di sostegno agli interventi previsti dall'AdP

L'AdP prevede, tra le proprie finalità specifiche, il sostegno al reimpiego dei lavoratori espulsi dalla filiera produttiva. Al fine di promuovere e agevolare la ricollocazione di tali lavoratori, è necessario affiancare al sistema di incentivi agli investimenti specifiche azioni di politica attiva del lavoro promosse a livello regionale.

Sono previste le seguenti azioni:

- 1. mappatura dei profili professionali del personale in esubero da proporre alla selezione degli investitori; la Regione Puglia e la Regione Basilicata, in collaborazione con i Centri per l'Impiego dei rispettivi territori, provvederanno alla raccolta dei dati necessari.
- 2. attivazione della strumentazione regionale per la formazione, riqualificazione, orientamento professionale a servizio dei progetti di investimento e avvio di un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di integrarla con quella nazionale; in particolare:
  - a) la Regione Puglia declinerà specificatamente sul territorio del Distretto di propria competenza le azioni previste dal "Piano Straordinario di Interventi per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito" approvato con DGR n. 249 del 19/02/2013, al fine di integrarle con la strumentazione nazionale e regionale di promozione degli investimenti prevista dall'AdP; in dettaglio si prevedono le seguenti attività:
    - bilancio delle competenze del personale in esubero (anche in riferimento alla attività del precedente punto 1)
    - definizione del fabbisogno formativo espresso dalle imprese e del catalogo dell'offerta formativa
    - attivazione di politiche attive del lavoro quali formazione e tirocini formativi
    - incentivi all'assunzione a tempo indeterminato (dote occupazionale)
  - b) La Regione Basilicata definirà la strumentazione di politica attiva del lavoro che intende declinare sul territorio del Distretto di propria competenza entro al data di avvio dell'Azione sub 3).
- erogazione di un servizio di informazione e orientamento a potenziali investitori su incentivi, profili
  professionali disponibili, agevolazioni per il reimpiego, insediamento nelle aree industriali, assistenza
  relativa alle procedure autorizzative tramite attivazione di un presidio in ciascuna delle due regioni.

A tal fine la Regione Puglia si avvarrà delle strutture e delle risorse di Puglia Sviluppo SpA; la Regione Basilicata di quelle del Distretto del Mobile Imbottito riconosciuto con LR n. 1 del 23.01.2001.

#### 7. Azione di promozione e comunicazione

Le attività di promozione, comunicazione e informazione prevedono un insieme di azioni e strumenti mirati a garantire la più ampia diffusione dei contenuti di base dell'Accordo di Programma e a fornire in maniera continuativa ed efficace informazioni sui singoli strumenti agevolativi e sulle relative modalità di accesso.

Sono previste le seguenti azioni:

- 1. Al fine di presentare e diffondere i contenuti del Piano Attuativo è prevista l'organizzazione di due seminari al quale interverranno tutti i sottoscrittori dell'Accordo. Saranno presentati nel dettaglio obiettivi, strumenti, azioni e la tempistica prevista per l'attuazione
- 2. In occasione della pubblicazione degli avvisi pubblici relativi ai singoli strumenti agevolativi, saranno organizzate specifiche iniziative di presentazione, con l'obiettivo di dare la massima diffusione alle opportunità e agevolazioni disponibili.
- All'approvazione del presente Piano verranno attivate aree dedicate sui portali <u>www.invitalia.it</u>, <u>www.mise.gov.it</u>, <u>www.regione.basilicata.it</u>, <u>www.sistema.puglia.it</u>, <u>www.regione.puglia.it</u> per la presentazione dell' Accordo, del piano attuativo, dell' avanzamento delle attività e per l'attivazione di specifici info-point.
- 4. È prevista l'attivazione, da parte della Regione Basilicata e della Regione Puglia, di un punto informativo (con indicazione di un referente, recapito telefonico, e-mail) nell'ambito delle attività svolte dal presidio di cui al precedente paragrafo 6.

# 8. Planning delle attività

#### Il planning delle attività è così sintetizzabile

Attività	Entro il
Definizione strumentazione politica attiva del lavoro Regione Basilicata	10/05/13
Attivazione delle sezioni informative su web	30/05/13
Formazione presidi territoriali (2 gg)	31/05/13
Evento presentazione Piano Attuativo	03/06/13
Predisposizione avviso CdS	03/06/13
Predisposizione avvisi relativi agli interventi della Regione Puglia	03/06/13
Avvio presidi territoriali	04/06/13
Predisposizione avviso ai sensi del DM 23/07/2009 (risorse finanziarie Regione Basilicata)	15/07/13
Avvio delle attività propedeutiche all'insediamento dei tavoli di concertazione	15/07/13
Mappatura profili professionali	31/07/13
Predisposizione avviso L.46/82	31/07/13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 995

#### COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE (LE)

- Variante P.R.G. vigente per la riclassificazione delle zone "E4" e approvazione strumento esecutivo per le zone "B12" comparti nn. 15, 18, 19, 20, 21. Del. di C.C. n. 3 del 01-02-07; Del. di C.C. n. 66 del 27-11-07; Del. di C.C. n. 15 del 15-04-11. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

""Il Comune di San Cesario di Lecce (LE), dotato di P.R.G., approvato in via definitiva con Del. di G.R. n. 3336 del 23-07-1996, con la Deliberazione di C.C. n. 3 del 01-02-2007 ha adottato una variante urbanistica al suddetto P.R.G.

La documentazioni inviata consiste in:

- TAV. A Relazione;
- TAV. B. N.T.A.
- TAV. 1 Inquadramento Territoriale
- TAV. 2 Zonizzazione centro urbano (individuazione comparti d'intervento unitario nn. 15-18-19-20-21)
- TAV. 3 Zonizzazione centro urbano (variante comparti d'intervento unitario nn. 15-18-19-20-21)

La Del. di C.C. n. 3/2007, giusta documentazione in atti, risulta essere stata pubblicata ai sensi e nei termini previsti dall'art. 16 della L.R. n. 56/80 ed avverso la stessa risultano formulate n. 3 osservazioni.

Con Del di C.C. n. 66/2007 il Comune di San Cesario di Lecce ha accolto le suddette osservazioni ed ha introdotto nella proposta di variante, per le sole aree interessate dalle predette osservazioni, la tipizzazione "B.13 - Residenziali di completamento- Borghi Periferici", consentendo per le stesse l'intervento diretto sulla base dei seguenti indici:

 I.F.F. (indice di fabbricabilità fondiaria) = 1,5 mc/mq;

- Rc (Rapporto di copertura) = 0,4 mq/mq;
- H max (Altezza massima) = m. 7,50.

La proposta di variante riguarda:

- 1) la "Riclassificazione e variante delle zone urbanistiche classificate E.4 (art. 47 N.T.A.) del Piano Regolatore Generale";
- 2) la disciplina urbanistica delle Zone B.12 individuate dal Piano Regolatore vigente nei comparti di intervento unitario nn. 15 18 19 20 21. In particolare:
  - per i comparti nn. 15 18 19 20 21 la variante comporta la eliminazione dell'obbligo della formazione di uno strumento esecutivo esteso a tutte le aree incluse nel perimetro dei comparti stessi e la introduzione di un nuovo articolo denominato "art. 46 bis";
  - per le "Zone E4 Agricole Speciali, la variante riguarda la modifica dell'indice di fabbricabilità fondiaria da 0,10 mc/mq a 0,20 mc/mq.

Detta variante è stata approvata giusta Del. di G.R. n. 2063 del 04-11-2008, previa istruttoria del Servizio Urbanistica Regionale (Rel. n. 17 del 19.06.2008) con la introduzione negli atti delle prescrizioni, integrazione e modifiche di cui al parere del CUR n. 35 del 03-07-2008 parte integrate dello stesso provvedimento e qui di seguito testualmente riportato:

"Esprime parere favorevole all'argomento, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 nei limiti parziali e con le puntualizzazioni di seguito riportate e facendo proprie, per il resto, l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 17 del 19.06.08:

Comparti nn. 18- 19 - 20: si accoglie la proposta di variante proposta dalla Amministrazione Comunale:

Comparto n. 15: si rigetta la proposta di variante dell'Amm.ne Com.le, attesa la presenza nell'ambito del comparto in questione di aree destinate ai servizi "F12" e ""F14";

Comparto n. 21: si rigetta la proposta di variante dell'Amm.ne Conm.le, attesa la presenza nell'ambito del comparto in questione di viabilità esistente con funzione intercomunale, necessariamente da tenere in debito conto;

Ritipizzazione "zone E.4": si rigetta la proposta di variante dell'Amm.ne Conm.le, atteso che non è stato valutato il carico insediativo ed il relativo fabbisogno di servizi conseguenti alla ritipizzazione ed all'incremento dell'indice di fabbricabilità ipotizzata, trattandosi in ogni caso di aree prive dei requisiti prescritti dal D.M. n. 1444/68 - art. 2 - per la classificazione delle zone omogenee di tipo "B"; peraltro, per le stesse zone si rappresenta pregiudizialmente la necessità di approfondimenti finalizzati alla destinazione delle aree localizzate all'esterno del centro abitato, in contesto propriamente agricolo, ed aree situate invece nell'ambito del tessuto edificato, per le quali occorre prioritariamente procedere alla individuazione delle costruzioni e manufatti edilizi e della vegetazione di pregio eventualmente presenti ed alla loro tutela e valorizzazione in rapporto all'edificato urbano circostante.

In relazione a quanto innanzi rappresentato, si respingono le osservazioni presentate dai cittadini."

Successivamente il Comune di San Cesario di Lecce, cui era stato richiesto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni, in ordine alle prescrizioni e modifiche introdotte in sede di Delibera di G.R. n. 2063/2008 di approvazione regionale, con Del. di C.C. n. 15 del 15-04-2011, si è determinato nei termini riassuntivamente qui di seguito riportati:

#### 1) Zona B12

- In riferimento al Comparto 15, il Comune, si è espresso nel senso di "adeguamento" alla prescrizione regionale, ovvero di confermare per il comparto 15 le originarie modalità di intervento di cui all'art. 46;
- In riferimento al Comparto n. 21 il Comune si è espresso nel senso di controdedurre alla prescrizione regionale, ovvero ha inteso confermare la normativa di cui al proposto "art. 46 bis" anche per detto comparto, con lo stralcio della sola superficie relativa alla sede viaria esistente;
- In riferimento ai Comparti nn. 18 19 20, il Comune si è espresso nel senso della "presa d'atto" delle determinazioni regionali, ovvero della condivisione della introduzione nelle N.T.A. dell'art. 46 bis;

#### 2) Zone E.4

In merito agli aspetti generali relativi alle "Zone E.4", il Comune ha controdedotto confermando

quanto già proposto in sede di adozione, ovvero la conferma del mantenimento per la "Zona E4" di un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,20 mc/mq;

In proposito la relazione e la documentazione integrativa (giusta nota prot. n. 1507 del 23-02-2012) evidenziano che le aree individuate dalla variante di PRG come "Zone E4" interessano la variegata presenza nel territorio comunale di "tipologie residenziali rade con giardini" e riguardano una superficie complessiva di 461.000 mq, suddivise in due tipologie: le prime, aree di tipo di "a", interessano una superficie di mq. 443.200; le seconde, aree di tipo "b", localizzate nella parte più interna del centro abitato, interessano una superficie di mq. 17.812.

In particolare le integrazioni rappresentano quanto segue:

- Aree di tipo "a"

A fronte di una volumetria complessivamente esistente pari a mc 78.500 e relativa ad una superficie di mq 443.200, l'indice fondiario medio è pari a 0,18 mc/mq, ovvero le zone omogenee E4 risulterebbero prive di potenzialità edilizia propria stante l'esigua capacità volumetrica residua rispetto al nuovo valore prospettato (0,20) dalla variante proposta.

- Aree di tipo "b"

Il Comune evidenzia che dette aree risultano essere presenti all'interno del centro abitato ed interessano n. 9 distinti insediamenti, per una superficie complessiva pari a mq 17.812, per una volumetria complessiva pari a mc 14.792 e con un i.f.f. medio pari a 0,83 mc/mq.

#### 3) Osservazioni

Circa la problematica relativa alle osservazioni, il Comune "controdeduce" confermando quanto già determinato con la Del. di C.C. 66/2007.

In proposito la relazione comunale (pagine 5-6-7 e allegati 10-11-12) indaga lo stato di fatto urbanistico ed evidenzia che l'area in questione:

- a) nel P.d.F. previgente era classificata in parte come "Zona B3", in parte come "zona di rispetto stradale" e per altra parte come "nuova viabilità";
- b) nel P.R.G. vigente, a seguito dello stato di fatto determinato dalla effettiva ubicazione della viabilità, è classificata quale "Zona E4";

Con la documentazione integrativa (prot. n. 1507 del 23.02.2012) il Comune evidenzia che le aree in questione non sono interessate da alcun Ambito Territoriale Distinto così come riportato nella Tav. 7 dei c.d. "primi adempimenti" ex art. 5.05. delle N.T.A. PUTT/P.

In sede di istruttoria tecnica, con nota prot. n. 1925 del 19-02-2013, il Servizio Urbanistica regionale ha ritenuto di chiedere ulteriori chiarimenti nei termini di seguito riportati:

"Si fa riferimento alle note prot. n 3539 del 29 aprile 2011 e n.1507 del 23 febbraio 2012 con le quali codesta Amministrazione ha trasmesso le proprie valutazioni in ordine alle determinazioni adottate dalla Giunta Regionale in merito alla variante al PRG adottata con deliberazione consiliare n. 3 dell'1 febbraio 2007.

In sede di istruttoria tecnica preordinata alle successive valutazioni della Giunta Regionale si è constatato che il Consiglio Comunale, in ordine alle osservazioni prodotte avverso la variante in questione ed oggetto specificatamente di deliberazione consiliare n.66 del 27 novembre 2007, con deliberazione n.15 del 15 aprile 2011 ha inteso fornire proprie controdeduzioni confermando sostanzialmente quanto prospettato con la precedente deliberazione n.66/2007.

Ciò stante ed in considerazione che le determinazioni comunali assunte in merito alle osservazioni esaminate riguardano vicende oggetto di sentenze del Giudice Amministrativo, si rappresenta la necessità di acquisire una relazione integrativa dell'U.T.C. volta a fornire allo scrivente Servizio ulteriori elementi di valutazione circa le motivazioni poste a base della "controdeduzione comunale" in parola.

In particolare, circa il merito della "controdeduzione comunale", si dovranno meglio chiarire, anche graficamente, le motivazioni poste a base della stessa con gli aspetti urbanistici connessi alle sentenze TAR n. 305/99 e n. 336/99 riguardanti superfici coinvolte nella proposta di variante.

Codesta Amm.ne Com.le è invitata, altresì, a voler adottare i conseguenti ulteriori provvedimenti amministrativi."

Il Comune di San Cesario, con nota prot. n. 2983 del 09-04-2013, acquisita con prot. n. 4205 del 15-

04-2013, ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti come di seguito riportato:

"Con riferimento alla nota riscontrata in oggetto, si precisa quanto segue:

Il Consiglio Comunale di San Cesario di Lecce, adottando apposita riclassificazione urbanistica, ha operato nella direzione indicata da due sentenze del TAR/Puglia - Sez. di Lecce (n. 356/99 e n.355/99 - Reg. Decisioni) relative, una al ricorso proposto da Mantovano Mariella e Rossana, e l'altro proposto da Mantovano Roberto, infatti con dette sentenze il tribunale ha accolto i motivi dei ricorsi, annullando gli atti del P.R.G. impugnati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti.

In particolare, le sentenze di cui innanzi obbligavano il Comune di San Cesario di Lecce a procedere alla riclassificazione considerando la "illogicità di incuneare una zona agricola fra aree tipizzate in modo diverso e lungo una strada fiancheggiata da insediamenti residenziali e produttivi".

Le suddette sentenze evidenziavano, altresì, la necessità di operare una rispondenza delle aree interessate come zona B (completamento edilizio) di cui al D.M. 1444/968.

Per di più, successivamente, con atto acquisito al prot. comunale n.2114/2002, i ricorrenti hanno diffidato il Comune di San Cesario di Lecce ad ottemperare al disposto delle suddette sentenze.

Le aree oggetto dei ricorsi dei signori Mantovano sono distinte in catasto terreni dei Comune di San Cesareo al foglio 1 part. n.1-57-225-226-227, perimetrate in rosso nell'allegato stralcio catastale (all. 1).

L'Amministrazione comunale in relazione alle suddette sentenze e al successivo atto di diffida, di cui sopra, ha ritenuto di procedere a riclassificare le aree attraverso una variante in conformità alla legge 56/80 evitando così il possibile intervento di un commissario ad acta, nominato dal Tar in assenza di una eventuale inadempienza da parte dell'Amministrazione comunale, che avrebbe precluso alla Amministrazione Comunale proprie scelte autonome.

Infatti, l'A.C. in termini di ricognizione giuridica da un lato ha confermato la destinazione previgente al P.R.G. ovvero Zona omogenea di tipo B limitando l'indice di fabbricabilità fondiario ad 1,5 mc/mq rispetto all'indice di 3 mc/mq previsti dal previgente Programma di Fabbricazione.

Tale riduzione è stata effettuata anche rispetto a quello pari a 3,5 mc/mq stabilito dal PRG vigente per le zone B

11 attigue e similari a quella in parola che si inserisce in un contesto urbano il cui assetto é completamente definito ed interessato per la quasi totalità da destinazioni residenziali e residualmente impegnata da destinazioni commerciali reciprocamente integrate dal punto di vista fisico e funzionale.

Dette aree nel previgente P.di.F. erano tipizzate in parte quali Zone B3 "completamento urbano da attuare con ristrutturazione", ed in parte con viabilità di progetto con relative fasce di rispetto stradale, e per altra parte in Zone D2 "zona artigianale" (v. stralcio P.di F., all.2).

Nel P.R.G. vigente le aree di ché trattasi di proprietà Mantovano, sono tipizzate come Zone E4 "agricole speciali" (v. stralcio P.R.G., all. 3).

Per quanto innanzi nella Variante puntale, adottata con le Del.C.C. n. 3/2007, n.66 /2007 e n.15/2011, le aree di proprietà Mantovano (Zone E4), stante l'accoglimento dei ricorsi da parte del TAR di Lecce, sono state riclassificate quali zone B15 (v. stralcio della variante al P.R.G., all.4);

Si fa presente che gli elaborati tecnici che riguardano i Primi adempimenti al PUTT, approvati con delibera C.C. n.45/06, prevedono che l'area in parola ricade in parte in A.T.E. di tipo E (che ricomprende in toto la previgente previsione di P.d.F., ovvero zona omogenea di tipo B) ed in parte in A.T.E. di tipo C (vedi all. 5).

Si precisa che la situazione di fatto, viabilità e zone a parcheggio, la zona in parola ha perso le caratteristiche proprie individuate negli ambiti estesi tipo C del PUTT/P come individuate con la suddetta delibera C.C. n.45/06.

Si ritiene necessario ribadire che quanto in questa sede prospettato è motivato dalla necessità di ottemperare alle citate sentenze del giudice amministrativo che ha messo in evidenza la incoerenza della tipizzazione di Zona E4 di P.R.G. rispetto al contesto territoriale interessato caratterizzato da insediamenti residenziali qualificati come zone omogenee di tipo B.

Da ultimo in riferimento alla specificità delle varianti proposte che riguardano aspetti normativi e riproposizione di previsioni previgenti al P.R.G. (in esito a sentenze TAR/Puglia) si ritiene necessario evidenziare quanto segue:

- in rapporto al D.Lgs. n. 152/2006 lo stesso non appare direttamente applicabile atteso che la Valutazione Ambientale Strategia accompagna il processo di pianificazione e nel caso di specie detto processo risulta avviato in data antecedente alla entrata in vigore dello stesso decreto (31.01.2007);
- in rapporto al PUTT/P la riclassificazione operata (in esito delle sentenze TAR/Puglia) non interessa aree soggette a tutela dello stesso PUTT/P atteso la ricomprensione in A.T.E. di tipo E"

#### Valutazioni regionali

Nel merito di quanto operato dal Comune si rappresenta esaustivamente quanto segue:

#### 1) Comparto 15

Si prende atto dell'avvenuto adeguamento da parte comunale ovvero che detto comparto rimane regolato dal vigente art. 46 delle N.T.A.;

#### 2) Comparto 21

Non si condivide quanto riproposto dal Comune e si conferma che detto comparto resta disciplinato dal vigente art. 46 delle N.T.A.;

#### 3) Comparti 18 - 19 - 20

Si prende atto dell'avvenuto adeguamento da parte comunale;

#### 4) Zone E4

- Aree di tipo "a"

In proposito si osserva che l'i.f.f. medio pari a 0,18 mc/mq riviene da una valutazione complessiva della volumetria esistente e non da una puntuale analisi che dimostri la saturazione della capacità volumetrica delle singole superfici come asserito in atti dalla Amm.ne Com.le. Risulta rilevante l'assenza di verifiche, come richiesto nella deliberazione di G.R. n. 2063/2008, in ordine sia all'effettivo potenziale carico insediativo, da considerarsi quale risultato del prodotto fra la superficie complessiva (mq 443.200) e l'indice di f.f. proposto (0,20 mc/mq) e determinato ora dal Comune essere pari a mc 78.500 (fortemente sottodimensionato rispetto alla suscettività edilizia della zona E4 in

parola) e sia al correlato fabbisogno e soddisfacimento degli standard urbanistici ex D.M. n. 1444/68:

L'Amm.ne Com.le si è limitata ad evidenziare una capacità residua volumetrica di mc 8.864 e la positiva verifica degli standard urbanistici rispetto alle previsioni di PRG vigente.

Le carenze riscontrate non consentono in questa sede di condividere le controdeduzioni comunali riconfermandosi la normativa del vigente PRG per dette aree, che più propriamente in sede di pianificazione originaria (PRG 1976) avrebbero dovuto essere valutate correttamente come zona estensiva rada e non come una atipica zona agricola.

- Aree di tipo "b"

Il Comune, in sede di controdeduzioni, con riferimento alla richiesta di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2063/2008 per dette aree ("aree situate invece nell'ambito del tessuto edificato, per le quali occorre prioritariamente procedere alla individuazione delle costruzioni e manufatti edilizi e della vegetazione di pregio eventualmente presenti ed alla loro tutela e valorizzazione in rapporto all'edificato urbano circostante") non opera alcun approfondimento, limitandosi ad evidenziare come il vigente PRG abbia già classificato aree aventi le suddette caratteristiche come zona omogenea di tipo B.14.

Di conseguenza, attesa la carenza di motivazioni in ordine alla riproposizione per dette aree dell'indice di f.f. proposto con la variante in parola, si riconferma anche per dette aree la normativa del vigente PRG. (i.f.f. pari a 0,10 mc/mq).

#### Osservazioni

Si prende atto di quanto ribadito nelle integrazioni documentali di cui alla nota sindacale n. 2983 del 09-04-2013 innanzi riportata testualmente che, nel richiamare quanto già deciso dal Consiglio Comunale di San Cesario, chiarisce altresì quanto segue per gli aspetti paesaggistici:

- L'area, per la parte già tipizzata nel previgente P.F. come zona omogenea di tipo B, è interessata da un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E", ovvero non è soggetta a tutela paesaggistica diretta nel PUTT/P;
- La rimanente porzione di area, tipizzata nel previgente P.F. come zona omogenea di tipo D e con previsione di viabilità e fascia di rispetto stradale, è interessata da un ATE di tipo "C".

Ciò premesso, si ritiene di poter condividere la ritipizzazione dell'area in oggetto come "Zona B15", con gli indici e parametri urbanistico - edilizi di cui all'art. 48 Bis delle Norme Tecniche di Attuazione, così come proposto in sede di controdeduzioni comunali con deliberazione consiliare n. 15 del 15-04-2011 e successivamente ribadito con la nota sindacale prot. n. 2983/2013 in coerenza con le statuizioni di cui alle sentenze del Tar/Puglia - Sez. di Lecce (n. 335/99 e n. 336/99 - Reg. Decisioni), limitatamente alla porzione di area avente la destinazione urbanistica del previgente Programma di Fabbricazione come Zona omogenea di tipo B, ovvero nei termini di ricognizione giuridica.

Per quanto riguarda la porzione di area rimanente, per la stessa si riconferma la vigente destinazione di PRG, ovvero Zona omogenea di tipo "E4".

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone di approvare la variante adottata dal Comune di San Cesario di Lecce con Delibere C.C. n. 3 del 01-02-07 e n. 66 del 27-11-07, così come modificata ed integrata con D.C.C. n. 15 del 15-04-2011 (di adeguamento e/o controdeduzioni) nei limiti e nei termini prospettati al punto "Valutazioni regionali".

Inoltre, con riferimento agli aspetti paesaggistici si rileva che la variante in questione non riguarda Ambiti Territoriali Estesi né Distinti del PUTT/p soggetti a tutela diretta ma aspetti procedimentali (vedi comparti 15 - 18 - 19 - 20 - 21), riconferma delle destinazioni e del carico insediativo di PRG vigente (vedi zone E4) e riconferma parziale della destinazione di P.F. previgente (vedi punto "Osservazioni"), quest'ultima soltanto interessata da ATE di tipo "E" del PUTT/P.

In relazione a quanto innanzi per la variante in questione non è richiesto il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

Infine, per quanto attiene agli aspetti ambientali, si condividono le valutazioni comunali in ordine alla non applicabilità per il caso di specie della valutazione ambientale strategica, attesa la natura e funzione di detta attività quale momento di accompagnamento e preordinato alla pianificazione, che per la variante in parola è stata avviata prima della entrata in vigore del Codice dell'ambiente di cui al D.lgs 152/2006 (31-07-2007).

Quanto innanzi anche con riferimento alla specificità della variante, come in questa sede esaustivamente decisa, che riguarda aspetti procedimentali da un lato e d'altro canto di riproposizione di una parziale destinazione d'uso del previgente P. di F., risalente agli anni '70, quale ricognizione giuridica.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

# Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.""

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

**DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante al P.R.G. del Comune di San Cesario di Lecce, adottata con Delibere C.C. n. 3 del 01-02-07 e n. 66 del 27-11-07, così come modificata ed integrata con D.C.C. n. 15 del 15-04-2011 (di adeguamento e/o controdeduzioni), nei limiti e nei termini di cui al

punto "Valutazioni regionali" in narrativa che qui per economia espositiva si intende integralmente riportato e condiviso;

**DI ACCOGLIERE** le osservazioni presentate nei limiti e nei termini di cui al punto "Osservazioni" in narrativa che qui per economia espositiva si intende integralmente riportato e condiviso;

**DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2013, n. 996

Rinnovo della convenzione per la gestione dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive e dell' Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

L'Assessore alla Bilancio, Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria effettuata e confermata dal Dirigente del Servizio Finanze, dal Dirigente dell'Ufficio Tributi derivati e compartecipati e dal funzionario istruttore riferisce quanto segue:

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive" prevedeva, ai sensi dell'art. 24 (Poteri delle Regioni), la facoltà, per le Regioni, di disciplinare, con propria legge, le procedure applicative dell'imposta, attribuendo, nel contempo, alle medesime, la competenza relativa all'accertamento delle violazioni.

La citata norma disciplinava, altresì, la possibilità di prevedere, con la medesima legge regionale, apposite convenzioni con il Ministero delle Finanze "per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso...."

Con l'art. 7 della l.r. n. 25/2003, si è provveduto ad introdurre la facoltà prevista dal citato art. 24 del d.lgs. 446/97 di stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF.

L'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le regioni;

Inoltre, le disposizioni di cui ai commi 43, 44 e 52, art. 1, della L. 244 del 24/12/2007, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, art. 3, L.R. n°40 del 31/12/2007, e le disposizioni di cui alla L.R. n° 43/2008 sulla regionalizzazione dell'Irap, comportano la necessità del rapporto convenzionale con l'Agenzia delle Entrate.

A seguito della delibera di giunta regionale n° 536 del 31/3/2005, la convenzione è stata stipulata in data 9/6/2005, con vigenza 1/7/2005 - 30/6/2006 tra il direttore regionale dell' Agenzia delle entrate dott. Salvatore Di Giugno e l'assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione prof. Francesco Saponaro.

A seguito della delibera di giunta regionale n° 1097 del 18/7/2006, la convenzione è stata rinnovata in data 24/7/2006, con vigenza 1/7/2006 - 30/6/2007, tra il direttore regionale dell' Agenzia delle entrate dott. Massimo Orsi e l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione prof. Francesco Saponaro.

A seguito della delibera di giunta regionale n° 1224 del 26/7/2007, la convenzione è stata rinnovata in data 1/8/2007, con vigenza 1/7/2007 - 31/12/2007, tra il direttore regionale dell' Agenzia delle entrate dott. Massimo Orsi e l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione prof. Francesco Saponaro.

A seguito della delibera di giunta regionale n° 39 del 28/1/2008, la convenzione è stata rinnovata in data 7/2/2008, con vigenza 1/1/2008 - 31/12/2008,

tra il direttore regionale dell' Agenzia delle entrate dott. Massimo Orsi e l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione prof. Francesco Saponaro.

A seguito della delibera di giunta regionale n. 2416 del 10/12/2008, la convenzione è stata rinnovata in data 19/12/2008, con vigenza 1/1/2009 - 31/12/2009, tra il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate dott. Massimo Orsi e l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione Avv. Michele Pelillo.

A seguito della delibera di giunta regionale n. 2 del 11/01/2010, la convenzione è stata rinnovata in data 12/01/2010, con vigenza 1/1/2010 - 31/12/2010, tra il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate dott.ssa Silvia Guarino e l'Assessore regionale al Bilancio e Programmazione Avv. Michele Pelillo.

A seguito della delibera di giunta regionale n. 2869 del 20/12/2010, la convenzione è stata rinnovata in data 25/01/2011, con vigenza 1/1/2011 - 31/12/2011, tra il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate dott.ssa Silvia Guarino e l'Assessore regionale al Bilancio e Programmazione Avv. Michele Pelillo.

A seguito della delibera di giunta regionale n. 45 del 19/12/2012, la convenzione è stata rinnovata in data 25/01/2012, con vigenza 1/1/2012 - 31/12/2012, tra il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate dott. Aldo Polito e l'Assessore regionale al Bilancio Avv. Michele Pelillo.

Al fine di garantire il prosieguo del rapporto convenzionale si propone il rinnovo per mesi dodici, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, giusta schema di convenzione qui allegata.

Ai sensi della 1.r. 7/97 art. 4 comma 4 lett. k, l'Assessore relatore propone alla Giunta Regionale la adozione della presente Convenzione di durata annuale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

La spesa derivante dal presente provvedimento graverà per € 2.450.000,00 sullo stanziamento del capitolo 3835 (UPB 6.1.1) del bilancio 2013.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Finanze a valere sul bilancio di previsione per l'e.f. 2013.

Si dà atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale quale compenso ai componenti della commissione prevista dall'art. 4 della convenzione.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Dott. Leonardo Di Gioia;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Finanze e dal Dirigente dell'Ufficio Tributi derivati e compartecipati e dal funzionario istruttore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1) di rinnovare la convenzione tra l'Agenzia delle

Entrate e la Regione Puglia, per la gestione dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive e dell'Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, secondo lo schema allegato, relativamente al periodo 1/1/2013 - 31/12/2013;

- 2) di autorizzare il sig. Assessore al Bilancio, alla sottoscrizione della predetta convenzione;
- 3) i pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola



# Regione Puglia



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

La Regione Puglia, con sede in Bari, Via Lungomare Nazario Sauro n. 31, codice fiscale 80017210727 (di seguito denominata "Regione" o, congiuntamente all'Agenzia delle Entrate, "le Parti"), legalmente rappresentata dal dott. Leonardo Di Gioia, nella sua qualità di Assessore al Bilancio della Regione Puglia

E

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata "Agenzia"), legalmente rappresentata dal dott. Gianni De Luca, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale della Puglia, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, dott. Attilio Befera, conferita con atto prot. n. 2008/104666 del 10 luglio 2008

#### **PREMESSO**

- a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca "L'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- b) l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- c) l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";

- e) l'art. 10, comma 4, del predetto decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
- f) le Parti concordano nel disciplinare con la presente convenzione anche la gestione dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- g) le leggi regionali n. 32/1999 e n. 25/2003 dettano, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, la disciplina in materia di IRAP;
- h) con delibera n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- i) l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;
- j) l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- k) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";
- l) la legge regionale 30.12.2011, n.38, all'art.5 detta le norme per il riversamento diretto presso la Tesoreria regionale delle somme dovute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF e di imposta regionale sulle attività produttive, compresi interessi e sanzioni.

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

## ART. 1 Definizioni

- 1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
  - a) "IRAP", l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - b) "addizionale", l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
  - c) "imposte", l'IRAP e l'addizionale;

- d) "modello F24", il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- e) "Codice", il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- f) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";
- g) "ruoli", i ruoli di cui all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della riscossione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## ART. 2 Oggetto

- 1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e delle leggi regionali n. 32/1999 e n. 25/2003. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale.
- 2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:
- a) l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
- b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
- c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
- d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
- e) l'esercizio delle attività di autotutela;
- f) la riscossione spontanea e coattiva;
- g) l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
- 3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

## Criteri generali per la gestione delle imposte

La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.

La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

#### ART. 4

## **Commissione paritetica**

- 1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
- a) livelli di assistenza ai contribuenti;
- b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
- c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
- d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
- e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
- f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
- g) monitoraggio dell'esercizio dell'autotutela;
- h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
- i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell'attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
- 2. La commissione paritetica è composta da 4 rappresentanti della Regione e da 4 rappresentanti dell'Agenzia.
- 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore dell'Area Finanza e Controlli della Regione Puglia di concerto con il Direttore Regionale per la Puglia. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione Puglia.

#### ART, 5

### Assistenza ai contribuenti

- 1. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti sull'intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
- 2. Sarà, inoltre, assicurata l'assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall'Agenzia.
- 3. L'Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
- 4. L'Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
- 5. L'Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

## ART. 6

## Liquidazione delle imposte

- 1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall'Agenzia mediante procedure automatizzate.
  - 2. L'esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
- 3. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall'attività prevista dal presente articolo.

#### ART. 7

### Controlli sostanziali

- 1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle previste dall'art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
  - 2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.

- 3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
- 4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento. Gli uffici dell'Agenzia provvedono, altresì, alla definizione dei verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5 bis del predetto decreto legislativo n. 218/1997, nonché degli inviti a comparire, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, dello stesso decreto.

## ART. 8 Contenzioso

L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.

Alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la mediazione tributaria. L'istanza di mediazione è presentata all'ufficio dell'Agenzia che può accoglierla, anche parzialmente, respingerla o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3 e 5 del presente articolo.

La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.

- I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
- Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

#### Riscossione

- 1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
- 2. Le somme indicate all'art. 5 della legge regionale n.38/2011 individuate sulla base dei codici tributo descritti nell'**allegato A**, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Puglia IBAN IT25G0101004197000040000001. L'eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, all'Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Settore Contabilità e Bilancio, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.
- 3. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
- 4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.

## ART. 10 Rimborsi

- 1. Gli uffici dell'Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d'ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.
  - 2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
- 3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l'onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell'Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
- 4. In deroga al punto n. 7 dell'allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall'Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.

## ART. 11 Servizi informativi

- 1. La Regione s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
- 2. La Regione individua univocamente mediante i codici Atecofin vigenti al momento della deliberazione della legge regionale (all'attualità Atecofin 2007), i contribuenti che per l'attività esercitata sono soggetti ad una imposizione fiscale diversa rispetto a quella ordinaria.
- 3. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
- 4. L'Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato 1.
- 5. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni o elaborazioni che sono fornite o eseguite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.
- 6. L'Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili.

## ART. 12 Rimborso spese

- 1. Per i servizi resi ai sensi dell'art 9, comma 1, spetta all'Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari della riscossione, compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare:
  - a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
  - non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
  - € 0,90, ovvero € 0,80 a decorrere dall'11 gennaio 2013, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario;
  - € 1,00, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale;
  - b) per le deleghe conferite a banche convenzionate ed Equitalia S.p.A. tramite sue partecipate:
  - € 1,40, per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
  - € 2,00, per il modello F24 "cartaceo";

- c) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
- € 2,20, per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
- € 2,55, per il modello F24 "cartaceo".
- 2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
- 3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1, lettere a), b) e c) sono comunicate a cura dell'Agenzia.
- 4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.

- 5. Relativamente alle attività di cui all'art. 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), oltre all'importo indicato nel precedente periodo, spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
- 6. Per ogni parere reso ai sensi dell'art. 5, comma 4, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 250,00.

## Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese

- 1. L'Agenzia invia alla Regione le fatture con l'indicazione del rimborso spese spettante ai sensi dell'articolo 12, trasmettendo, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
  - 1) i mesi di maggio e ottobre, con l'indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l'annualità precedente per le attività di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
  - 2) il mese di febbraio, con l'indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all'articolo 12, commi da 1 a 6 svolte nell'anno precedente.
- 2. I rimborsi spese di cui al comma 1, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall'Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell'IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall'invio delle fatture indicate al medesimo comma 1.
- 3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell'Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest'ultima provvede ad informare dell'avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
- 4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima fattura utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle fatture successive.

## **ART. 14**

## Inadempienze contrattuali

1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.

- 2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all'Agenzia, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
- 3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all'articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
- 4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l'Agenzia di revocare l'autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

## Archivi e trattamento dei dati personali

- 1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è proprietaria dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
- 2. Tali informazioni sono rese disponibili dall'Agenzia tramite l'Amministrazione finanziaria centrale, con le modalità e le cautele previste dal Codice da definire con separato accordo tra le Parti.
- 3. L'Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute nell'**allegato 1** alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.

#### **ART. 16**

#### Modifiche della convenzione

- 1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
- 2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
- 3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell'Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.

## Foro competente

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bari con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

## **ART. 18**

## Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione può chiedere, con propria comunicazione, di prolungarne l'efficacia per un ulteriore anno.

## ART. 19 Allegati

1. La narrativa in premessa e gli **allegati** alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Lì,							

per la Regione Puglia L'Assessore al Bilancio Dott. Leonardo Di Gioia per l'Agenzia Il Direttore Regionale per la Puglia Dott. Gianni De Luca

## **ALLEGATO 1**

Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità d'invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico, che può contenere anche l'indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario (laddove disponibili) e della natura giuridica.

Contenuto informativo delle fornitura	Periodicità	Modalità d'in vio
DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI  Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico SP, Unico ENC, IVA, 770/S, IRAP (informazioni anagrafiche e reddituali, sulle imposte erariali, previdenziali e sull'IRAP), presentate dai contribuenti.  I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.	Periodica (aprile e ottobre)	FTP e o Siatel- PuntoFisco
DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano in particolare:  a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);  b) le componenti di base imponibile variate;  c) l'imponibile rideterminato;  d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici.	Annuale (giugno)	FTP e o Siatel- PuntoFisco
Contenuto informativo delle fornitura	Periodicità	Modalità d'in vio

ACCERTAMENTO  I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo con esito di definizione e/o verifica conclusa e riguardano, in particolare:  a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);  b) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di ricorso/definitivo con presenza di ricorso);  c) l'imponibile rideterminato;	Semestrale	Siatel- PuntoFisco
d) l'imposta rideterminata.		
I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare:  a) dati identificativi dell'ultimo grado del giudizio non definitivo;  b) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito, numero ed esito);  c) dati contabili dell'atto impugnato o dell'istanza di restituzione di tributi (importo contestato e deciso).	Trimestrale	Siatel- PuntoFisco
Contenuto informativo delle fornitura	Periodicità	Modalità d'in vio

VERSAMENTI MODELLO F24/F24EP		
Dati relativi alle imposte esposte nei modelli di versamento F24 e F24EP di spettanza della Regione e riguardano in particolare:		
a) i dati identificativi del contribuente;		
b) codice attività;	Mensile	Siatel- PuntoFisco
c) natura giuridica;		Pulliorisco
d) codice tributo;		
e) periodo di riferimento;		
f) importo a debito;		
g) importo a credito.		
VERSAMENTI IN AUTOTASSAZIONE MEDIANTE BOLLETTINO DI C/C POSTALE		
Dati relativi ai pagamenti delle imposte versate tramite c/c postale inviati da Poste e riguardano in particolare:	Mensile (subordinato	Siatel-
a) dati identificativi del contribuente;	all'invio di	PuntoFisco
b) conto corrente di accredito;	Poste)	
c) periodo di riferimento;		
d) importo.		
RUOLI		
Dati relativi alle iscrizioni ai carichi affidati e alle relative rettifiche contabili, delle imposte di spettanza regionale e riguardano in particolare:		
a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale);		
b) i dati identificativi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex art. 29 del DL 78/2010 e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce;	Mensile	Siatel- PuntoFisco
c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e/o l'avviso di accertamento ex art. 29 del DL 78/2010 e dell'agente della riscossione incaricato;		
d) gli importi del ruolo e/o dell'avviso di accertamento ex art. 29 del DL 78/2010 suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;		
e) lo stato e l'esito.		
Contenuto informativo delle fornitura	Periodicità	Modalità d'in vio

RIMBORSI		
Dati relativi ai rimborsi riguardano in particolare:		
a) i dati identificativi del contribuente;		
b) l'anno di riferimento;	Semestrale	Siatel-
c) le modalità e la data di corresponsione;	Semestrate	PuntoFisco
d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;		
e) lo stato e l'esito;		
f) la data di presentazione dell'istanza.		
CENT	Gli	Siatel-
Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per	aggiornamen ti delle	PuntoFisco
categoria e tipologia di contribuenti.	ti delle informazioni	
	avvengono	
	entro il	
	trimestre	
	successivo alla fornitura	
	delle	
	dichiarazioni	
	presentate	
	dai	
	contribuenti.	

-	Descrizione	-	
7454	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E RELATIVI INTERESSI - RECUPER SOSTANZIALE	ik IRPEF	ACCERTAMENTO
7455	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - SANZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
9403	ADDIZIONALE REGIONALE ALTIRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
9404	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
9453	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
9454	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEFOMESSA IMPUGNAZIONE	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
9503	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
9504	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9603	SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
9066	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
2066	SANZIONE ED ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE. ART. 5 RIS DI GS N. 218/1907 - RIOJ JIZIONE N. 426 DEI 6/11/2008	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
8166	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE - ART. 5, COMMA 1 BIS- DLGS N. 218/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
0100	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE A ADDIZIONALE REGIONALE ALTIRPEF- ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE -ART. 5, C. 1 BIS-	The state of the s	ACCEPTANGEMENT
6166	DLGS N. 21811997	Addizionale regionale IRPEF ACCERI AMENTO	ACCENTAMENTO
9140	ART:36 BIS - ADDIZ, REG, ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS, HSSOST. IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS	36 BIS
9141	ART:36 BIS - ADDIZ. REG. ALL'IRPEF-SOSTITUTO D'IMPOSTA-TRATTENUTA IMPORTO MINIM	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9170	ART:36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALTIMPOSTA SUL REDDITO PERS. FISCAPIT.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9171	ART:36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALTIMPOSTA SUL REDDITO PERS. FISINTER.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9172		Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9185	ART 36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEFTRATT. SOST. IMPOSTA - ASSISTENZA FISCALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9186		Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9187	ART 36 BIS - ADDIZ, REG. IRPEFTRATT, SOST, IMPOSTA - ASSIST, FISC, (SANZIONE)	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9586	ART 36 BIS - ADDIZ, REG. IRPEF SOST, IMP/SOST, IMP, TRATT, IMP, MIN, - INTERESS	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9287	ART 36 BIS - ADDIZ, REG, IRPEF SOST, IMP, SOST, IMP, TRATT, IMP, MIN, - SANZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9425	36 BIS-ADD.REG.IRPEFTRATT.SOST.DTMP.SOSP.EV. ECC.OP.DAL.16/05/02-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
8616	36 BIS-ADD REGARPER SOSPESA PER EVENTI ECCEZ OPERATIDAL 16/05/02-CAPITALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9499	36 BIS-ADD REG IRPEF SOSPEAN PER EVENTI ECCEZ OPPRAT DAL 16 05/02-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS	36 BIS
9500	56 BISADD REGIRMER SOCRESA PER EVENT ECCENORISM	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9579	36 BISADD,REGIRKEF INTENTIONES OF THE OFFICE OF THE DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE OFF	Additionale Regionale IRPEF	36 BIS
0000	AND ACTOR ADDRESS THE CONTRACTOR AND A MASS OFFICE AS CONTRACTOR AND A MASS OFFI AS CONTRACTOR A	Additional in Stonan India	SC DIC
9030	ART ADDIT AND DECEMBER OF COMBINED STATES AND ASSOCIATED STATES.  ART ADDIT AND DECEMBER OF COMBINED STATES AND ASSOCIATED STATES.	Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS	36 BIS
2020	AND ODDOGRAD DOGRAD TO THE TAKE OF THE TAK	voulzionale regionale in Er	30 DE3
9637	ART 36BS-ADG ADD RIG IRPH-RICCOMP PAR ST SET A 35 C SD1269/03-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9641	ARE 36BIS-IRPER-ADDIZ, REGION ADEGUAM, STUDI SETTORE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9642	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION,ADEGUAM. STUDI SETTORE -INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9643	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE -SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9176	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9177	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9178	ART 36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SANZIONI		36 TER
A36T	Interessi da rateazione 36 ter Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9942	ADDIZIONALE REGIONALE ALL TRPEF- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
9943	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - contenzioso e adempinenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO

4110	A POPULARIO PARTICIONE DE LA CONTRACTION DE PARTICIONES DE LA CONTRACTOR D	444	20 010
7410	ANTONIO 2. REAPOULTELIN COMPENS, CREDI DINIARANI (PUCEDIA) ONGATO ENCORPORATIONAL APPEAREN DIRECTOR OF A PARTITIO IN COMPENS, CREDI DINIARANI (PUCEDIA) ONGATO ENCORPORATIONAL APPEAREN DIRECTOR AND ANTONIO ANTONIO AND ANTONIO AND ANTONIO A	IRAF	36 BIS
7452	RAPHNTERSSI-RECUPCREDITO INDIBITI 1711 IZZ IN COMPENSAZIONE-CONTROLLO SOSTANZ	IRAP	ACCERTAMENTO
7453	RAP-RECUPCREDITO INDEBIT: UTILIZZ IN COMPENS. SANZIONE -CONTROLLO SOSTANZIAL	IRAP	ACCERTAMENTO
914A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
915A	ART. 36 BIS DPR 600-73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS	36 BIS
916A	ART. 36 BIS DPR 600/T3-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF 36 BIS	36 BIS
9180	ART36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE - SALDO - CAPITALE	IRAP	36 BIS
9181	ART 36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -INTERESSI.	IRAP	36 BIS
9182	ART 36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO - SANZIONI-	IRAP	36 BIS
9183	ART36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - INTERESSI -	IRAP	36 BIS
9184	ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - SANZIONI -	IRAP	36 BIS
9415	IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9416	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALLIRAP ACCERTAMENTO CON ADESIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9466	RAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
29167	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALLIRAP OMESSA IMPUGNAZIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9512	IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	IRAP	ACCERTAMENTO
9513	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALLIRAP CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	IRAP	ACCERTAMENTO
2096	SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALLIRAP DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI	IRAP	ACCERTAMENTO
9632	ART. 36 BIS- IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)	IRAP	36 BIS
9633	ART: 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)?INTERESSI	IRAP	36 BIS
9634	ART: 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE RIS. 104 DEL 19-9-2006-SANZIONI	IRAP	36 BIS
9644	ART 36BIS-IRAP OGGETTO SOSPENS.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 25/02	IRAP	36 BIS
9645	ART 36BIS-IRAP OGGETTO SOSP. CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS. 135 DEL 2/5/02INTERESSI	IRAP	36 BIS
9646	ART 36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02SANZIONI	IRAP	36 BIS
9703	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS.C.I, D.LGS 446/97. IMPOSTA	IRAP	36 BIS
9704	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.I,D.LGS 446/97. INTERESSI	IRAP	36 BIS
9705	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS.C.I, D.LGS 446/97. SANZIONI	IRAP	36 BIS
8066	IRAP E RELATIVI INTERESSI- ADESIONE AL VERB. CONSTATAZION ART: 5BIS, DLGS 2189	IRAP	ACCERTAMENTO
6066	SANZION ALTR SOMM RELATIV ALLTRAP-ADESION AL VERB CONSTAT. ART.5BIS DLGS 2189	IRAP	ACCERTAMENTO
9920	IRAP E REL INTERES-ADESIONE ALLINVITO A COMPARIRE-ART. S,C I BIS-DLGS 218/97	IRAP	ACCERTAMENTO
9921	SANZ, E ALT SOMM RELA IRAP-ADES A INVITO COMPAR- ART: S.C.1 BIS-DGS 218/97	IRAP	ACCERTAMENTO
9934	IRAP-CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	IRAP	ACCERTAMENTO
9935	IRAP-CONTENZIOSO E ADEMIPMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	IRAP	ACCERTAMENTO
R36B	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS PER TRIBUTI REGIONALI	IRAP	36 BIS
9955	IRAP E RELATIVI INTERESSI - RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. \$46/1992	IRAP	Reclamo Mediazione
9566	SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP - RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.I.GS. 546/1992	IRAP	Reclamo/Mediazione
9957		Addizionale Regionale IRPEF Reclamo/Mediazione	Reclamo Mediazione
8566	SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	Addizionale Regionale IRPEF Reclamo Mediazione	Reclamo Mediazione
9971	SANZIONI RELATIVE ALL'IRAP - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART: 29, DL 78/2010	IRAP	ACCERTAMENTO
9973	SANZIONI RELATIVE ALL' ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010	Addizionale Regionale IRPEF ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO



Progetto nuova sede Consiglio Regionale





Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: http://www.regione.puglia.it

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Antonio Dell'Era